

DOCUMENTI DI CONSULTAZIONE SULLE MODIFICHE AI REGOLAMENTI EMITTENTI E MERCATI - FEBBRAIO 2001

* Regolamento n. 11971/99 in materia di emittenti

Sollecitazione all'investimento e prospetto di quotazione:

modifiche all'articolato

- modifiche a:
- allegato 1A
 - allegato 1B - schemi 1 e 2
 - allegato 1B - schema 8
 - allegato 1B - schema 9
 - allegato 1B - schema 13
 - allegato 1E
 - allegato 1G
 - allegato 1H
 - allegato 1I
 - allegato 1L

Informazione societaria - Assetti proprietari - Revisione contabile (modifiche all'articolato e agli allegati)

Offerte pubbliche di acquisto (modifiche all'articolato e agli allegati)

* **Regolamento n. 11768/98 in materia di mercati** (modifiche all'articolato)

Eventuali osservazioni possono essere inviate dai soggetti interessati alla Consob, telefax: 06/8416703 - 06/8417707

SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO E PROSPETTO DI QUOTAZIONE

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
SULLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI

PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

TITOLO I SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO

Capo I Disposizioni Generali

Art. 7
(Istruttoria della Consob)

1. La comunicazione prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob comunica all'offerente, entro 7 giorni, che la comunicazione è incompleta, questa prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni o la documentazione mancanti. **Il predetto termine è di venti giorni per le sollecitazioni aventi ad oggetto titoli non quotati né diffusi.**

2. [immutato]

3. [immutato]

4. [immutato]

Commento:

Stante l'esistenza di procedimenti relativi all'approvazione di prospetti informativi o di quotazione aventi durata differenziata, si ritiene opportuno introdurre, per le sollecitazioni relative a titoli non quotati né diffusi, il termine più ampio di venti giorni, entro il quale la Consob deve comunicare all'offerente la eventuale incompletezza della domanda. Ciò in quanto il termine di sette giorni previsto in via generale risulta eccessivamente esiguo per le istruttorie più complesse, alle quali si applicano termini più ampi di durata del procedimento.

Art. 15
(Compravendita degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o ad essi collegati)

1. (...)

2. (...)

3. Entro il trentunesimo giorno successivo al termine del periodo di adesione i soggetti indicati nel comma 1 comunicano al pubblico i dati complessivi delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari in detto comma previsti, ad esclusione di quelle concluse in conseguenza di obblighi di quotazione sul mercato nonché di quelle concluse contestualmente su strumenti finanziari derivati e sui relativi strumenti finanziari collegati per quantitativi correlati. La comunicazione, **contenente le informazioni previste nell'allegato 1L**, è contestualmente inoltrata, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla società di gestione del mercato che la mette immediatamente a disposizione del pubblico e ad almeno due agenzie di stampa; copia della comunicazione è trasmessa alla Consob.

Commento:

Al fine di assicurare la uniformità delle comunicazioni e dei dati ivi contenuti è stato redatto un modello standard di comunicazione. In tale modello si richiede specificamente l'indicazione del nominativo di tutti i soggetti che hanno effettuato le operazioni sul mercato, del quantitativo venduto e acquistato nonché del relativo controvalore.

Art. 18
(Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati)

1. L'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto deve:

a) specificare il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento;

b) rappresentare in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento;

c) operare il confronto con il parametro oggettivo di riferimento indicato nel prospetto o comunicato ai sensi dell'articolo 27, comma 4;

~~a) illustrare tali rendimenti utilizzando le relative informazioni contenute nel prospetto informativo vigente al momento della divulgazione dell'annuncio pubblicitario; se il prospetto informativo non contiene informazioni relative ai rendimenti gli stessi sono illustrati con i criteri indicati nell'allegato 1B;~~

~~b) precisare i parametri utilizzati per la loro determinazione;~~

⇒ **d)** [immutato]

⇒ **e)** [immutato]

2. [immutato]

Commento:

Si ritiene opportuno eliminare lo stretto riferimento previsto dall'attuale disciplina ai dati di prospetto per l'illustrazione di rendimenti conseguiti da OICR. Tale innovazione appare necessaria poiché una rigida applicazione della norma regolamentare potrebbe rendere difficile pubblicare messaggi promozionali che reclamizzano i rendimenti conseguiti con dati diversi e più aggiornati di quelli contenuti nel prospetto.

La soluzione proposta tiene conto del diverso scopo perseguito dall'annuncio pubblicitario (reclamizzare il prodotto per attirare su di esso l'attenzione dell'investitore) rispetto a quello perseguito dal prospetto (informazione all'investitore al fine di una sottoscrizione consapevole del prodotto offerto).

Per tali ragioni, la Commissione ha già operato una interpretazione estensiva dell'attuale testo dell'art. 18 del Regolamento Emittenti n. 11971/99, nel senso di consentire l'utilizzo di dati di rendimento più aggiornati rispetto a quelli indicati nel prospetto.

In tale prospettiva, l'aspetto principale della previsione regolamentare non è quindi la mera aderenza al prospetto bensì la correttezza dei dati utilizzati e la loro corretta esposizione.

Nel nuovo testo regolamentare sono delineati alcuni principi di redazione a cui dovranno uniformarsi gli annunci pubblicitari aventi ad oggetto rendimenti, mantenendo in ogni caso fermo il confronto con il parametro oggettivo di riferimento indicato nel prospetto informativo.

Resta anche confermato il principio generale di coerenza con il prospetto, dettato, per tutti gli annunci pubblicitari, dall'art. 17, comma 1, del regolamento.

Art. 19
(Diffusione degli annunci pubblicitari)

1. Gli annunci pubblicitari aventi ad oggetto OICR e fondi pensione aperti possono essere diffusi dal giorno successivo a quello della loro trasmissione alla Consob.

~~1. Gli annunci pubblicitari possono essere diffusi decorsi dieci giorni dalla loro trasmissione alla Consob, con le eventuali modificazioni da questa indicate.~~

2. Gli altri annunci pubblicitari possono essere diffusi decorsi dieci giorni da quello della loro trasmissione alla Consob, con le eventuali modificazioni da questa indicate. Possono tuttavia essere diffusi sin dal giorno successivo alla trasmissione quelli contenenti soltanto una o più delle seguenti indicazioni:

~~2. Possono essere diffusi dal giorno successivo a quello dell'inoltro alla Consob gli annunci pubblicitari contenenti esclusivamente una o più delle seguenti indicazioni:~~

a) denominazione, sede sociale e eventuali sedi secondarie, capitale sociale, oggetto sociale, azionisti, gruppo societario di appartenenza e ruolo dei soggetti che partecipano all'operazione;

b) periodo della sollecitazione e recapito dei soggetti presso i quali è possibile assumere informazioni o aderire alla stessa;

c) denominazione, tipologia, periodo di operatività dell'investimento proposto ed estremi delle eventuali, connesse autorizzazioni;

~~d) rendimenti conseguiti dall'investimento proposto, nonché composizione ed ammontare del patrimonio, limitatamente ai casi in cui l'annuncio sia riferito a OICR e fondi pensione aperti.~~

Commento:

La nuova normativa di cui al comma 1 esclude un controllo preventivo sul contenuto degli annunci pubblicitari aventi ad oggetti OICR e fondi pensione aperti da parte della Consob. Le sole società saranno pertanto responsabili della loro corrispondenza ai principi stabiliti dal regolamento.

Restano ovviamente fermi i poteri di vigilanza della Commissione, da esercitarsi, successivamente alla diffusione degli annunci pubblicitari, ai sensi dell'art. 101 (sospensione cautelare dell'ulteriore diffusione dell'annuncio, divieto di ulteriore diffusione dell'annuncio, divieto di esecuzione della sollecitazione) e dell'art. 191 (sanzione amministrativa da 10 a 200 milioni di lire) del T.U.F..

Il diverso regime stabilito per gli annunci della specie trae origine dalla considerazione che nel caso di OICR e fondi pensione aperti le esigenze di tutela sono diverse da quelle proprie di sollecitazioni all'investimento a carattere non continuativo, come ad esempio le offerte pubbliche di vendita di azioni (OPV).

Nelle OPV, dato il breve periodo di tempo in cui si svolge la sollecitazione, la diffusione di annunci pubblicitari fuorvianti potrebbe incidere notevolmente sull'esito dell'operazione. Nel caso degli OICR e dei fondi pensione, invece, la continuazione nel tempo dell'offerta limita i pericoli derivanti dalla eventuale diffusione di annunci pubblicitari ingannevoli. Inoltre, proprio la continuazione dell'offerta nel tempo e la necessità per gli intermediari di mantenere una buona reputazione nei confronti del pubblico per tutto il periodo di svolgimento dell'offerta renderebbero controproducente la pubblicazione di annunci ingannevoli, la cui ulteriore diffusione fosse in seguito vietata dall'Autorità di vigilanza.

Si soggiunge, infine, che il modello di vigilanza sugli annunci pubblicitari aventi ad oggetto OICR derivante dall'attuale disciplina può risultare poco efficace con riferimento ai più moderni mezzi di comunicazione, come ad esempio i siti *internet*. Questi, infatti, sono per loro natura in costante evoluzione, e costituiscono un veicolo "dinamico", per fornire agli investitori informazioni continuamente aggiornate, a differenza degli annunci pubblicitari tendenzialmente "statici" e non modificabili con pari frequenza.

Capo II Disposizioni particolari riguardanti quote o azioni di OICR

Sezione I Disposizioni comuni

Art. 21 *(Pubblicazione del prospetto informativo)*

1. Il prospetto informativo riguardante le sollecitazioni di cui all'articolo precedente è pubblicato con le modalità previste nell'articolo 8, **comma 1**, lett. a) e b), entro il giorno precedente l'inizio del periodo di adesione. In occasione della pubblicazione, l'offerente comunica alla Consob la data di inizio del periodo di adesione.

Commento:

La modifica è volta a precisare meglio il rinvio alle lettere a) e b) dell'art 8, operato dall'articolo in commento.

E' peraltro ovvio che l'art. 8, comma 1, lett. a) e b), richiamato dall'articolo in esame, consente di depositare copie del prospetto presso i collocatori anche tramite supporto informatico, fermo restando che la consegna al cliente andrà fatta su supporto cartaceo o mediante tecniche di comunicazione a distanza, secondo le modalità consentite.

Sezione II **Quote o azioni di OICR italiani o esteri non armonizzati**

Art. 24

(Aggiornamento del prospetto informativo relativo a quote o azioni di OICR aperti)

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo pubblicato relativo a quote o azioni di OICR italiani o esteri non armonizzati comporta il suo aggiornamento mediante pubblicazione **entro il giorno precedente la diffusione del prospetto aggiornato**:

a) di un supplemento da allegare al prospetto nei casi indicati nell'Allegato 1G;

b) della parte di prospetto informativo modificata **o del modulo di sottoscrizione**, negli altri casi.

2. La parte di prospetto **o il modulo di sottoscrizione** modificati possono essere diffusi, con le eventuali modifiche richieste dalla Consob, decorso il termine di venti giorni dalla sua --comunicazione.

3.[immutato]

4.[immutato]

5.[immutato]

Commento:

E' stata uniformata la tempistica di pubblicazione degli aggiornamenti dei prospetti con quella prevista dall'art. 21 per la pubblicazione del prospetto originario. Si è provveduto inoltre a precisare che tra i documenti soggetti ad aggiornamento è compreso anche il modulo di sottoscrizione.

Sezione III **Quote o azioni di OICR esteri armonizzati**

Art. 26

(Aggiornamento del prospetto informativo)

1. Se al prospetto riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, ricevuto o approvato dall'autorità estera, sono apportate variazioni, il prospetto aggiornato o l'eventuale supplemento è tempestivamente **depositato presso** ~~trasmesso~~ ~~al~~ la Consob unitamente alla versione in lingua italiana e ad una attestazione di vigenza dell'autorità estera. Il prospetto aggiornato in lingua italiana è contestualmente messo a disposizione presso i soggetti incaricati del collocamento, **senza attendere la pubblicazione dell'eventuale aggiornamento del documento integrativo**.

2. Alle variazioni riguardanti il documento integrativo ed il modulo di sottoscrizione si applica l'articolo 24, commi 1 e 2. Se le variazioni riguardano il modulo organizzativo, l'aggiornamento è autorizzato entro il termine previsto nella Sezione IV del regolamento della Banca d'Italia. **Se le predette variazioni sono contestuali a quelle del prospetto depositato in forza del comma 1, la Consob può richiedere che esse siano comunicate al pubblico, con le opportune modalità, anche prima della pubblicazione del documento integrativo aggiornato.**

3. Le variazioni del prospetto informativo che riguardano **l'identità del gestore**, le caratteristiche essenziali dell'investimento o che comportano l'aumento delle spese applicabili ai partecipanti in misura superiore al venti per cento sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione alla Consob.

Commento:

Al comma 1 viene precisato che la "trasmissione" alla Consob del prospetto informativo aggiornato o dell'eventuale supplemento è finalizzata alla pubblicazione mediante deposito e che pertanto, nelle more dell'aggiornamento della documentazione d'offerta, occorre comunque depositare il prospetto informativo. E' peraltro attribuito alla Consob il potere di richiedere la comunicazione anticipata al pubblico delle innovazioni introdotte che incidono sul documento integrativo/modulo di sottoscrizione, in modo da rendere possibile un'immediata informazione degli investitori interessati.

Infine, si è aggiunto al comma 3 il riferimento alla "identità del gestore" tra le variazioni del prospetto informativo oggetto di comunicazione tempestiva ai sottoscrittori in analogia con quanto previsto dall'art. 24, comma 4, per gli OICR italiani.

Art. 27
(*Obblighi informativi*)

1.[immutato]

2.[immutato]

3.[immutato]

4. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri comunicano alla Consob i parametri oggettivi di riferimento che intendono utilizzare negli eventuali annunci pubblicitari indicandone i criteri di elaborazione ed i luoghi dove possono essere reperite le relative valorizzazioni.

Commento:

La necessità di comunicare il *benchmark* da utilizzare per la eventuale diffusione di annunci pubblicitari è in linea con quanto previsto in materia di controlli sull'attività pubblicitaria ed assicura il principio di parità di trattamento. La rilevanza del parametro di riferimento, tuttavia, è più limitata rispetto a quanto previsto per gli OICR italiani. Il *benchmark* verrebbe utilizzato, infatti, esclusivamente per la eventuale diffusione di annunci pubblicitari, onde consentirne la comparabilità con i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto. Sarà, pertanto, possibile raffrontare il rendimento ottenuto dal singolo OICR con la *performance* del *benchmark* prescelto. Si ritiene infine opportuno che l'Autorità di vigilanza conosca i criteri utilizzati per la costruzione degli indici che costituiscono i parametri di riferimento, nonché le relative fonti informative dalle quali è possibile evincerne la valorizzazione.

Art. 28
(*Investitori professionali*)

1. Se la commercializzazione di quote o azioni di OICR esteri armonizzati è rivolta solo agli investitori definiti dall'articolo 31, comma 2, del regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, si applica esclusivamente l'obbligo di pubblicazione del valore della quota o della azione previsto dall'articolo 27, comma 3. ~~In tale caso non è consentito lo svolgimento di attività pubblicitaria.~~

2. Prima di procedere alla commercializzazione in Italia gli OICR esteri di cui al comma 1 devono trasmettere alla Consob, ove esistente, il prospetto informativo pubblicato nel paese di origine.

Commento:

L'eliminazione del divieto di svolgimento di attività pubblicitaria per gli OICR esteri armonizzati riservati ai soli "operatori qualificati" ha la sua ragion d'essere nella necessità di garantire la parità di trattamento rispetto agli OICR italiani per i quali l'attività pubblicitaria non trova limitazione. Più in generale, l'eliminazione del divieto è poi coerente con il nuovo modello di vigilanza sull'attività pubblicitaria relativa agli OICR offerti in Italia.

L'introduzione del secondo comma si rende opportuna onde acquisire un'idonea conoscenza delle caratteristiche dei prodotti comunque commercializzati in Italia.

Capo IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 33
(*Casi di inapplicabilità*)

1. [immutato]

2. Le disposizioni previste dall'articolo 94, commi 1 e 3, del Testo Unico e dagli articoli 4, 7,11, comma 2 e 19, comma 1, del presente regolamento non si applicano alle sollecitazioni:

a) aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate;

b) aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili diffuse;

c) aventi ad oggetto prodotti finanziari di ammontare complessivo non superiore a 5.000.000 di euro;

d) rivolte ai dipendenti, ex dipendenti e agenti delle società indicate nella lettera g) del comma precedente nonché ai soggetti ad esse legati da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Alle sollecitazioni indicate nella lett. a) del comma precedente non si applica inoltre l'articolo 13, comma 8; a quelle indicate nella lett. b) non si applica l'articolo 13, commi 7 e 8 e a quelle indicate nella lett. d) non si applicano gli articoli 8, comma 1, lett. c) e 13, commi 7 e 8. **Nelle stesse sollecitazioni il termine previsto dall'articolo 8, comma 1 è ridotto ad un giorno** e l'emittente comunica alla Consob, entro trenta giorni dalla conclusione della sollecitazione, il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato.

4. Nelle sollecitazioni indicate dal comma 2, lett. d), il prospetto informativo di emittenti con azioni quotate in mercati regolamentati di Stati appartenenti all'OCSE è redatto secondo gli schemi applicabili agli emittenti quotati in Italia.

Commento:

Comma 3

In base alle vigenti disposizioni la procedura di pubblicazione del prospetto relativo alle ipotesi di sollecitazione indicate nel comma 2 dell'art. 33, è la medesima prevista per tutti i casi di sollecitazione.

La scelta di fissare a 5 giorni prima dell'inizio dell'offerta la data entro la quale il prospetto deve essere messo a disposizione degli investitori, è volta a consentire agli investitori medesimi di prendere adeguatamente visione del prospetto informativo prima di compiere le proprie scelte in merito all'investimento proposto. La ridotta durata del periodo di adesione della maggior parte delle operazioni di sollecitazione, di norma due giorni, non appare infatti sufficiente a garantire che gli investitori possano utilmente leggere un documento complesso quale è il prospetto informativo.

Ciò considerato, nei casi in cui il periodo di adesione ha una maggiore durata non si riscontrano motivi ostativi alla previsione di un termine più breve rispetto all'inizio dell'offerta per la pubblicazione del prospetto informativo.

Per quelle operazioni di sollecitazione in cui, per legge o per prassi, il periodo di adesione è tale da consentire la sopra indicata finalità a favore degli investitori (offerte in opzione ai soci, la cui durata è fissata per legge in quindici giorni e offerte ai dipendenti, che solitamente durano diverse settimane) il termine di 5 giorni è ridotto ad un solo giorno.

Comma 4

In applicazione dell'art. 5 dello stesso regolamento emittenti, anche per i casi di c.d. esenzione parziale, il prospetto informativo è redatto secondo gli schemi indicati nell'allegato 1B, schemi che prevedono semplificazioni per le offerte effettuate da emittenti con strumenti finanziari quotati in Italia. Pertanto, laddove l'emittente non sia quotato in Italia, le offerte di azioni ai dipendenti presuppongono la redazione di un prospetto c.d. completo.

Tale circostanza, come è stato segnalato da numerosi emittenti, costituisce onere particolarmente gravoso per quelle società estere che, essendo quotate nel mercato di appartenenza, in occasione di offerte ivi effettuate diffondono un prospetto c.d. semplificato. Ora, se per le società emittenti quotate nei paesi membri UE alcune difficoltà operative possono essere superate mediante il ricorso alla procedura di mutuo riconoscimento, per gli emittenti quotati in altri paesi (si pensi per esempio agli USA), la disciplina attuale, imponendo la redazione di

un prospetto "completo", potrebbe indurre questi ultimi ad escludere i dipendenti italiani dai piani di *stock option*.

La modifica in oggetto consente dunque agli emittenti quotati in paesi aderenti all'OCSE di redigere, in occasione delle offerte rivolte ai dipendenti italiani, il prospetto informativo in base allo schema che sarebbe applicabile se l'emittente fosse quotato in Italia: in tal modo, si tiene conto delle esigenze sopra rappresentate e si assicura nel contempo adeguata tutela informativa agli investitori/dipendenti italiani.

PARTE III EMITTENTI

TITOLO I PROSPETTO DI QUOTAZIONE

Capo I Disposizioni generali

Art. 53
(Contenuto del prospetto)

1. Il prospetto di quotazione è redatto secondo gli schemi indicati nell'Allegato 1B. Si applicano le disposizioni dell'art. 5, ~~comma 4 e~~ **comma 5**.

Art. 57
(Esenzione dalla redazione del prospetto)

1. Qualora nei sei **dodici** mesi precedenti la data della domanda sia stato pubblicato un prospetto informativo **trasmesso ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del Testo Unico** ~~relativo ad una sollecitazione sui o un prospetto di quotazione relativi ai medesimi strumenti finanziari, comunicata ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del Testo Unico, ovvero contenenti informazioni equivalenti a quelle richieste dal~~ **prospetto di quotazione applicabile secondo gli schemi dell'allegato 1B**, ~~la Consob può consentire, in luogo di un nuovo prospetto, che il prospetto già pubblicato sia~~ gli emittenti possono, in luogo di un nuovo prospetto, utilizzare il prospetto già pubblicato, corredato di una nota contenente l'aggiornamento delle informazioni, e le integrazioni riguardanti eventi significativi accaduti successivamente **nonché, se del caso, le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della domanda**. In tal caso il prospetto è reso pubblico nei termini e con le modalità previsti dall'art. 56. **La Consob può comunque richiedere la predisposizione di un nuovo prospetto per le finalità indicate dall'art. 94, comma 2, del Testo Unico.**

2. [immutato]

3. Qualora un emittente, con azioni negoziate da almeno due anni in un mercato regolamentato ~~italiano~~ **italiano** ~~diverso dalla borsa~~, presenti la domanda per la quotazione ~~in borsa~~ **in altro mercato regolamentato italiano** delle azioni ~~eo~~ di altri strumenti finanziari, la Consob può esentare, in tutto o in parte, l'emittente dalla redazione del prospetto se lo stesso abbia già pubblicato un prospetto contenente informazioni equivalenti a quelle dell'Allegato 1B.

4. [immutato]

Commento:

In base al combinato disposto dell'art. 53 e dell'art. 5, comma 4, del vigente regolamento qualora nei dodici mesi precedenti la domanda di ammissione a quotazione lo stesso emittente abbia pubblicato un prospetto informativo o di quotazione, tale prospetto può essere riutilizzato come prospetto di quotazione (per gli stessi o altri strumenti finanziari) purché lo stesso venga integrato con una nota relativa alle caratteristiche degli strumenti oggetto di quotazione e le informazioni sull'emittente siano, se del caso, integrate e/o aggiornate.

Disposizione dal contenuto simile ancorché dall'ambito applicativo più ristretto è quella dell'art. 57, comma 1, che prevede la possibilità di non redigere il prospetto di quotazione qualora nei sei mesi precedenti sia stato pubblicato un prospetto informativo relativo ai medesimi strumenti finanziari per i quali si richiede la quotazione.

Dal confronto fra le due disposizioni (cfr. tabella successiva) emerge una pressoché totale sovrapposizione delle due norme.

Aspetto interessato	Art. 5, c. 4 e Art. 53	Art. 57, c. 1
Prospetto utilizzabile	Prospetto di sollecitazione o quotazione	Prospetto di sollecitazione
Tempi entro i quali deve essere presentata la domanda di ammissione	12 mesi	6 mesi
Strumenti finanziari oggetto della domanda di ammissione	anche diversi da quelli oggetto del precedente prospetto purché emessi dallo stesso emittente	medesimi strumenti
Soggetto cui è rimessa la scelta di usufruire della esenzione	emittente	consentita dalla Consob
Contenuto della nota	aggiornamento e integrazione delle informazioni, caratteristiche dei nuovi prodotti	aggiornamento delle informazioni e integrazioni riguardanti eventi significativi accaduti successivamente

Con la modifica proposta si elimina nell'art. 53 il richiamo al comma 4 dell'art. 5 e si integra l'art. 57 (che nell'attuale formulazione riguarda solo l'utilizzo di prospetti informativi aventi ad oggetto i medesimi strumenti finanziari) prevedendo l'utilizzo anche di precedenti prospetti di quotazione e stabilendo che i prospetti (informativi e di quotazione) possano riguardare anche strumenti finanziari diversi purché contengano informazioni equivalenti. Tale ultima precisazione si rende necessaria al fine di evitare che un prospetto di offerta pubblica di obbligazioni (redatto secondo lo schema 3) possa essere utilizzato per una successiva quotazione di azioni emesse dallo stesso emittente (che richiederebbe il più completo schema n. 1).

Va da sé che consentendo l'utilizzo di un prospetto redatto per strumenti finanziari diversi da quelli per i quali si richiede l'ammissione, esso dovrà in tal caso essere integrato delle informazioni relative alle caratteristiche di tali strumenti finanziari.

Avuto infine riguardo all'arco temporale entro il quale la domanda di ammissione deve essere presentata rispetto alla pubblicazione del precedente prospetto, questo è stato fissato nel termine massimo di 12 mesi. La garanzia di un adeguato aggiornamento delle informazioni fornite agli investitori è comunque assicurata dal contenuto della nota nella quale vanno inserite "le integrazioni riguardanti eventi significativi accaduti successivamente".

Per completezza di illustrazione si riporta di seguito la tabella di cui sopra integrata con una colonna recante i dati risultanti dalla nuova disciplina dell'art. 57.

Aspetto interessato	Art. 5, c. 4 e Art. 53	Art. 57, c. 1	Nuovo art. 57, c.1
Prospetto utilizzabile	Prospetto di sollecitazione o quotazione	Prospetto di sollecitazione	Prospetto di sollecitazione o quotazione
Tempi entro i quali deve essere presentata la domanda di ammissione	12 mesi	6 mesi	12 mesi
Strumenti finanziari oggetto della domanda di ammissione	anche diversi da quelli oggetto del precedente prospetto purché emessi dallo stesso emittente	medesimi strumenti	medesimi strumenti o altri strumenti purché il prospetto contenga informazioni equivalenti a quelle richieste dal prospetto di quotazione applicabile
Soggetto cui è rimessa la scelta di usufruire dell'esenzione	emittente	Consob	emittente. La Consob può richiedere un nuovo prospetto
Contenuto della nota	aggiornamento e integrazione delle informazioni, caratteristiche dei nuovi prodotti	aggiornamento delle informazioni e integrazioni riguardanti eventi significativi accaduti successivamente	aggiornamento delle informazioni, integrazioni riguardanti eventi significativi accaduti successivamente, nonché, se del caso, le caratteristiche degli

			strumenti finanziari oggetto della domanda
--	--	--	--

Quanto **all'art. 57, comma 3**, del regolamento, la norma prevede la possibilità per la Consob di esentare in tutto in parte dalla redazione del prospetto di quotazione quegli emittenti le cui azioni siano già quotate su di un altro mercato regolamentato da almeno due anni e che intendano quotarsi in borsa. Al riguardo si ravvisa l'opportunità di specificare, conformemente a quanto indicato all'art. 6, comma 1, n. 5 della direttiva n.80/390/EC (in base al quale la quotazione in borsa deve essere richiesta nello stesso Stato membro), che il mercato regolamentato di provenienza deve essere italiano.

Art. 58
(Riconoscimento del prospetto)

1. La Consob autorizza a condizione che:

- a) [immutato]
- b) [immutato]
- c) la domanda di quotazione sia presentata nei tre mesi successivi alla sollecitazione **o alla quotazione;**

[.....]

Commento:

L'articolo in esame indica le condizioni necessarie per il riconoscimento reciproco dei prospetti come prospetti di quotazione. Tra queste è disposto che la domanda di quotazione sia presentata nei tre mesi successivi alla sollecitazione.

Considerato che nella prassi anche nel caso di riconoscimento di prospetti di quotazione l'espressione "a data ravvicinata", prevista dall'art. 24-ter della direttiva 80/390/EC, è stata intesa nel senso di "non superiore a tre mesi", si precisa che il termine di tre mesi va calcolato, a seconda del caso applicabile, dalla sollecitazione o dalla quotazione.

ALLEGATO 1
SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO E PROSPETTO DI QUOTAZIONE

Allegato 1A

Documentazione da allegare alla comunicazione

A) SOLLECITAZIONI AVENTI AD OGGETTO PRODOTTI FINANZIARI DIVERSI DA QUOTE O AZIONI DI OICR O DA AZIONI DI FONDI APERTI

Alla comunicazione sono allegati:

[immutato]

~~o) in caso di emittente estero, l'attestazione dell'avvenuto rilascio da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del Testo Unico, della dichiarazione di equipollenza dei principi di revisione adottati (ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli raccomandati in Italia~~
l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi:

-- la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano;

a) la sostanziale equivalenza dei principi di revisione adottati (ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli raccomandati dalla Consob.

[immutato]

Commento

Si tratta di modifiche di carattere redazionale che non modificano la sostanza delle norme, ma che ne migliorano la comprensione. Si fa inoltre presente che la norma attualmente contenuta nell'Allegato 1A e [nell'Allegato 1I] non risulta esauriente, in quanto non contiene il riferimento ai requisiti di indipendenza del revisore.

ALLEGATO 1B

Parte seconda: struttura dello schema 1 e dimostrazione della "scissione"

SCHEMA 1

[immutato]

~~D) INFORMAZIONI DI SINTESI SUL PROFILO DELL'OPERAZIONE E DELL'EMITTENTE~~

~~D.1— Sintesi dei dati rilevanti relativi alla sollecitazione~~

~~D.2.— Dati finanziari selezionati relativi all'emittente~~

D) INFORMAZIONI DI SINTESI SUL PROFILO DELL'EMITTENTE E DELL'OPERAZIONE

D.1) L'emittente

D.2) L'offerta

D.3) Dati contabili e moltiplicatori

[immutato]

Parte terza: Schemi di prospetto

SCHEMA 1

La lett. D) dello schema è sostituita dalla seguente:

D) INFORMAZIONI DI SINTESI SUL PROFILO DELL'EMITTENTE E DELL'OPERAZIONE

CLAUSOLE GENERALI

1) Il presente schema è meramente esemplificativo; dovranno pertanto essere inserite tutte le informazioni rilevanti e necessarie ai fini di una completa descrizione dell'emittente e dell'operazione, anche qualora detti elementi informativi non siano ricompresi tra quelli di seguito indicati.

2) Per ciascuno degli argomenti trattati nella sintesi dovrà essere inserito un rinvio al relativo capitolo di dettaglio all'interno del prospetto informativo.

* * *

Le informazioni sintetiche di seguito riportate devono essere esaminate congiuntamente a quelle più analitiche contenute all'interno del prospetto informativo.

Indicare i nominativi e/o le denominazioni dei soggetti che partecipano all'operazione nonché il ruolo rispettivamente svolto (ad es. emittente, proponente, responsabile del collocamento, *sponsor*, specialista, società di revisione, etc..).

D.1) L'emittente

Storia e attività dell'emittente:

1.1 - data di costituzione ed evoluzione dell'emittente e del gruppo; per le società di recente costituzione, nonché per quelle che hanno subito negli ultimi tre esercizi modifiche sostanziali nella loro struttura economico patrimoniale descrivere tali eventi e collegarli con la presentazione nel prospetto informativo di schemi contabili pro-forma in modo da rappresentare agli investitori l'andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'emittente quale si sarebbe configurato se

l'emittente stesso avesse conseguito l'assetto (inteso anche come area di consolidamento) che lo caratterizza al momento dell'operazione all'inizio del periodo cui si riferiscono le informazioni presentate;

1.2 - organigramma del gruppo;

1.3 - breve descrizione del *business* e dei settori di attività in cui opera l'emittente;

1.4 - ripartizione del fatturato dell'ultimo triennio per settori di attività e per area geografica in forma tabellare;

1.5 - composizione percentuale del fatturato dei primi tre e dei primi dieci clienti;

1.6 - grado di autonomia gestionale da fornitori e finanziatori.

Evoluzione dell'attività:

1.7 - programmi futuri e strategie;

1.8 - investimenti effettuati e programmati correlati alla strategia di sviluppo dell'emittente.

D.2) L'offerta

Riportare, se del caso, gli estremi del provvedimento di quotazione nonché gli impegni assunti dall'emittente, dallo *sponsor*, dagli azionisti e/o da altri soggetti nei confronti della società di gestione del mercato.

Indicare:

- la natura dell'operazione, citando l'eventuale delibera di aumento di capitale;
- le suddivisioni dell'offerta globale individuando i destinatari delle stesse;
- le modalità di comunicazione del consorzio di collocamento;
- le modalità di determinazione e comunicazione del prezzo di offerta e l'entità dello sconto eventualmente stabilito per singole *tranches* della stessa;
- gli incentivi all'acquisto previsti per la sollecitazione;
- le principali informazioni inerenti lo svolgimento dell'offerta, quali, ad esempio:
 - le modalità di adesione e l'irrevocabilità di quest'ultima;
 - l'eventuale previsione del divieto di doppie sottoscrizioni, con le relative conseguenze in caso di violazioni;
 - la possibilità di chiusura anticipata, proroga, revoca o ritiro dell'offerta, con l'indicazione delle modalità e dei termini di comunicazione al pubblico di tali eventi;
 - l'eventuale previsione di un riparto;
- ove prevista, l'opzione di acquisto/sottoscrizione riservata agli investitori istituzionali;
- l'esistenza di accordi di *lock-up*;
- la stima del ricavo netto(1) dell'offerta per l'emittente, analizzato nelle principali destinazioni che ad esso si intende assegnare. Ove l'emittente non abbia specifici piani circa la destinazione del ricavo dell'offerta, devono essere indicate le motivazioni per le quali l'operazione viene effettuata. Se il ricavo dell'offerta è destinato, direttamente o indirettamente, all'acquisto di attività non rientranti nella gestione ordinaria, fornire una breve descrizione di tali attività e del loro costo. Inoltre, ove si preveda che tali attività vengano acquisite da parti correlate, devono essere specificati i soggetti da cui le stesse saranno acquisite ed i criteri di determinazione del prezzo di acquisto. Qualora il ricavo dell'offerta venga destinato alla riduzione o alla estinzione di taluni debiti finanziari, indicare gli effetti economici e finanziari connessi con i minori oneri derivanti dalla riduzione dell'indebitamento.

Tabelle riassuntive

Azionariato

Fornire, sotto forma di tabella, l'indicazione dei soggetti che possiedono direttamente o indirettamente strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale, riportando per ciascuno di essi la percentuale di partecipazione e il numero di strumenti finanziari posseduti. Fornire inoltre le stesse informazioni con riferimento all'evoluzione dell'azionariato a seguito dell'offerta e dell'eventuale esercizio dell'opzione di acquisto/sottoscrizione.

Fornire indicazioni circa il mantenimento o l'eventuale modifica della posizione di controllo dell'emittente a seguito della sollecitazione.

Menzionare l'esistenza di accordi sull'emittente rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico.

Calendario dell'operazione

Fornire sotto forma di tabella le date di:

- inizio e termine della sollecitazione;
- comunicazione del prezzo di offerta(2);
- comunicazione delle assegnazioni;
- pagamento;
- eventuale previsione di inizio delle negoziazioni.

Dati relativi all'operazione

Fornire sotto forma di tavola, ove disponibili, le seguenti informazioni:

- prezzo di offerta o *range* di prezzo;
- lotto minimo di negoziazione e/o sottoscrizione;
- controvalore del lotto minimo(3);
- controvalore totale dell'offerta(4);
- numero degli strumenti finanziari offerti, distinti tra quelli emessi e/o ceduti;
- percentuale del capitale sociale dell'emittente rappresentata dagli strumenti finanziari complessivamente offerti;
- percentuale dell'offerta pubblica rispetto all'offerta globale;
- ammontare del capitale sociale post-offerta e numero delle azioni post-offerta;
- ammontare numero di azioni oggetto dell'eventuale opzione d'acquisto/sottoscrizione riservata agli investitori istituzionali;
- percentuale del capitale sociale dell'emittente rappresentata dagli strumenti finanziari oggetto dell'offerta globale e dell'opzione di sottoscrizione.

D.3) Dati contabili e moltiplicatori

Fornire, per ciascuno degli ultimi tre esercizi, il c/economico e lo stato patrimoniale riclassificati del triennio, così come riportato nel capitolo IV, eventualmente sintetizzato(5);

Ove nel prospetto siano riportati bilanci pro-forma allo scopo di riflettere modifiche sostanziali intervenute nella struttura patrimoniale dell'emittente, anche gli schemi contabili suddetti devono essere riesposti pro-forma.

Qualora l'esposizione limitata agli ultimi tre esercizi non dovesse essere sufficiente per consentire la percezione esatta del ciclo economico dell'emittente, gli schemi contabili riclassificati ed i dati finanziari selezionati devono essere riferiti ad almeno i cinque esercizi precedenti, salvo che l'emittente non abbia un più breve periodo di esistenza.

Infine, ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, gli schemi contabili riclassificati devono essere presentati anche in forma consolidata; tuttavia l'emittente può omettere i propri dati individuali ove dichiara che essi non forniscono alcuna significativa informazione aggiuntiva rispetto a quelli consolidati di gruppo.

Inoltre, ove nel prospetto sia inserita una situazione economica, patrimoniale e finanziaria infra annuale aggiornata, inserire schemi di c/economico e stato patrimoniale riclassificati consolidati aggiornati con riferimento a tale periodo interinale e i medesimi devono essere posti a confronto con i dati relativi al corrispondente periodo dell'esercizio precedente, salvo che ai fini della comparabilità non appaia sufficiente il confronto con i dati dell'intero esercizio.

Indicare la valorizzazione del capitale economico dell'emittente.

Inoltre dovranno essere inseriti i dati in merito a:

INDUSTRIALI ED ALTRE

- Cash flow
- Posizione/esposizione finanziaria netta
- Numero di azioni, rettificato per riflettere le variazioni del capitale sociale nel periodo considerato
- Dividendi per azione (o strumento finanziario rappresentativo del capitale)
- Risultato operativo per azione

- Risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale (considerando l'aliquota media degli ultimi tre esercizi) per azione(6)

- Risultato netto per azione
- Cash flow per azione
- Patrimonio netto per azione
- Moltiplicatori di prezzo quali *Price/Earning*, *Price/cash flow*, *Price/book value*, dell'emittente e dei comparables calcolati sulla base del prezzo di offerta, se indicato nel prospetto informativo, ovvero del range di prezzo o dell'intervallo di valorizzazione del capitale economico dell'emittente(7)

- Capitalizzazione ante offerta della società (calcolata sulla base del prezzo di offerta, del range di prezzo ovvero dell'intervallo di valorizzazione del capitale economico dell'emittente)(8)

- Grandezze significative (es. volumi, ordinativi, prezzi, ecc.) ovvero fattori chiave che possono incidere sulla gestione
- Numero dei dipendenti distinto tra Italia ed estero

BANCHE

- Patrimonio di vigilanza base (*tier 1*) e totale (*total capital*)
- *Free capita I*
- Coefficiente di solvibilità a confronto con il valore minimo di vigilanza
- Sofferenze lorde
- Sofferenze nette
- Incagli lordi
- Rettifiche di valore sui crediti
- Numero di azioni, rettificato per riflettere le variazioni del capitale sociale nel periodo considerato
- Dividendi per azione (o strumento finanziario rappresentativo del capitale)
- Risultato lordo di gestione per azione
- Risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale (considerando l'aliquota media degli ultimi tre esercizi) per azione(9)

- Risultato netto per azione
- Patrimonio netto per azione
- Moltiplicatori di prezzo quali *Price/Earning*, *Price/cash flow*, *Price/book value*, dell'emittente e dei comparables calcolati sulla base del prezzo di offerta, se indicato nel prospetto, del range di prezzo ovvero dell'intervallo di valorizzazione del capitale economico dell'emittente)(10)

- Capitalizzazione ante offerta della società (calcolata sulla base del prezzo di offerta, se indicato nel prospetto, del range di prezzo ovvero dell'intervallo di valorizzazione del capitale economico dell'emittente)(11)

- Grandezze significative (es. volumi, tassi, ecc.) ovvero fattori chiave che possono incidere sulla gestione
- Numero dei dipendenti distinto tra Italia ed estero

ASSICURAZIONI

- Totale riserve tecniche nette
- Raccolta indiretta
- *Embedded e appraisal value* (fornire al riguardo note metodologiche sul calcolo e sul significato)
- Numero di azioni, rettificato per riflettere le variazioni del capitale sociale nel periodo considerato
- Dividendi per azione (o strumento finanziario rappresentativo del capitale)
- Risultato della gestione tecnica per azione
- Risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale (considerando l'aliquota media degli ultimi tre esercizi) per azione(12)
- Risultato netto per azione
- Patrimonio netto per azione
- Moltiplicatori di prezzo quali *Price/Earning*, *Price/cash flow*, *Price/book value*, dell'emittente e dei comparables calcolati sulla base del prezzo di offerta, se indicato nel prospetto, del range di prezzo ovvero dell'intervallo di valorizzazione del capitale economico dell'emittente(13)
- Capitalizzazione ante offerta della società calcolata sul prezzo di offerta, se indicato nel prospetto, del range di prezzo ovvero dell'intervallo di valorizzazione del capitale economico dell'emittente minimo e massimo di offerta(14)
- Grandezze significative (es. volumi, tariffe, premi incassati, ecc.) ovvero fattori chiave che possono incidere sulla gestione
- Numero dei dipendenti distinto tra Italia ed estero

* * *

Ove i dati sopra esposti non appaiano significativi, in luogo di essi devono essere forniti ulteriori dati per azione e moltiplicatori di prezzo ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza dell'emittente.

In calce a detta tabella dovranno essere poi indicati gli eventuali elementi che incidono sulla comparabilità ed intellegibilità dei dati esposti.

Riportare i rilevati ed i richiami di informativa dei revisori nonché notizie in merito all'esistenza della confort- letter sugli eventuali dati pro-forma.

Inserire, ove ne ricorrano i presupposti, tabelle rappresentative dell'andamento recente (dati trimestrali) confrontati con l'analogo dato dell'esercizio precedente.

Per le società con risultati storici in perdita, indicare l'anno di *break even* a livello di risultato netto di esercizio civilistico e consolidato dell'emittente nonché fatturato e investimenti corrispondenti, nonché le principali assunzioni alla base di tali dati.

Fornire, infine, la posizione finanziaria netta dell'emittente a data non anteriore a 60 gg. rispetto a quella del prospetto.

SCHEMA 2

Prospetto sollecitazione / quotazione azioni di emittenti quotati

Il contenuto dei capitoli corrispondenti alle successive lettere coincide con quello delle lettere previste dallo schema 1 relativo alle azioni degli emittenti non quotati, ad eccezione di quello delle lettere E, F, G, H, L, Q e S. **Per quanto riguarda la lettera D gli elementi informativi richiesti andranno inseriti ove applicabili.**

[immutato]

~~D) INFORMAZIONI DI SINTESI SUL PROFILO DELL'OPERAZIONE E DELL'EMITTENTE~~

~~D.1— Sintesi dei dati rilevanti relativi alla sollecitazione~~

~~D.2.— Dati finanziari selezionati relativi all'emittente~~

D) INFORMAZIONI DI SINTESI SUL PROFILO DELL'EMITTENTE E DELL'OPERAZIONE

D.1) L'emittente (con esclusione del punto D.1.1 dei dati di sintesi dello schema 1)

D.2) L'offerta

D.3) Dati contabili e moltiplicatori

[immutato]

COMMENTO

Lo schema sopra riportato va a sostituire il punto D dello schema 1 (relativo ai prospetti di sollecitazione/quotazione di azioni da parte di emittenti non quotati) denominato "Informazioni di sintesi sul profilo dell'operazione e dell'emittente".

In proposito, proprio in virtù della complessità e dell'incidenza delle modifiche apportate, si è ritenuto di non evidenziare queste ultime singolarmente ma di riformulare per intero il paragrafo in questione.

L'esigenza di inserire, nei dati di sintesi, informazioni più ampie di quelle originariamente richieste in sede di prima approvazione del Regolamento Emittenti, deriva dalla considerazione di due diverse finalità:

a) **rendere più agevole per il pubblico** l'acquisizione di informazioni ad oggi presenti, con un grado di approfondimento specialistico, in più parti del prospetto informativo;

b) **ottimizzare l'attività istruttoria** degli Uffici e della Commissione.

Quanto al **punto a)**, si osserva che l'introduzione di un paragrafo di sintesi che riassume i dati principali relativi sia all'emittente e alla sua attività che all'offerta e che, unitamente alla descrizione dei rischi di cui alle Avvertenze, sia suscettibile di una lettura autonoma rispetto al corpo del prospetto, è volta a consentire all'investitore di acquisire gli elementi informativi essenziali sull'operazione senza dover procedere ad una lettura completa del suddetto documento, permanendo tuttavia l'inscindibilità tra la sintesi e il prospetto medesimo.

In relazione a quest'ultimo aspetto si rammenta, in particolare, che detto paragrafo, pur contenendo informazioni simili a quelle previste nella nota informativa sintetica di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento emittenti, assume una valenza sostanzialmente diversa rispetto a quest'ultima, in quanto mentre la redazione della nota sintetica è prevista quale modalità alternativa di pubblicazione del prospetto rispetto alla procedura ordinaria,⁽¹⁵⁾ ed è pertanto assolutamente facoltativa⁽¹⁶⁾, l'inserimento dei dati di sintesi è richiesto obbligatoriamente dallo stesso schema di prospetto.

La presenza di un paragrafo di sintesi contenente informazioni sostanzialmente corrispondenti a quelle introdotte con la presente modifica regolamentare, è stato peraltro riscontrata anche in numerosi prospetti comunitari, utilizzati, tramite la procedura del mutuo riconoscimento, per l'effettuazione in Italia di offerte pubbliche.

Con riferimento **al punto b)**, si ritiene che la presenza di una sintesi nella quale sono rappresentate le informazioni principali afferenti l'attività, le caratteristiche economiche, patrimoniali e finanziarie e l'assetto proprietario dell'emittente, nonché i principali dati relativi all'offerta e alle modalità di svolgimento della stessa, possa utilmente costituire, insieme alle Avvertenze per l'investitore, il principale documento da presentare, per la discussione in Commissione, congiuntamente alla Relazione. Ciò consentirebbe, al contempo, di ridurre il numero degli allegati a detta Relazione, nonché di limitare l'esposizione descrittiva degli Uffici alle sole peculiarità e criticità dell'operazione.

* * *

Dal punto di vista analitico, le principali innovazioni introdotte nel paragrafo relativo ai dati di sintesi riguardano:

- 1) l'introduzione di **due clausole generali**;
- 2) la descrizione della **storia e dell'attività** dell'emittente nonché **dell'evoluzione** della stessa;
- 3) la descrizione dell'**offerta** e degli **assetti proprietari**;
- 4) l'esposizione dei **dati contabili** e dei **moltiplicatori**⁽¹⁷⁾.

Con riferimento al **punto 1)**, si rappresenta che la finalità perseguita dalle due clausole generali inserite preliminarmente alla puntuale indicazione delle informazioni richieste è, rispettivamente, quella di sottolineare il carattere assolutamente esemplificativo delle richieste medesime, e di ribadire la necessaria connessione che deve esistere tra il singolo argomento trattato a livello di sintesi e il relativo approfondimento presente all'interno del prospetto informativo.

Più specificatamente, la prima clausola evidenzia al redattore del prospetto la possibilità di inserire informazioni aggiuntive rispetto a quelle elencate, quando questo sia necessario per fornire una descrizione dell'emittente o dell'operazione più corretta ed esaustiva, con ciò attribuendo una precisa responsabilità in ordine alla scelta dei contenuti da riportare nel paragrafo in questione; la seconda clausola prescrive che per tutti gli argomenti trattati nella sintesi debba esserci un espresso rinvio al corrispondente capitolo di dettaglio del prospetto informativo medesimo.

Con riferimento al **punto 2)**, si è ritenuto **necessario implementare l'informativa descrivendo** la storia e l'evoluzione dell'emittente, anche con riferimento ad eventuali modifiche sostanziali intervenute nella struttura patrimoniale dello stesso, l'organigramma di gruppo, la descrizione del business e dei settori di attività in cui opera, la ripartizione del fatturato dell'ultimo triennio distinto per settori di attività e per area geografica, i programmi futuri e le strategie nonché gli investimenti effettuati e programmati correlati alla strategia di sviluppo, con elementi informativi in alcuni casi già previsti nella nota informativa sintetica ovvero inseriti *ex-novo*.

Riguardo al **punto 3**), si è ritenuto, da una parte, di confermare la scelta già operata in sede di prima stesura del Regolamento con riguardo all'indicazione, ove possibile mediante l'utilizzo di tabelle esplicative, dei principali dati afferenti l'operazione, sia dal punto di vista della tempistica che degli elementi quantitativi; dall'altra, è stata ampliata la descrizione dei soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella sollecitazione (quali, ad esempio, destinatari di *tranches* riservate, collocatori, etc), delle modalità di svolgimento della stessa (con l'indicazione, a titolo esemplificativo, delle modalità di adesione, della possibilità di chiusura anticipata, proroga, revoca o ritiro dell'offerta, etc), nonché di alcune previsioni particolarmente ricorrenti (quali l'esistenza di un'opzione di *greenshoe* o di accordi di *lock-up*).

E' stata inoltre introdotta una sezione specificatamente dedicata alla descrizione degli **assetti proprietari** dell'emittente richiedendo, oltre alle informazioni inerenti eventuali cambiamenti nel controllo dello stesso a seguito dell'offerta (già previste nel previgente schema):

- l'inserimento di una tabella che riporti i dati relativi all'evoluzione dell'azionariato conseguente all'effettuazione dell'operazione;

- la menzione dell'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico.

Quanto al **punto 4**) si è ritenuto si sostituire i dati economico e patrimoniali tratti dai bilanci con gli **schemi di c/economico e di stato patrimoniale riclassificati del triennio**, così come riportati nel capitolo IV del prospetto informativo. Si è ritenuto poi di mantenere l'informativa su alcuni dati finanziari tipici di ciascuna tipologia di azienda quali ad es: per le società industriali il cash flow e la posizione finanziaria netta, per le banche il Patrimonio di vigilanza, il Free Capital, il coefficiente di solvibilità, le sofferenze lorde, le sofferenze nette e gli incagli e per le società assicurative il totale delle riserve tecniche nette e l'*Embedded* e *appraisal value*.

Inoltre, si è ritenuto di mantenere l'informativa sui dati per azione (quali: il dividendo, il risultato lordo di gestione e il risultato ordinario dopo il prelievo fiscale), di inserire l'indicazione della valorizzazione del capitale economico dell'emittente e dei moltiplicatori (quali: *price/earning*, *price/cash flow* e *price/book value*) dell'emittente e dei *comparables* calcolati sulla base del prezzo di offerta, se indicato nel prospetto, del *range* di prezzo ovvero del suddetto intervallo di valorizzazione.

Infine, come novità rispetto alla previgente normativa, è stato previsto di implementare l'informativa, per le società con risultati storici in perdita⁽¹⁸⁾, con l'indicazione dell'anno di *break even* a livello di risultato netto di esercizio civilistico e consolidato dell'emittente, del fatturato e degli investimenti corrispondenti, nonché delle principali assunzioni alla base di tali dati.

* * *

Per quanto concerne gli altri schemi contenuti nell'allegato al Regolamento, si fa presente quanto segue:

- per lo **schema 2**, relativo ai prospetti di sollecitazione/quotazione di azioni di emittenti quotati, si ritiene di confermare la scelta già operata in sede di prima stesura del Regolamento emittenti circa la tendenziale applicabilità del paragrafo di sintesi previsto per lo schema 1. Ciò tenendo conto, da una parte, dell'esigenza di fornire comunque un'informativa sintetica relativa all'emittente e all'evoluzione dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari del triennio; dall'altra, della notevole semplificazione prevista all'interno del prospetto per gli emittenti quotati, sia con riferimento alla descrizione dell'attività (limitata al solo eventuale aggiornamento), sia in relazione alle informazioni relative al patrimonio e alla situazione finanziaria, ricavabili unicamente dalla documentazione presente in appendice e consistente nell'ultimo bilancio civilistico o consolidato dell'emittente.

Peraltro, in considerazione della natura delle nuove informazioni richieste dal paragrafo di sintesi dello schema 1, non tutte peraltro necessarie per un emittente già quotato, si è ritenuto di specificare nell'indice dello schema 2 quanto segue:

- vanno inseriti gli elementi informativi richiesti, solo ove applicabili nella fattispecie;

- è esplicitamente esclusa l'applicabilità del punto D 1.1.⁽¹⁹⁾.

- per gli **schemi 3 e 4** concernenti i prospetti di sollecitazione/quotazione di obbligazioni di emittenti non quotati e quotati, si ritiene di non dover apportare alcuna modifica al paragrafo di sintesi così come attualmente formulato; ciò in considerazione sia della scarsa rilevanza applicativa dei suddetti schemi, sia dell'eshaustività dei dati già richiesti rispetto alle esigenze informative accertate sulla base della prassi operativa esistente al riguardo.

Si fa presente, da ultimo, che la modifica regolamentare proposta comporterà la ridefinizione degli indici degli schemi **1 e 2**.

-
1. Calcolato sulla base del *range* di prezzo ovvero dell'intervallo di valorizzazione del capitale economico dell'emittente.
 2. In caso di *open price*, dovranno essere indicate le date di comunicazione del prezzo massimo e del prezzo definitivo.
 3. Qualora sia riportato un *range* di prezzo, calcolare il dato sulla base dello stesso.
 4. Qualora sia riportato un *range* di prezzo, calcolare il dato sulla base dello stesso.
 5. L'eventuale sintesi dovrà comunque riportare, per ciascun margine intermedio, le componenti - anche aggregate - del differenziale.
 6. Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del codice civile, che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre per componenti straordinarie di reddito si intende in via generale fare riferimento, oltre che al citato articolo, anche al principio contabile internazionale IAS n. 8 (*International Accounting Standards*).
 7. Qualora il prezzo massimo venga pubblicato mediante avviso integrativo, quest'ultimo dovrà contenere anche i moltiplicatori dell'emittente calcolati sulla base di tale prezzo, la capitalizzazione ed il controvalore massimo dell'offerta.
 8. Qualora il prezzo massimo venga pubblicato mediante avviso integrativo, quest'ultimo dovrà contenere anche i moltiplicatori dell'emittente calcolati sulla base di tale prezzo, la capitalizzazione ed il controvalore massimo dell'offerta.
 9. Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del codice civile, che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre per componenti straordinarie di reddito si intende in via generale fare riferimento, oltre che al citato articolo, anche al principio contabile internazionale IAS n. 8 (*International Accounting Standards*).
 10. Qualora il prezzo massimo venga pubblicato mediante avviso integrativo, quest'ultimo dovrà contenere anche i moltiplicatori dell'emittente calcolati sulla base di tale prezzo, la capitalizzazione ed il controvalore massimo dell'offerta.
 11. Qualora il prezzo massimo venga pubblicato mediante avviso integrativo, quest'ultimo dovrà contenere anche i moltiplicatori dell'emittente calcolati sulla base di tale prezzo, la capitalizzazione ed il controvalore massimo dell'offerta.
 12. Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del codice civile, che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre per componenti straordinarie di reddito si intende in via generale fare riferimento, oltre che al citato articolo, anche al principio contabile internazionale IAS n. 8 (*International Accounting Standards*).
 13. Qualora il prezzo massimo venga pubblicato mediante avviso integrativo, quest'ultimo dovrà contenere anche i moltiplicatori dell'emittente calcolati sulla base di tale prezzo, la capitalizzazione ed il controvalore massimo dell'offerta.
 14. Qualora il prezzo massimo venga pubblicato mediante avviso integrativo, quest'ultimo dovrà contenere anche i moltiplicatori dell'emittente calcolati sulla base di tale prezzo, la capitalizzazione ed il controvalore massimo dell'offerta.
 15. In particolare, la pubblicazione della nota informativa sintetica sostituisce la pubblicazione dell'avviso, consentendo che tra la pubblicazione medesima e l'inizio del periodo di adesione intercorrano tre giorni e non cinque.

16. Analoga facoltà era contemplata anche in vigenza della delibera n. 6430/92, dove, peraltro, in presenza di un obbligo di previa consegna del prospetto informativo quale condizione per la raccolta delle adesioni, la redazione e la consegna della nota informativa sintetica poteva sostituire tale adempimento. Si osserva che, intervenuta l'abrogazione dell'obbligo citato, modificato come diritto, per l'investitore, di ottenere copia del prospetto su richiesta, il ricorso alla redazione della nota informativa sintetica è stato ad oggi limitato alle sole operazioni di privatizzazione.

17. Per inciso si evidenzia che la successione delle informazioni sopra rappresentata, in parte diversa rispetto alla struttura adottata nel previgente schema, è conforme all'ordine espositivo adottato all'interno del prospetto ed è in linea con il contenuto dei nuovi dati richiesti con riferimento all'emittente.

18. Andamento economico negativo riscontrato principalmente, nella prassi operativa, dei prospetti informativi di quotazione al Nuovo Mercato.

19. Data di costituzione ed evoluzione dell'emittente e del gruppo; per le società di recente costituzione, nonché per quelle che hanno subito negli ultimi tre esercizi modifiche sostanziali nella loro struttura economico patrimoniale descrivere tali eventi e collegarli con la presentazione nel prospetto informativo di schemi contabili pro-forma in modo da rappresentare agli investitori l'andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'emittente quale si sarebbe configurato se l'emittente stesso avesse conseguito l'assetto (inteso anche come area di consolidamento) che lo caratterizza al momento dell'operazione all'inizio del periodo cui si riferiscono le informazioni presentate.

SCHEMA 8 (NUOVO)

PROSPETTO DI SOLLECITAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE DI DIRITTO ITALIANO DI TIPO APERTO(1)(2)

COPERTINA

Riportare la denominazione della SGR.

Inserire la seguente intestazione: <<Offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare ...>>, ovvero <<Offerta pubblica di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare appartenenti al sistema ... >>.

Inserire la seguente frase:

~~<<Prospetto informativo depositato presso la Consob in data >>~~

<<L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi..>>.

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: <<Il presente Prospetto si compone della "Parte I" (Caratteristiche del/dei fondo/fondi e modalità di partecipazione), della "Parte II" (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento e costi del/dei fondo/fondi) e del "Modulo di sottoscrizione">>.

PARTE I - CARATTERISTICHE DEL/DEI FONDO/FONDI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONI(3)

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

<<Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare ... >> ovvero <<Offerta pubblica di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare appartenenti al sistema ... >>.

<<Parte I - Caratteristiche del/dei fondo/fondi e modalità di partecipazione>>.

Inserire la seguente frase:

<<Prospetto informativo depositato presso la Consob in data

La presente Parte I ~~documento~~ è valida a decorrere dal...(4)

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SGR E IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione della società di gestione del risparmio e l'eventuale gruppo di appartenenza.

2. I SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE

Illustrare in sintesi i compiti svolti dalla banca depositaria, dai soggetti che procedono al collocamento e dalla società di revisione.

Indicare che il documento sui soggetti che partecipano all'operazione, ottenibile su richiesta, contiene ulteriori informazioni.

3. IL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE DI TIPO APERTO

Illustrazione sintetica della natura giuridica e delle finalità del fondo comune di investimento mobiliare di tipo aperto

4. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Indicare la stretta correlazione esistente tra l'andamento del valore della quota del fondo e del relativo mercato di investimento

Specificare che: <<**La partecipazione al/ai fondo/fondi comune di investimento è disciplinata dal regolamento di gestione che deve essere consegnato all'investitore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione**>>.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

5. POLITICA D'INVESTIMENTO E RISCHI CONNESSI SPECIFICI

Per ciascun ~~In ordine~~ al fondo illustrato nel prospetto, riportare:

- a) valuta di denominazione;
- b) finalità del fondo e in relazione ai potenziali destinatari(5) ;
- c) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore;
- d) grado di rischio connesso all'investimento nel fondo (6); e sintesi degli obiettivi di investimento del fondo, con particolare riguardo a:

- e.1) principali tipologie di strumenti finanziari;
- e.2) aree geografiche/mercati di riferimento;
- e.3) categorie di emittenti e/o settori industriali;
- e.4) specifici fattori di rischio (rilevanza degli investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; durata media finanziaria e merito creditizio minimo della componente obbligazionaria del portafoglio, se rilevante; evidenza degli investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti)(7) ;

f) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore (indicare la relazione esistente tra parametro di riferimento - benchmark - prescelto ed obiettivi del fondo; specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio);

~~d) descrizione sintetica del parametro di riferimento (c.d. "benchmark"), se indicato nel regolamento di gestione quale componente della politica di investimento del fondo;~~

g) destinazione dei proventi. Per i fondi a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalità di distribuzione, nonché le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.

~~Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Indicare la stretta correlazione esistente tra l'andamento del valore della quota del fondo e del relativo mercato di investimento.~~

~~Descrivere sinteticamente i rischi specifici connessi alla politica di investimento del fondo, con particolare riguardo alla tipologia di strumenti finanziari, alle aree geografiche, a particolari settori o tipologie di emittenti (8).~~

~~Inserire l'avvertenza <<Ulteriori informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale>>.~~

6. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (BENCHMARK)

~~Se non indicato nel regolamento di gestione quale componente della politica di investimento, descrizione sintetica del~~ Descrivere sinteticamente il parametro di riferimento (c.d. " benchmark") adottato per il ciascun fondo. ~~Occorre al riguardo indicare la relazione sistente tra tale benchmark e gli obiettivi del fondo.~~ (9) Il benchmark prescelto dovrà essere conforme ai principi previsti dall'art. 50, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522/98.

Qualora non sia possibile per uno o più fondi individuare un benchmark, indicare le ragioni di tale impossibilità.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE).

7. Oneri a carico del sottoscrittore e del fondo

7.1 Oneri a carico del sottoscrittore

Descrivere gli oneri a carico del sottoscrittore, con particolare evidenziazione delle commissioni di entrata, uscita e dei diritti fissi, delle facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi, beneficio di reinvestimento).

7.2 Oneri a carico del fondo

Descrivere i principali oneri a carico del fondo, con particolare riferimento alle commissioni di gestione ed alle relative modalità di determinazione(10). Rinviare, al riguardo, alla tabella contenuta nella Parte II.

8. Agevolazioni finanziarie

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e, se del caso, i destinatari cui le stesse sono riservate.

9. Servizi (eventuale)

Indicare i servizi previsti a favore del partecipante, evidenziandone le caratteristiche essenziali.

10. Prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo (eventuale)

Indicare i dati e le notizie di volta in volta necessari in relazione al tipo di prodotto abbinato alla quota. E' possibile illustrare sul prospetto solo prodotti strettamente connessi all'operatività del fondo.

9. Servizi/Prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo (eventuale)

Inserire puntuale rinvio alla disciplina contenuta in apposito documento disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento del fondo ad un conto corrente bancario è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione del fondo.

10. Regime fiscale

Indicare in estrema sintesi l'imposizione sul risultato di gestione del fondo. Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo. Riportare il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE/ RIMBORSO

11. Modalità di sottoscrizione delle quote

Indicare sinteticamente le modalità di sottoscrizione del fondo, facendo espresso rimando al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione al fondo, e specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.

Descrivere le modalità di sottoscrizione delle quote, con le relative caratteristiche essenziali(11) Inserire riferimenti alla compilazione e sottoscrizione del modulo ed al versamento del corrispettivo al fine dell'adesione al fondo e descrivere le modalità di inoltro del modulo stesso con il relativo mezzo di pagamento. Rinviare al modulo di sottoscrizione per l'indicazione dei mezzi di pagamento utilizzabili e della valuta riconosciuta agli stessi dalla banca depositaria. Descrivere la tempistica di valorizzazione dell'investimento (giorno di riferimento)(12) e, in ordine alle operazioni concluse fuori sede, la sospensiva di 7 giorni prevista dall'art. 30, comma 6 del Testo Unico, con le relative eccezioni. Ove del caso, inserire riferimenti anche a fondi non appartenenti allo stesso sistema/famiglia.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma.

12. Modalità di rimborso delle quote

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote detenute, le modalità di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso, i mezzi di pagamento con i quali lo stesso può essere effettuato ed i casi in cui ne è prevista la sospensiva, rinviando per gli eventuali oneri al par. 7.1.

Descrivere, qualora prevista, la possibilità del partecipante di richiedere il rimborso programmato e le relative modalità inserendo puntuali rinvii alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione del fondo.

Specificare i contenuti ed i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento.

13. Modalità di effettuazione delle operazioni successive alla prima sottoscrizione.

Riportare la facoltà riconosciuta al partecipante di effettuare versamenti successivi e operazioni di passaggio tra i fondi di cui al presente prospetto e disciplinati dal medesimo regolamento. Riferire tale facoltà anche ai fondi successivamente inseriti nel prospetto e per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa. Descrivere sinteticamente modalità e termini di esecuzione di tali operazioni, rinviando per gli

eventuali oneri al riguardo previsti al par. 7.1. Indicare che la sospensiva prevista dall'art. 30, comma 6 del Testo Unico non si applica a tali operazioni.

14. Operazioni di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza (eventuale)

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi delle quote.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

15. Valorizzazione dell'investimento

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota, con indicazione dei quotidiani sui quali detto valore è pubblicato. ~~Evidenziare che il valore dell'investimento effettuato si determina moltiplicando il numero delle quote detenute, comunicato con la lettera di conferma dell'investimento, per il valore corrente di ciascuna quota così come risulta dai giornali. Indicare altresì che il valore pubblicato è già al netto di qualsiasi onere a carico del fondo.~~

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione del fondo.

16. Informativa ai partecipanti

Specificare che la Società di gestione provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni riportate nella Parte II del Prospetto. Evidenziare che la società provvede a comunicare ai partecipanti le modifiche essenziali intervenute con riguardo al fondo. La società di gestione comunicherà ai partecipanti anche le caratteristiche dei nuovi fondi gestiti ed inseriti nel prospetto informativo precedentemente consegnato. Specificare che il partecipante può anche richiedere il prospetto riassuntivo della situazione quote detenute, nei casi previsti dall'art. 62, comma 4, lett. b), del regolamento Consob n. 11522/98.

17. Ulteriore informativa disponibile

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) regolamento di gestione del fondo;
- b) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva)(13);
- c) disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento ed ai criteri di valutazione del fondo;
- d) documento sui soggetti che partecipano all'operazione.
- e) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo (eventuale)

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

Precisare che i documenti contabili dei fondi sono altresì disponibili presso la società di gestione e presso la banca depositaria.

Specificare che la società può inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 16 e 17, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

~~Dichiarazione della SGR, con indicazione dei nomi e delle qualifiche dei soggetti che la sottoscrivono, redatta come segue:~~

<<La SGR si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto informativo >>.

Il Rappresentante legale

(Generalità e firma autografa)

PARTE II ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/ RENDIMENTO E COSTI DEL/DEI FONDO/FONDI(14)

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

<<Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare ... >> ovvero <<Offerta pubblica di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare appartenenti al sistema ... >>.

<<Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento e costi del fondo>>.

<<Il presente documento La presente Parte II è valida a decorrere dal.....(15)>>

~~1. Soggetti che intervengono nell'operazione e relativo ruolo~~

Inserire le seguenti indicazioni:

- a) ~~SGR e relativo gruppo di appartenenza;~~
- b) ~~società cui sono conferite deleghe gestionali di rilievo;~~
- c) ~~banca depositaria;~~
- d) ~~società di revisione(16);~~

1. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL FONDO

Riportare il nome del fondo e la relativa tipologia(17);

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo e del benchmark nel corso degli ultimi 10 anni solari(18). Evidenziare altresì il migliore e peggiore rendimento trimestrale (calcolato in base ai trimestri solari) nel corso del periodo di 10 anni preso in considerazione(19).

Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo e del benchmark nel corso dell'ultimo anno solare. Specificare che il rendimento futuro può discostarsi dall'andamento illustrato(20).

Riportare, su base media annua, il rendimento medio composto del fondo a confronto con il benchmark nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari(21)(22).

Inserire altresì i seguenti ulteriori dati: data di inizio del collocamento del fondo e periodo previsto di durata dello stesso; patrimonio netto; valore della quota a fine periodo(23)(24), indicazione dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione.

2. COSTI DEL FONDO

Riportare il rapporto percentuale, riferito singolarmente agli ultimi 3 anni solari, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Inserire una legenda che specifichi gli oneri presi in considerazione per effettuare tale calcolo (25). Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso

3. Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, informazioni o di invio della documentazione a disposizione

(Inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi ed il sito *internet* a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni).

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE(26)

Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal regolamento di gestione.

Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna dell'intero prospetto informativo (Parte I e II) e del regolamento di gestione del fondo nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione.

~~Indicare in sintesi la disciplina concernente i certificati rappresentativi delle quote (ed eventuali termini di sospensione della consegna).~~

~~Qualora sussista una previsione regolamentare in tal senso, inserire la seguente previsione: <<Il sottoscrittore, ove lo ritenga utile, può richiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza anche in un conto di deposito acceso presso il collocatore medesimo. La tenuta di tale conto è completamente gratuita/comporta per i sottoscrittori la corresponsione degli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni/comporta oltre alla corresponsione degli oneri fiscali i costi di tenuta del conto risultanti dal relativo contratto di deposito>>.~~

Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'art. 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi riportati sul prospetto.

DOCUMENTO SUI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE

Riportare la denominazione della Società di Gestione.
Inserire le seguenti indicazioni:

<<Documento sui soggetti che partecipano all'operazione>>

<<Il presente documento integra il contenuto del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare ... >>

<<La società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento. >>

<<Il presente documento è valido a decorrere dal ...[\(27\)](#). >>.

1. Società di Gestione del Risparmio

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una sintesi storica dell'operatività e del gruppo di appartenenza; sintesi delle attività effettivamente svolte; la sede sociale e quella amministrativa principale, se diversa; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e di controllo e dall'organo direttivo, al di fuori della società, allorché le attività stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri fondi gestiti.

2. Il fondo

Inserire le seguenti precisazioni in ordine al fondo oggetto di illustrazione: evidenziazione delle variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione; data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sul regolamento di gestione del fondo e relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; con riguardo al benchmark adottato per il fondo, descrizione dei criteri di costruzione del/degli indice/i che lo costituisce/costituiscono e i luoghi dove può essere reperita la relativa quotazione; società a cui, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestore al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con specificazione dell'oggetto della delega; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza

professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

3. Soggetti che procedono al collocamento

Elencare i soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee.

4. Banca Depositaria

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria; relativi oneri previsti dalla convenzione a carico del fondo.

5. Soggetti che procedono alla negoziazione

Indicare: i soggetti che eseguono sui diversi mercati le operazioni disposte per conto del fondo; le caratteristiche essenziali delle convenzioni contenenti elementi rilevanti ai fini dell'art. 49, comma 2, lett. b), del regolamento Consob n. 11522/98.

6. Società di revisione

Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, con riguardo sia al fondo che alla società di gestione; relativi oneri a carico del fondo.

7. Situazioni di conflitto di interessi

Indicare: gli eventuali limiti, inseriti nel regolamento di gestione del fondo ed ulteriori rispetto ai limiti quantitativi posti dalla legge e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, che la SGR, in ordine ai rapporti di gruppo, intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

Inserire infine le indicazioni, richieste dall'art. 49 del regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.

1. (nell' ipotesi in cui il presente schema sia utilizzato per redigere il prospetto informativo di due o più fondi che presentino caratteristiche sufficientemente omogenee da poter essere inclusi nel medesimo prospetto, ovvero nei casi di organismi multicompartimentali, occorre comunque evidenziare distintamente le specificità di ciascun fondo/comparto. Nella suddetta ipotesi, nonché nei casi di "società promotrice" distinta dalla SGR che svolge l'attività di "gestore", di offerta di quote con abbinati altri <<prodotti>> o <<servizi>>, di offerta di quote dei fondi di diritto estero <<non armonizzati>> di cui all'art. 42, comma 5, del Testo Unico, lo schema di prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

2. Tutte le pagine del prospetto devono essere redatte in modo da renderne agevole la lettura. La Parte I ed il modulo di sottoscrizione dovranno essere numerati, senza interrompere la numerazione tra i due documenti, in modo sequenziale e progressivo a partire dalla prima pagina di copertina della medesima Parte. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono i due documenti (ad esempio: pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, pagina 3 di 10...).

~~Nella redazione del prospetto informativo, è possibile utilizzare lo schema domanda/risposta o qualsiasi altra forma espositiva che, nel rispetto dell'ordine delle differenti sezioni dello schema di prospetto, garantisca una completa, chiara ed efficace presentazione delle informazioni.~~

~~3. E a inserire in apposita tasca da predisporre in seconda pagina di copertina.~~

4. In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della Parte I coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del prospetto conseguente a modifiche dei contenuti della Parte I, il relativo termine iniziale di validità coinciderà con la data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

~~5. (Occorre individuare quali sono le finalità che il sottoscrittore può perseguire tramite l'investimento nel fondo (ad esempio, "conservazione del capitale" tramite un fondo di liquidità Area Euro; "crescita del capitale" tramite un fondo azionario Europa).~~

6. Il grado di rischio, che deve essere stabilito avendo presente la volatilità del fondo (scostamento quadratico medio dei rendimenti settimanali) nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, del relativo benchmark, deve essere tradotto nel prospetto in termini descrittivi (ad esempio, "livello di rischio basso" per un fondo di liquidità Area Euro; "livello di rischio alto" per un fondo azionario Europa). Il profilo di rischio del prodotto potrà essere illustrato identificandolo con uno dei seguenti valori: basso, medio - basso, medio, medio - alto, alto e molto alto.

~~7. Evidenziare gli Stati, gli enti locali e gli organismi internazionali di carattere pubblico che emettono o garantiscono gli strumenti finanziari nei quali la società di gestione è stata autorizzata ad investire sino al 100% del patrimonio del fondo.~~

8. La descrizione dei rischi specifici deve essere effettuata anche tenendo conto dei fattori di rischio indicati nell'Allegato n. 3 al regolamento Consob n. 11522/98.

~~9. Il benchmark individuato corrisponde ai principi previsti dall'art. 50, comma 2, del regolamento Consob n. 11522/98. Qualora non sia possibile individuare un benchmark (ad esempio, per i fondi Globali ovvero, secondo altra terminologia, Flessibili), indicare le ragioni che hanno determinato tale rinuncia.~~

~~10. qualora l'ammontare della provvigione di gestione sia parametrato alla variazione registrata da un predeterminato parametro di riferimento, indicare il parametro di riferimento, sintetizzando le indicazioni relative al meccanismo di calcolo.~~

~~11. ad esempio, per i versamenti in unica soluzione occorrerà riportare l'importo minimo del versamento iniziale e di quelli successivi. Per i Piani di Accumulazione del Capitale, l'importo minimo, la frequenza ed il numero dei versamenti, la relativa durata.~~

~~12. Occorre al riguardo specificare in modo puntuale, ove possibile, i tempi previsti per l'effettuazione dell'operazione.~~

13. Evidenziare che, nel caso di due o più fondi illustrati nel medesimo prospetto, i partecipanti a ciascun fondo hanno diritto di richiedere anche le scritture contabili relative agli altri fondi offerti tramite il medesimo prospetto informativo.

~~14. a inserire in apposita "tasca" da predisporre in terza pagina di copertina.~~

15. In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della Parte II coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della Parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

~~16. In un prospetto relativo a più fondi, le indicazioni del soggetto a cui è stata delegata la gestione, della banca depositaria e della società di revisione, se diversi, vengono riportate in corrispondenza delle informazioni sul rischio/rendimento di ciascun fondo. In tal caso, il punto 1 rinvierà al punto 2 in ordine a tali contenuti.~~

17. Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativo, il comparto Assogestioni di appartenenza.

18 Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per i fondi valorizzati in un'altra valuta (ad esempio, il Dollaro), occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro.

19 Nel caso in cui il fondo sia operativo da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale periodo, con un minimo di 1 anno. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si deve procedere all'azzeramento delle performance passate. Analogamente, la società può richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso in cui sia totalmente variata la società che gestisce. Il benchmark andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto.

20 Il grafico dev'essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile l'andamento del fondo per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento del benchmark specificando che non è necessariamente indicativo delle future performance del fondo

21. Cfr. nota n. 19

22. Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore della quota e quello del benchmark riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a 3 e 5 anni, occorre altresì evidenziare che la

performance del fondo riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Detto benchmark può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo.

23. Cfr. nota n. 18.

24. 17 Quanto sopra esposto rappresenta il contenuto minimo del punto 1. Ulteriori contenuti, anche relativi ad una sintesi degli investimenti effettuati, possono essere riportati purché non compromettano l'adeguatezza dell'esposizione del profilo di rischio/rendimento del fondo.

25. Ove del caso, specificare che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che possono aver gravato sul patrimonio del fondo in forma implicita nei prezzi delle transazioni.

~~26. Da inserire in apposita "tasca" da predisporre in seconda pagina di copertina.~~

27 (I documento dev'essere predisposto per la prima volta in occasione della redazione del primo prospetto redatto in conformità al presente schema, con la medesima data di validità. Successivamente, il documento deve essere tempestivamente aggiornato al variare dei dati riportati. Il documento deve essere contestualmente inviato alla Consob, con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

SCHEMA 9 (NUOVO)

PROSPETTO DI SOLLECITAZIONE DI AZIONI DI SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV) (1) (2)

COPERTINA

Riportare la denominazione della SICAV.

Inserire la seguente intestazione: <<Offerta pubblica di azioni della società di investimento a capitale variabile ... Sicav>>

Inserire la seguente frase:

~~<<Prospetto informativo depositato presso la Consob in data>>~~

<<L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi..>>.

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: <<Il presente Prospetto si compone della "Parte I" (Caratteristiche della Sicav e modalità di partecipazione), della "Parte II" (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento e costi della Sicav) e del "Modulo di sottoscrizione">>.

PARTE I - CARATTERISTICHE DELLA SICAV E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE(3)

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

<<Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di azioni della società di investimento a capitale variabile ... Sicav >>

<<Parte I - Caratteristiche della Sicav e modalità di partecipazione >>.

Inserire la seguente frase:

<<Prospetto informativo depositato presso la Consob in data
La presente Parte I documento è valida a decorrere dal...(4) >>.

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

Indicare la denominazione della società di investimento a capitale variabile.

Illustrare in sintesi le caratteristiche e la natura giuridica della Sicav, con particolare riguardo alla delegabilità dei poteri di gestione.

2. i soggetti che partecipano all'operazione

Illustrare in sintesi i compiti svolti dalla banca depositaria, dai soggetti che procedono al collocamento e dalla società di revisione..

Indicare che il documento sui soggetti che partecipano all' operazione, ottenibile su richiesta, contiene ulteriori informazioni.

3. Rischi generali connessi alla partecipazione alla Sicav

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione alla Sicav, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Indicare la stretta correlazione esistente tra l'andamento del valore delle azioni della Sicav e del relativo mercato di investimento.

Specificare che: <<**La partecipazione alla Sicav è disciplinata dallo statuto sociale che deve essere consegnato all'investitore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione**>>.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

4. Politica d'investimento e rischi connessi specifici

In ordine alla Sicav illustrata nel prospetto, riportare per ciascun comparto descritto:

- a) valuta di denominazione;
- b) finalità della Sicav e in relazione ai potenziali destinatari (5);
- c) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore;
- d) grado di rischio connesso all'investimento nella Sicav (6);
- e) sintesi degli obiettivi di investimento della Sicav, con particolare riguardo a:
 - e.1) principali tipologie di strumenti finanziari;
 - e.2) aree geografiche/mercati di riferimento;
 - e.3) categorie di emittenti e/o settori industriali;
 - e.4) specifici fattori di rischio (rilevanza degli investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; durata media finanziaria e merito creditizio minimo della componente obbligazionaria del portafoglio, se rilevante; evidenza degli investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti)(7);
- f) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore (indicare la relazione esistente tra parametro di riferimento - benchmark - prescelto ed obiettivi della Sicav; specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio);
- ~~e) descrizione sintetica del parametro di riferimento (c.d. "benchmark"), se indicato nello statuto sociale quale componente della politica di investimento della Sicav;~~
- g) destinazione dei proventi. Per le Sicav a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalità di distribuzione, nonché le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.

~~Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione alla Sicav, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Indicare la stretta correlazione esistente tra l'andamento del valore delle azioni della Sicav e del relativo mercato di investimento.~~

~~Descrivere sinteticamente i rischi specifici connessi alla politica di investimento della Sicav, con particolare riguardo alla tipologia di strumenti finanziari, alle aree geografiche, a particolari settori o tipologie di emittenti (8).~~

Inserire l'avvertenza <<Ulteriori informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale>>.

5. Parametro di riferimento (benchmark)

~~Se non indicato nello statuto sociale quale componente della politica di investimento, descrizione sintetica de l~~
Descrivere sinteticamente il parametro di riferimento (c.d. "benchmark") adottato per il la Sicav. ~~Occorre al~~
~~riguardo indicare la relazione esistente tra tale benchmark e gli obiettivi della Sicav.~~(9) Il benchmark prescelto dovrà essere conforme ai principi previsti dall'art. 50, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522/98.

Qualora non sia possibile, per uno o più comparti, individuare un benchmark, indicare le ragioni di tale impossibilità.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE).

6. Oneri a carico del sottoscrittore e della Sicav

6.1 Oneri a carico del sottoscrittore

Descrivere gli oneri a carico del sottoscrittore, con particolare evidenziazione delle commissioni di entrata,

uscita e dei diritti fissi, delle facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra comparti, beneficio di reinvestimento).

6.2 Oneri a carico della Sicav

Descrivere i principali oneri a carico della Sicav, con particolare riferimento alle commissioni di gestione ed alle relative modalità di determinazione(10). Rinviare, al riguardo, alla tabella contenuta nella Parte II.

7. Agevolazioni finanziarie

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione alla Sicav, precisandone la misura massima applicabile e, se del caso, i destinatari cui le stesse sono riservate.

8. Servizi (eventuale)

Indicare i servizi previsti a favore del partecipante, evidenziandone le caratteristiche essenziali.

9. Prodotti abbinati alla sottoscrizione della Sicav (eventuale)

Indicare i dati e le notizie di volta in volta necessari in relazione al tipo di prodotto abbinato alle azioni. E' possibile illustrare sul prospetto solo prodotti strettamente connessi all'operatività della Sicav.

8. Servizi/Prodotti abbinati alla sottoscrizione della Sicav (eventuale)

Inserire puntuale rinvio alla disciplina contenuta in apposito documento disponibile su richiesta dell'investitore.

9. Regime fiscale

Indicare in estrema sintesi l'imposizione sul risultato di gestione della Sicav.

Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni alla Sicav.

Riportare il trattamento fiscale delle azioni di partecipazione alla Sicav in caso di donazione e successione.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/ RIMBORSO

10. Modalità di sottoscrizione delle azioni

Indicare sinteticamente le modalità di sottoscrizione della Sicav, facendo espresso rimando al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione alla Sicav, e specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.

Descrivere le modalità di sottoscrizione delle azioni, con le relative caratteristiche essenziali.(11)

Inserire riferimenti alla compilazione e sottoscrizione del modulo ed al versamento del corrispettivo al fine

dell'adesione alla Sicav e descrivere le modalità di inoltro del modulo stesso con il relativo mezzo di pagamento.

Rinviare al modulo di sottoscrizione per l'indicazione dei mezzi di pagamento utilizzabili e della valuta riconosciuta agli stessi dalla banca depositaria.

Descrivere la tempistica di valorizzazione dell'investimento (giorno di riferimento) (12) e, in ordine alle operazioni concluse fuori sede, la sospensiva di 7 giorni prevista dall'art. 30, comma 6 del Testo Unico, con le relative eccezioni. Ove del caso, inserire riferimenti anche a fondi non appartenenti allo stesso sistema/famiglia.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma.

11. Modalità di rimborso delle azioni

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle azioni detenute, le modalità di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso, i mezzi di pagamento con i quali lo stesso può essere effettuato ed i casi in cui ne è prevista la sospensiva, rinviando per gli eventuali oneri al par. 6.1.

Descrivere, qualora prevista, la possibilità del partecipante di richiedere il rimborso programmato e le relative modalità inserendo puntuali rinvii alla relativa norma contenuta nello statuto sociale della Sicav.

Specificare i contenuti ed i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento.

12. Modalità di effettuazione delle operazioni successive alla prima sottoscrizione.

Riportare la facoltà riconosciuta al partecipante di effettuare versamenti successivi e operazioni di passaggio tra i comparti di cui al presente prospetto e disciplinati dal medesimo statuto. Riferire tale facoltà anche ai comparti successivamente inseriti nel prospetto e per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa. Descrivere sinteticamente modalità e termini di esecuzione di tali operazioni, rinviando per gli

eventuali oneri al riguardo previsti al par. 6.1. Indicare che la sospensiva prevista dall'art. 30, comma 6 del Testo Unico non si applica a tali operazioni.

13. Operazioni di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza (eventuale)

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi delle azioni.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

14. Valorizzazione dell'investimento

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario dell'azione, con indicazione dei quotidiani sui quali detto valore è pubblicato. ~~Evidenziare che il valore dell'investimento effettuato si determina moltiplicando il numero delle azioni detenute, comunicato con la lettera di conferma dell'investimento, per il valore corrente di ciascuna quota così come risulta dai giornali. Indicare altresì che il valore pubblicato è già al netto di qualsiasi onere a carico della Sicav.~~

Per le ulteriori informazioni, indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nello statuto sociale della Sicav.

15. Intervento in assemblea

Descrivere in estrema sintesi il diritto riconosciuto al partecipante di intervenire e votare nelle assemblee della Sicav. Indicare le modalità con cui il partecipante può esercitare tale diritto. Evidenziare infine le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione con l'elenco delle materie da trattare in assemblea.

16. Informativa ai partecipanti

Specificare che la Sicav provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni riportate nella Parte II del Prospetto.

Evidenziare che la Sicav provvede a comunicare ai partecipanti le modifiche essenziali intervenute con riguardo all'investimento. La Sicav comunicherà ai partecipanti anche le caratteristiche dei nuovi comparti gestiti ed inseriti nel prospetto informativo precedentemente consegnato.

Specificare che ciascun partecipante può anche richiedere il prospetto riassuntivo della situazione azioni detenute, previsto dall'art. 62, comma 4, lett. b), del regolamento Consob n. 11522/98.

17. Ulteriore informativa disponibile

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) statuto sociale della Sicav;
- b) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva)(13);
- c) disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento ed ai criteri di valutazione della Sicav;
- d) documento sui soggetti che partecipano all'operazione.
- e) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione della Sicav (eventuale)

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

Precisare che i documenti contabili dei comparti sono altresì disponibili presso la sede della stessa e presso la banca depositaria.

Specificare che la società può inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 16 e 17, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

~~Dichiarazione della SICAV, con indicazione dei nomi e delle qualifiche dei soggetti che la sottoscrivono, redatta come segue:~~

<<La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto informativo >>.

Il Rappresentante legale

(Generalità e firma autografa)

PARTE II ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/ RENDIMENTO E COSTI DELLA SICAV(14)

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

<<Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di azioni della società di investimento a capitale variabile...Sicav>>

<<Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento e costi della Sicav>>.

<<~~Il presente documento~~ La presente Parte II è valida a decorrere dal.....((15)) >>.

~~1. Soggetti che intervengono nell'operazione e relativo ruolo~~

Inserire le seguenti indicazioni:

- a) ~~SICAV e relativo gruppo di appartenenza;~~
- b) ~~società cui sono conferite deleghe gestionali di rilievo;~~
- c) ~~banca depositaria;~~
- d) ~~società di revisione((16)).~~

1. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI/RENDIMENTO DELLA SICAV

Riportare il nome della Sicav e la relativa tipologia(17);

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo della Sicav e del benchmark nel corso degli ultimi 10 anni solari((18)). Evidenziare altresì il migliore e peggiore rendimento trimestrale (calcolato in base ai trimestri solari) nel corso del periodo di 10 anni preso in considerazione(19).

Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota della Sicav e del benchmark nel corso dell'ultimo anno solare. Specificare che il rendimento futuro può discostarsi dall'andamento illustrato((20)).

Riportare, su base ~~media~~ annua, il rendimento medio composto della Sicav a confronto con il benchmark nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari((21)) ((22)).

Inserire altresì i seguenti ulteriori dati: data di inizio del collocamento della Sicav e periodo previsto di durata dello stesso; patrimonio netto; valore della quota a fine periodo((23))((24)), indicazione dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione.

2. COSTI DELLA SICAV

Riportare il rapporto percentuale, riferito all'ultimo anno solare e agli ultimi 3 anni solari, fra il totale degli oneri posti a carico della Sicav ed il patrimonio medio dello stesso. Inserire una legenda che specifichi gli oneri presi in considerazione per effettuare tale calcolo ((25)). Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso

3. Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, informazioni o di invio della documentazione a disposizione

(Inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi ed il sito internet a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni).

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE(26)

Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dallo statuto sociale.

Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna dell'intero prospetto informativo (Parte I e II) e dello statuto sociale della Sicav nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione.

~~Indicare in sintesi la disciplina concernente i certificati rappresentativi delle azioni (ed eventuali termini di sospensione della consegna).~~

~~Qualora sussista una previsione statutaria in tal senso, inserire la seguente previsione: <<Il sottoscrittore, ove lo ritenga utile, può richiedere che le azioni di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza anche in un conto di deposito acceso presso il collocatore medesimo. La tenuta di tale conto è completamente gratuita/comporta per i sottoscrittori la corresponsione degli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni/comporta oltre alla corresponsione degli oneri fiscali i costi di tenuta del conto risultanti dal relativo contratto di deposito >>.~~

Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di la valuta.

Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'art. 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle azioni della Sicav riportate sul prospetto.

DOCUMENTO SUI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE

Riportare la denominazione della Sicav.

Inserire le seguenti indicazioni:

<<Documento sui soggetti che partecipano all'operazione >>

<<Il presente documento integra il contenuto del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di azioni della società di investimento a capitale variabile ... Sicav >>

<<La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento. >>

<<Il presente documento è valido a decorrere dal ...((27)). >>.

1. La SICAV

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una sintesi storica dell'operatività; sintesi delle attività effettivamente svolte; la sede sociale e quella amministrativa principale, se diversa; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale iniziale; gli azionisti che detengono una percentuale del capitale della società pari o superiore a quella prevista a norma dell'art.14, comma 2 del d.lgs.58/98; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei

componenti l'organo amministrativo; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e di controllo e dall'organo direttivo, al di fuori della società, allorché le attività stesse siano significative in relazione a quest'ultima.

2. La gestione della Sicav

Inserire le seguenti precisazioni in ordine alla Sicav oggetto di illustrazione: evidenziazione delle variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione; data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sullo statuto sociale della Sicav e relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; con riguardo al benchmark adottato per la Sicav, descrizione dei criteri di costruzione del/degli indice/i che lo costituisce/costituiscono e i luoghi dove può essere reperita la relativa quotazione; società a cui, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con specificazione dell'oggetto della delega; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

3. Soggetti che procedono al collocamento

Elencare i soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee.

4. Banca Depositaria

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria; relativi oneri previsti dalla convenzione a carico della Sicav.

5. Soggetti che procedono alla negoziazione

Indicare: i soggetti che eseguono sui diversi mercati le operazioni disposte per conto della Sicav; le caratteristiche essenziali delle convenzioni contenenti elementi rilevanti ai fini dell'art. 49, comma 2, lett. b), del regolamento Consob n. 11522/98.

6. SOCIETA' DI REVISIONE

Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, relativi oneri a carico della Sicav.

7. Situazioni di conflitto di interessi

Indicare: gli eventuali limiti, inseriti nello statuto sociale della Sicav ed ulteriori rispetto ai limiti quantitativi posti dalla legge e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, che la SICAV, in ordine ai rapporti di gruppo, intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

Inserire infine le indicazioni, richieste dall'art. 49 del regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.

1 Nell'ipotesi in cui il presente schema sia utilizzato per redigere il prospetto informativo di organismi multicompartimentali, occorre comunque evidenziare distintamente le specificità di ciascun comparto. Nella suddetta ipotesi, nonché nei casi di offerta di azioni con abbinati altri «prodotti» o «servizi», di offerta di azioni di Sicav di diritto estero "non armonizzate" di cui all'art. 50 del Testo Unico, lo schema di prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

2 Tutte le pagine del prospetto devono essere redatte in modo da renderne agevole la lettura. La Parte I ed il modulo di sottoscrizione dovranno essere numerati, senza interrompere la numerazione tra i due documenti, in modo sequenziale e progressivo a partire dalla prima pagina di copertina della medesima Parte. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono i due documenti (ad esempio: pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, pagina 3 di 10...).

~~Nella redazione del prospetto informativo, è possibile utilizzare lo schema domanda/risposta o qualsiasi altra forma espositiva che, nel rispetto dell'ordine delle differenti sezioni dello schema di prospetto, garantisca una completa, chiara ed efficace presentazione delle informazioni.~~

~~3 Da inserire in apposita tasca da predisporre in seconda pagina di copertina.~~

4 In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della Parte I coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del prospetto conseguente a modifiche dei contenuti della Parte I, il relativo termine iniziale di validità coinciderà con la data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

~~5 Occorre individuare quali sono le finalità che il sottoscrittore può perseguire tramite l'investimento nella Sicav (ad esempio, "conservazione del capitale" tramite un Sicav di liquidità Area Euro; "crescita del capitale" tramite un Sicav azionario Europa).~~

6 Il grado di rischio, che deve essere stabilito avendo presente la volatilità della Sicav (scostamento quadratico medio dei rendimenti settimanali) nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, del relativo benchmark, deve essere tradotto nel prospetto in termini descrittivi (ad esempio, "livello di rischio basso" per un Sicav di liquidità Area Euro; "livello di rischio alto" per un Sicav azionario Europa): Il profilo di rischio del prodotto potrà essere illustrato identificandolo con uno dei seguenti valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto.

~~7. Evidenziare gli Stati, gli enti locali e gli organismi internazionali di carattere pubblico che emettono e garantiscono gli strumenti finanziari nei quali la società di gestione è stata autorizzata ad investire sino al 100% del patrimonio della Sicav.~~

8 La descrizione dei rischi specifici deve essere effettuata anche tenendo conto dei fattori di rischio indicati nell'Allegato n. 3 al regolamento Consob n. 11522/98.

~~9 Il benchmark individuato corrisponde ai principi previsti dall'art. 50, comma 2, del regolamento Consob n. 11522/98. Qualora non sia possibile individuare un benchmark (ad esempio, per i fondi Globali ovvero, secondo altra terminologia, Flessibili), indicare le ragioni che hanno determinato tale rinuncia.~~

~~10 Qualora l'ammontare della provvigione di gestione sia parametrato alla variazione registrata da un predeterminato parametro di riferimento, indicare il parametro di riferimento, sintetizzando le indicazioni relative al meccanismo di calcolo.~~

~~11 Ad esempio, per i versamenti in unica soluzione occorrerà riportare l'importo minimo del versamento iniziale e di quelli successivi. Per i Piani di Accumulazione del Capitale, l'importo minimo, la frequenza ed il numero dei versamenti, la relativa durata.~~

~~12 Occorre al riguardo specificare in modo puntuale, ove possibile, i tempi previsti per l'effettuazione dell'operazione.~~

13 Evidenziare che, nel caso di due o più fondi illustrati nel medesimo prospetto, i partecipanti a ciascun Sicav hanno diritto di richiedere anche le scritture contabili relative agli altri fondi offerti tramite il medesimo prospetto informativo.

~~14 Da inserire in apposita "tasca" da predisporre in terza pagina di copertina.~~

15 In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della Parte II coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della Parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

~~16 In un prospetto relativo a più fondi, le indicazioni del soggetto a cui è stata delegata la gestione, della banca depositaria e della società di revisione, se diversi, vengono riportate in corrispondenza delle informazioni sul rischio/rendimento di ciascun Sicav. In tal caso, il punto 1 rinvierà al punto 2 in ordine a tali contenuti.~~

17 Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativo, il comparto Assogestioni di appartenenza.

18 Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per le Sicav valorizzate in un'altra valuta (ad esempio, il Dollaro), occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro.

19 Nel caso in cui la Sicav sia operativa da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale periodo, con un minimo di 1 anno. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si deve procedere all'azzeramento delle *performance* passate. Analogamente, la società può richiedere l'annullamento

dei dati storici nel caso in cui sia totalmente variata la società che gestisce. Il benchmark andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto.

20 Il grafico dev 'essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile l'andamento della Sicav per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento del benchmark specificando che non è necessariamente indicativo delle future performance della Sicav

21 Cfr. nota n. 19

22 Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore dell'azione e quello del *benchmark* riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a 3 e 5 anni, occorre altresì evidenziare che la performance della Sicav riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*. Detto *benchmark* può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al comparto.

23 Cfr. nota n. 18.

24 Quanto sopra esposto rappresenta il contenuto minimo del punto 1. Ulteriori contenuti, anche relativi ad una sintesi degli investimenti effettuati, possono essere riportati purché non compromettano l'adeguatezza dell'esposizione del profilo di rischio/rendimento della Sicav.

25 Ove del caso, specificare che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che possono aver gravato sul patrimonio della Sicav in forma implicita nei prezzi delle transazioni.

~~26 Da inserire in apposita "tasca" da predisporre in seconda pagina di copertina.~~

27 Il documento dev 'essere predisposto per la prima volta in occasione della redazione del primo prospetto redatto in conformità al presente schema, con la medesima data di validità. Successivamente, il documento deve essere tempestivamente aggiornato al variare dei dati riportati. Il documento deve essere contestualmente inviato alla Consob, con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

SCHEMA 13 (NUOVO)

PROSPETTO DI SOLLECITAZIONE DI FONDI PENSIONE APERTI A CONTRIBUZIONE DEFINITA ^{(1) (2)}

COPERTINA

Indicare la denominazione del soggetto che ha istituito il fondo.

Inserire la seguente intestazione:

~~<< Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data...>>~~

Inserire la seguente intestazione frase:

~~<< Offerta pubblica di adesione al fondo pensione a contribuzione definita.....>>~~ ed indicare gli estremi d'iscrizione del fondo presso l'apposito Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Inserire la seguente frase:

~~<< L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi>>.~~

~~Inserire la seguente frase: << Offerta pubblica di adesione al fondo pensione a contribuzione definita.....>> ed indicare gli estremi d'iscrizione del fondo presso l'apposito Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.~~

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: ~~<< Il presente prospetto si compone della << Parte I >> (Caratteristiche del fondo pensione e Modalità di adesione), contenente specifiche informazioni sul fondo pensione, e del modulo di sottoscrizione, entrambi inseriti nella "tasca" presente in seconda pagina di copertina, nonché della << Parte II >>, (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento e costi del fondo pensione) contenente informazioni di carattere generale sui fondi pensione, inserita nella "tasca" in terza pagina di copertina, e del Modulo di sottoscrizione. Prima dell'adesione dovranno inoltre essere consegnati il regolamento e l'ultimo rendiconto annuale del fondo pensione >>.~~

PARTE I - INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL FONDO PENSIONE....CARATTERISTICHE DEL FONDO PENSIONE E MODALITA' DI ADESIONE(3).

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

~~<< Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di adesione al fondo pensione a contribuzione definita.....>>.~~

~~<< Parte I - Caratteristiche del fondo pensione e modalità di adesione >>.~~

Inserire, ~~sempre~~ in prima pagina, la seguente frase:

~~<< Prospetto informativo depositato presso la Consob in data...~~

~~<< Il presente documento La presente Parte I è valida e a decorrere dal.....>>(4).~~

~~Profilo di sintesi del fondo pensione(5).~~

~~Politica d'investimento e rischi connessi alla partecipazione al fondo pensione.~~

~~Fornire una indicazione sintetica della prevalente politica di investimento del fondo ed indicare il relativo benchmark. Descrivere in sintesi i rischi generici relativi alla partecipazione al fondo ed inserire un rinvio ai paragrafi 2 e 3 della presente Parte del prospetto informativo per le ulteriori informazioni, rispettivamente, sulla politica di investimento e sui rischi specifici connessi alla partecipazione al fondo.~~

~~Andamento del fondo pensione(6) :~~

Fornire una rappresentazione grafica a barre dei rendimenti conseguiti dal fondo negli anni solari precedenti, a confronto con i rendimenti del benchmark prescelto per la verifica dei risultati di gestione(7). Corredare il grafico di un'avvertenza, da riportare in grassetto, nella quale venga specificato che il rendimento futuro può discostarsi dal rendimento illustrato. Inserire un rinvio al paragrafo 5 della presente parte del prospetto informativo per ulteriori informazioni.

Fornire una rappresentazione grafica a barre dell'andamento del benchmark negli ultimi cinque anni antecedenti la data di vigenza della presente Parte I(8). Tale grafico deve essere corredato da un'avvertenza, da riportare in grassetto, nella quale si evidenzi che l'andamento storico del benchmark non è necessariamente indicativo delle future performances del fondo.

Oneri a carico dell'aderente.

Fornire una rappresentazione tabellare degli oneri che, secondo quanto previsto dal regolamento del fondo, sono a carico dell'aderente, analizzati per tipologia, per importo, periodicità di addebito e modalità di prelievo. Inserire, inoltre, un rinvio al paragrafo 6 della presente parte del prospetto informativo per ulteriori informazioni.

Oneri a carico del fondo pensione.

Fornire una rappresentazione tabellare degli oneri gravanti sul patrimonio del fondo e quindi indirettamente, sull'aderente, che distingua le spese la cui misura è già individuata nel regolamento dagli ulteriori oneri non predeterminabili, quali gli oneri di negoziazione, le spese legali e giudiziarie, le imposte e tasse; per ciascuna voce indicata, deve essere fornito l'importo sostenuto nell'ultimo esercizio (9). Inserire, un rinvio al paragrafo 6 della presente Parte del prospetto informativo per ulteriori informazioni.

Regime fiscale

Inserire un rinvio alla Parte II, paragrafo 9 del prospetto informativo per le informazioni sul regime fiscale con riguardo al fondo, ai contributi versati dal lavoratore ed al TFR, nonché alle prestazioni percepite dallo stesso e agli eventuali riscatti.

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. SOGGETTO CHE ISTITUISCE IL FONDO PENSIONE ED EVENTUALE GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione del soggetto istitutore del fondo e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

2. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE

Illustrare in sintesi i compiti svolti dalla società che istituisce il fondo pensione aperto, dalla banca depositaria, dai soggetti che procedono al collocamento, dalla società di revisione e dal responsabile del fondo.

Per ulteriori informazioni, rinviare al documento sui soggetti che partecipano all'operazione, ottenibile su richiesta.

3. II FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA

Indicare la legge istitutiva dei fondi pensione e successive integrazioni e modificazioni.

Illustrare in sintesi la natura giuridica di "patrimonio separato" del fondo. Indicare la funzione previdenziale del fondo.

Indicare i soggetti che possono aderire al fondo.

4. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO PENSIONE

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo, avendo riguardo alla possibilità di non ottenere, al momento dell'erogazione delle prestazioni, il controvalore del capitale investito ovvero un rendimento finale non rispondente alle aspettative. Indicare la correlazione esistente tra l'andamento del valore della quota del fondo e del relativo mercato di riferimento.

Specificare che: <<**La partecipazione al fondo pensione è disciplinata dal regolamento del fondo, che deve essere consegnato all'investitore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione**>>.

~~1. Inizio operatività e durata.~~

~~Indicare la data di inizio dell'operatività e la durata del fondo pensione.~~

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

5. POLITICA D'INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI

Per ciascun fondo o comparto illustrato nel prospetto, riportare:

- a) valuta di denominazione;
- b) finalità del fondo in relazione ai potenziali destinatari;
- c) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale sottoscrittore(10);
- d) grado di rischio connesso all'investimento nel fondo(11);
- e) sintesi degli obiettivi di investimento del fondo, con particolare riguardo a:
 - e.1) principali tipologie di strumenti finanziari;
 - e.2) aree geografiche/mercati di riferimento;
 - e.3) categorie di emittenti e/o settori industriali;
 - e.4) specifici fattori di rischio (rilevanza degli investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; durata media finanziaria e merito creditizio minimo della componente obbligazionaria del portafoglio, se rilevante; evidenza degli investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti);
- f) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore (indicare la relazione esistente tra il parametro di riferimento - cd. "*benchmark*" - prescelto ed obiettivi del fondo/linea di investimento; specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio);

Descrivere sinteticamente i rischi specifici connessi alla politica di investimento del fondo.

Inserire l'avvertenza "**Ulteriori informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale**".

6. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (BENCHMARK)

Descrivere sinteticamente il *benchmark* adottato per il fondo e approvato dalla Covip(12).

~~2. Politica di investimento~~

~~Indicare gli obiettivi del fondo, con particolare riguardo alla tipologia di strumenti finanziari, alle aree geografiche, a particolari settori o tipologie di emittenti. Effettuare un rinvio alla lettura dell'ultimo rendiconto annuale e dei dati riportati al termine del presente paragrafo per confrontare gli obiettivi e le strategie con gli investimenti concretamente posti in essere; effettuare altresì un rinvio alla lettura della relazione degli amministratori, che correda il rendiconto annuale, per eventuali indicazioni sulle linee programmatiche definite dagli amministratori nell'ambito delle strategie di investimento.~~

~~Riportare il *benchmark* adottato per il fondo, indicando la relazione esistente fra tale *benchmark* e gli obiettivi del fondo stesso. Descrivere i criteri di costruzione del/degli indice/i che lo costituisce/costituiscono e i luoghi dove può essere reperita la relativa quotazione (13).~~

Confrontare, mediante grafici "a torta", la composizione all'ultimo giorno lavorativo dell'ultimo e penultimo anno solare, fornendo indicazioni concernenti le tipologie di strumenti finanziari e le aree geografiche di appartenenza degli ultimi presenti nel patrimonio in percentuali superiori al 5%.

~~3. Rischi connessi alla partecipazione al fondo pensione~~

~~Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo, avendo riguardo alla possibilità di non ottenere, al momento dell'erogazione delle prestazioni, il controvalore del capitale investito ovvero un rendimento finale non rispondente alle aspettative. Descrivere, inoltre, i rischi specifici connessi con gli obiettivi di investimento prescelti per il fondo, con particolare riguardo alla tipologia di strumenti finanziari, alle aree geografiche, a particolari settori o tipologie di emittenti (14).~~

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

7. ONERI

7.1 ONERI A CARICO DELL'ADERENTE

Fornire una rappresentazione tabellare degli oneri che, secondo quanto previsto dal regolamento del fondo, sono a carico dell'aderente, analizzati per tipologia, importo, periodicità di addebito e modalità di prelievo.

Inserire la seguente frase: << L'aderente deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente conseguiti dal fondo pensione mentre si aggiungeranno alle perdite subite >>.

7.2 ONERI A CARICO DEL FONDO PENSIONE

Fornire una rappresentazione tabellare degli oneri gravanti sul patrimonio del fondo e quindi indirettamente sull'aderente, che distingue le spese, la cui misura è già individuata nel regolamento, dagli ulteriori oneri non predeterminabili, quali gli oneri di negoziazione, le spese legali e giudiziarie, le imposte e tasse.

Precisare che la quantificazione degli oneri ivi fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che possono avere gravato sul patrimonio del fondo in forma implicita nei prezzi delle transazioni, né, per il primo esercizio di vita del fondo, delle commissioni di incentivo, che potranno incidere sul patrimonio ove il rendimento del fondo risulti superiore a quello del *benchmark* prescelto.

Indicare che i costi annui complessivi connessi alla partecipazione al fondo pensione sono dati dalla somma degli oneri direttamente ed indirettamente a carico dell'aderente.

Rinviare alla tabella contenuta nella Parte II.

8. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile. ~~e, se del caso, i destinatari cui le stesse sono riservate.~~

9. REGIME FISCALE

Descrivere sinteticamente il regime fiscale del fondo, dei contributi, nonché delle prestazioni percepite e degli eventuali riscatti e anticipazioni.

Indicare che l'investitore può richiedere il documento sul regime fiscale contenente ulteriori e più specifiche informazioni, altrimenti rinviare al paragrafo sul regime fiscale inserito nel documento sui soggetti partecipanti all'operazione.

~~4. Valore complessivo del patrimonio del fondo pensione e valore unitario della quota~~

~~Indicare l'unità di conto adottata dal fondo, la periodicità con cui avviene la valorizzazione del fondo e della quota e le relative modalità di diffusione.~~

~~5. Dati sull'andamento del fondo pensione (15).~~

Riportare l'ammontare del patrimonio netto del fondo al 31 dicembre dell'ultimo anno solare. Fornire una rappresentazione grafica dei rendimenti conseguiti dal fondo negli anni solari precedenti, a confronto con i rendimenti del benchmark prescelto per la verifica dei risultati di gestione (16). Corredare il grafico di un'avvertenza, da riportare in grassetto, nella quale venga specificato che il rendimento futuro può discostarsi dall'andamento illustrato. Commentare i fattori principali che hanno influito sugli andamenti ivi rappresentati. Riportare il rendimento medio annualizzato del fondo relativo all'intero periodo di operatività dello stesso rendimento, comunque, con riferimento ad anni solari interi — ponendolo a confronto con il relativo rendimento ottenuto dal benchmark di riferimento.

Fornire una rappresentazione grafica a barre dell'andamento del benchmark negli ultimi cinque anni antecedenti la data di vigenza della presente Parte I(17). Tale grafico deve essere corredato da un'avvertenza, da riportare in grassetto, nella quale si evidenzia che l'andamento storico del benchmark non è necessariamente indicativo delle future performances del fondo. Deve altresì essere precisato che il confronto tra benchmark ed andamento del fondo deve tener presente la circostanza che il fondo sostiene degli oneri non contabilizzati nell'andamento nell'andamento del benchmark.

6. Oneri

6.1 Oneri a carico dell'aderente

Rinviare, per l'illustrazione degli oneri a carico dell'aderente, all'apposita tabella riportata all'interno del Profilo di sintesi del fondo pensione.

Illustrare attraverso esempi numerici, relativamente ad ammontari teorici di sottoscrizione annuale di importo prefissato pari, rispettivamente, a lire 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000 e 5.000.000, l'impatto, sia in termini percentuali che in valore assoluto, dei costi dell'investimento a carico dell'aderente.

Inserire la seguente frase: << L'aderente deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente conseguiti dal fondo pensione mentre si aggiungeranno alle perdite subite.>>.

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e, se del caso, i destinatari cui le stesse sono riservate.

6.2 Oneri a carico del fondo pensione

Rinviare, per l'illustrazione degli oneri a carico del fondo, all'apposita tabella riportata all'interno del Profilo di sintesi del fondo pensione.

Riportare il rapporto percentuale, riferito all'ultimo esercizio chiuso, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso(18).

6.3 Costi complessivi a carico del partecipante

Fornire indicazioni in merito alla determinazione dei costi annui complessivi connessi alla partecipazione al fondo pensione, facendo riferimento agli oneri a carico, sia direttamente che indirettamente, dei partecipanti.

Illustrare attraverso un esempio numerico, relativamente ad un ammontare teorico di contribuzione annua pari a lire 2.000.000 e ad una posizione individuale pari a lire 40.000.000, il costo annuo complessivamente a carico del partecipante.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE, TRASFERIMENTO, RISCATTO ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

10. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

7 Modalità di partecipazione al fondo pensione

Indicare sinteticamente le modalità di sottoscrizione del fondo, facendo esplicito rimando al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione al fondo, e specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998. Rinviare al par. 7, parte C) per gli oneri.

~~Inserire riferimenti alla compilazione e sottoscrizione del modulo di sottoscrizione, inserito nella "tasca" presente in seconda pagina di copertina, al fine dell'adesione al fondo e descrivere le modalità di inoltro del modulo stesso con il relativo mezzo di pagamento. Rinviare al modulo di sottoscrizione per l'elenco dei mezzi di pagamento utilizzabili e la relativa valuta riconosciuta dalla banca depositaria. Indicare l'ammontare minimo dei versamenti, le modalità e la tempistica dei versamenti successivi.~~

~~Descrivere la tempistica di valorizzazione delle quote emesse.~~

~~Menzionare gli adempimenti cui il fondo pensione è tenuto ai fini della conferma dei versamenti ricevuti.~~

11. TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE - ANTICIPAZIONI

Descrivere le modalità con cui l'aderente può richiedere il trasferimento ad altro fondo pensione o altra forma pensionistica individuale. Richiamare l'opportunità che il soggetto interessato al trasferimento operi un'attenta valutazione dei due prodotti previdenziali prima di operare il trasferimento stesso.

Descrivere le modalità con cui l'aderente può chiedere il riscatto della propria posizione individuale ovvero anticipazioni a valere su tale posizione.

Illustrare la procedura di esecuzione di tali richieste. Rinviare al par. 7, parte C) per gli oneri.

12. EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI (19).

Inserire riferimenti alle modalità con le quali il sottoscrittore potrà optare per la liquidazione delle prestazioni in forma di capitale e in forma di rendita vitalizia. Relativamente a quest'ultima, inserire informazioni concernenti la polizza assicurativa stipulata dal fondo - riportata in allegato al regolamento - con particolare riguardo alle modalità con le quali la rendita verrà calcolata ed erogata; specificare la denominazione della compagnia di assicurazione emittente la polizza; precisare, inoltre, che le condizioni contrattuali vigenti al momento del pensionamento potrebbero subire modifiche sfavorevoli al partecipante rispetto a quelle vigenti al momento dell'adesione.

Inserire riferimenti, ove esistenti, alle prestazioni aggiuntive per invalidità e premorienza.

13. OPERAZIONI SUCCESSIVE (20).

Descrivere le modalità con le quali l'aderente può effettuare versamenti successivi e può trasferire la propria posizione individuale ad altro comparto dello stesso fondo e le modalità e i termini di esecuzione di tali operazioni, rinviando per gli oneri al riguardo previsti al par. 1, parte C). Precisare che le operazioni di passaggio tra fondi possono comportare l'adesione a una diversa politica d'investimento e a un diverso profilo di rischio.

Indicare che la sospensiva prevista dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98 non si applica a tali operazioni.

14. OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE, TRASFERIMENTO E RISCATTO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EVENTUALE)

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni, trasferimenti e riscatti.

8 Conversione (21).

~~Descrivere le modalità con le quali l'aderente può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altro comparto e le modalità di esecuzione di tali operazioni.~~

9 Trasferimento e riscatto della posizione individuale - Anticipazioni

~~Descrivere le modalità con le quali l'aderente può richiedere il trasferimento ad altro fondo pensione od il riscatto della propria posizione individuale ovvero ancora anticipazioni a valere su tale posizione. Descrivere le modalità di esecuzione di tali richieste.~~

10 Erogazione delle prestazioni (22).

Inserire riferimenti alle modalità con le quali il sottoscrittore potrà optare per la liquidazione delle prestazioni in forma di capitale e in forma di rendita vitalizia. Relativamente a quest'ultima, inserire informazioni concernenti la polizza assicurativa stipulata dal fondo riportata in allegato al regolamento con particolare riguardo alle modalità con le quali la rendita verrà calcolata ed erogata; specificare la denominazione della compagnia di assicurazione emittente la polizza; precisare, inoltre, che le condizioni contrattuali vigenti al momento del pensionamento potrebbero subire modifiche sfavorevoli al partecipante rispetto a quelle vigenti al momento dell'adesione.

Inserire riferimenti, ove esistenti, alle prestazioni aggiuntive per invalidità e premorienza.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

15. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare la periodicità con cui avviene la valorizzazione del fondo e della quota e le relative modalità di diffusione. Evidenziare che il valore dell'investimento effettuato si determina moltiplicando il numero delle quote detenute, comunicato con la lettera di conferma dell'investimento, per il valore corrente di ciascuna quota. Indicare altresì che il valore pubblicato è già al netto di qualsiasi onere a carico del fondo.

16. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Indicare gli adempimenti di carattere informativo cui è tenuto il fondo pensione nei confronti dei partecipanti, con particolare riferimento all'informativa periodica riguardante gli aspetti strutturali del fondo, l'andamento della gestione complessiva e gli aspetti relativi al singolo partecipante e alla sua posizione individuale.

17. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) regolamento del fondo;
- b) il rendiconto annuale del fondo o dei comparti (23);
- c) disposizioni generali emanate dal Ministero del Tesoro in ordine ai limiti d'investimento e alle regole in materia di conflitti di interesse;
- d) documento sui soggetti che partecipano all'operazione;
- e) documento sul regime fiscale.

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

La società può inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 16 e 17, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

11. Informativa ai partecipanti

Indicare gli adempimenti di carattere informativo cui è tenuto il fondo pensione nei confronti dei partecipanti. Indicare il recapito telefonico cui il partecipante può rivolgersi per ogni esigenza informativa.

12. Soggetto gestore

Indicare denominazione, forma giuridica e tipologia del gestore; sede sociale e sede amministrativa principale, se diversa; capitale sociale sottoscritto e versato; azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e frazione di capitale detenuta che

dà diritto di voto; generalità, carica ricoperta con relativa scadenza e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del responsabile del fondo e dell'eventuale soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.

~~13 deleghe di gestione(24).~~

~~Indicare: denominazione, forma giuridica del soggetto delegato e oggetto della delega; persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società.~~

~~14 Banca depositaria~~

~~Indicare: denominazione e forma giuridica; sede sociale e sede amministrativa principale, se diversa, nonché la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.~~

~~15 Soggetti che raccolgono le adesioni~~

~~Indicare che l'elenco dei soggetti incaricati di raccogliere le adesioni, raggruppati per categorie omogenee, è messo a disposizione del pubblico. Precisare che tale elenco sarà consegnato a richiesta degli interessati, indicando le relative modalità.~~

~~Precisare che nel caso la raccolta delle adesioni avvenga per il tramite di compagnie di assicurazione, l'attività di tali soggetti è sottoposta a vigilanza da parte dell'Isvap.~~

~~16 Revisione e certificazione contabile~~

~~Indicare la denominazione e la forma giuridica della società di revisione.~~

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

~~17. Dichiarazione di responsabilità.~~

~~Dichiarazione del soggetto che ha istituito il fondo, con indicazione dei nomi e delle qualifiche dei soggetti che la sottoscrivono, redatta come segue:~~

~~<<La società istitutrice del fondo pensione si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto informativo>>.~~

Il Rappresentante Legale

(Generalità e firma autografa)

MODULO/I DI SOTTOSCRIZIONE (25).

Nel modulo di sottoscrizione ~~modulo domanda~~ vanno riportati gli elementi utili all'instaurazione del rapporto contrattuale fra partecipante e fondo. Deve, inoltre, essere evidenziato l'obbligo di consegna dell'intero prospetto informativo (Parte I e II) e del regolamento del fondo nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione.

Nel modulo di sottoscrizione ~~modulo domanda~~ deve essere precisato che lo stesso è parte integrante e necessaria del prospetto e, ove applicabile, vanno inserite indicazioni sulla facoltà per il sottoscrittore di recedere dal contratto.

Elencare i mezzi di pagamento utilizzabili e i relativi giorni di valuta.

Parte II - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO E COSTI DEL FONDO Informazioni di carattere generale sui fondi pensione(26).

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

<<Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di adesione al fondo pensione a contribuzione definita.....>>.

<< Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento e costi del fondo Informazioni di carattere generale sui fondi pensione >>.

Inserire, sempre in prima pagina, la seguente frase: <<~~Il presente documento~~La presente Parte II è valido a decorrere dal.....>>(27).

~~1~~ Natura giuridica e finalità del fondo pensione

~~Indicare la legge istitutiva dei fondi pensione. Inserire riferimenti alla loro funzione economica, alla necessaria autorizzazione, ai soggetti che possono richiederla ed ai profili di vigilanza. Inserire riferimenti alla loro natura giuridica di "patrimonio separato" ed al regolamento quale documento deputato a disciplinare i rapporti fra fondo e partecipanti.~~

~~2~~ Destinatari

~~Riportare indicazioni in merito ai soggetti che possono aderire, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della legge istitutiva, ai fondi pensione di tipo aperto. Inserire riferimenti alla possibilità di aderire ad un fondo pensione a seguito di trasferimento da altro fondo e richiamare l'opportunità che il soggetto interessato operi un'attenta valutazione dei due prodotti previdenziali prima di operare il trasferimento.~~

~~3~~ Contribuzioni

~~Indicare le modalità di finanziamento del fondo pensione, in coerenza con quanto prescritto dall'art. 8 della legge istitutiva, con riferimento a ciascuna classe di lavoratori.~~

~~4~~ Gestione del fondo pensione

~~Inserire riferimenti di carattere generale all'attività di gestione del fondo secondo strategie fissate nel regolamento, con indicazione della possibile esistenza di più comparti. Far cenno all'esistenza di limiti agli investimenti e di regole in materia di conflitti di interesse, illustrandone le relative finalità, e menzionare la facoltà di ricevere copia della normativa emanata al riguardo dal Ministero del Tesoro a seguito di apposita richiesta, anche telefonica, indirizzata al gestore ovvero ai soggetti incaricati del collocamento. Indicare che il patrimonio del fondo è depositato presso la banca depositaria, descrivendone sinteticamente le funzioni.~~

~~5~~ Profili di natura contabile ed informazioni ai partecipanti

~~Indicare le modalità di determinazione del valore della quota, specificando che le attività del fondo sono valutate secondo il principio del valore corrente. Specificare che l'elenco dettagliato dei criteri di valutazione applicati alle differenti categorie di attività del fondo sono riportati nel rendiconto annuale dello stesso. Indicare i documenti contabili che il fondo è tenuto a redigere e le relative modalità di diffusione. Inserire riferimenti all'oggetto dell'incarico conferito alla società di revisione. Illustrare i contenuti dell'informativa che deve essere periodicamente resa ai partecipanti secondo le prescrizioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.~~

~~6~~ Trasferimenti, riscatti e anticipazioni

~~Indicare la facoltà per il partecipante di chiedere il trasferimento o il riscatto della sua posizione ovvero anticipazioni, descrivendo le condizioni cui la legge sottopone l'esercizio di tali facoltà.~~

~~7~~ Erogazione delle prestazioni

~~Inserire riferimenti alla fase di erogazione, indicando le tipologie di prestazioni fornite.~~

~~8~~ Responsabile del fondo

~~Inserire riferimenti alle funzioni attribuite dalla legge al responsabile del fondo, con rinvio alla "Parte I" del prospetto per l'individuazione dello stesso.~~

~~9~~ Regime fiscale

Riportare il regime fiscale con riguardo al fondo, ai contributi versati dal lavoratore ed al TFR, nonché alle prestazioni percepite dallo stesso e agli eventuali riscatti.

1. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL FONDO

Riportare il nome del fondo o dei comparti e la relativa tipologia;

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo/comparto e del *benchmark* nel corso degli ultimi 10 anni solari (28). Evidenziare altresì il migliore e peggiore rendimento trimestrale (calcolato in base ai trimestri solari) nel corso del periodo di 10 anni preso in considerazione(29).

Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo/comparto e del *benchmark* nel corso dell'ultimo anno solare. Specificare che il rendimento futuro può discostarsi dall'andamento illustrato⁽³⁰⁾.

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del fondo/comparto a confronto con il *benchmark* nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari (31)(32).

Inserire altresì i seguenti ulteriori dati: data di inizio del collocamento del fondo e periodo previsto di durata dello stesso; patrimonio netto; valore della quota a fine periodo; indicazione dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione(33) .

2. COSTI DEL FONDO

Riportare il rapporto percentuale, riferito singolarmente agli ultimi 3 anni solari, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Inserire una legenda che specifichi gli oneri presi in considerazione per effettuare tale calcolo (34). Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.

3. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTRE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE

(inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi ed il sito *internet* a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni).

DOCUMENTO SUI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE (35)

Riportare la denominazione del soggetto che istituisce il fondo pensione

Inserire le seguenti indicazioni:

<<Documento sui soggetti che partecipano all'operazione>>.

<<Il presente documento integra il contenuto del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita.....>>.

<<La società che istituisce il fondo pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento>>.

<<Il presente documento è valido a decorrere dal...>>(36).

1. SOGGETTO ISTITUTORE DEL FONDO PENSIONE

Indicare: denominazione, forma giuridica e tipologia del soggetto istitutore; una sintesi storica dell'operatività e del gruppo di appartenenza; sintesi delle attività effettivamente svolte; sede sociale e sede amministrativa principale, se diversa; capitale sociale sottoscritto e versato; azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto; generalità, carica ricoperta con relativa scadenza e dati concernenti la qualificazione ed

esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del responsabile del fondo e dell'eventuale soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.

2. DELEGHE DI GESTIONE (37)

Indicare: denominazione, forma giuridica del soggetto delegato e oggetto della delega; persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società delegata.

3. INFORMAZIONI SUL BENCHMARK

Descrivere i criteri di costruzione del/degli indice/i che lo costituisce/costituiscono e i luoghi dove può essere reperita la relativa quotazione (38).

4. SOGGETTI CHE RACCOLGONO LE ADESIONI

Elencare i soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee.

Nel caso i cui la raccolta delle adesioni avvenga per il tramite di compagnie di assicurazione, precisare che l'attività di tali soggetti è sottoposta a vigilanza da parte dell'Isvap.

5. BANCA DEPOSITARIA

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria; relativi oneri previsti dalla convenzione di banca depositaria a carico del fondo.

6. REVISIONE E CERTIFICAZIONE CONTABILE

Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, con riguardo sia al fondo sia alla società che lo ha istituito; relativi oneri previsti dalla convenzione a carico del fondo.

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (39)

Riportare la denominazione del soggetto che istituisce il fondo pensione

Inserire le seguenti indicazioni:

<<Documento sul regime fiscale>>.

<<Il presente documento integra il contenuto del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita.....>>.

<<La società che istituisce il fondo pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento>>.

<<Il presente documento è valido a decorrere dal...>>(40).

1. REGIME FISCALE DEL FONDO

Indicare il regime fiscale cui è sottoposto il fondo pensione

2. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

Indicare il regime fiscale cui sono sottoposti i contributi al fondo pensione, distinguendo l'ipotesi di adesione su base contrattuale collettiva da quella di adesione individuale.

3. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Indicare il regime fiscale cui sono sottoposti i contributi da versare al fondo pensione, distinguendo per tipologia di prestazione erogabile nei casi di adesione su base contrattuale collettiva e di adesione individuale.

1. ~~Nel caso di fondi multicomparto, le indicazioni richieste devono essere riferite, se diverse, a ciascun comparto. Nell'ipotesi in cui il presente schema sia utilizzato per redigere il prospetto informativo di un fondo pensione aperto a struttura multicompartimentale, occorre comunque evidenziare distintamente le specificità di ciascun comparto. Nella suddetta ipotesi, nonché nei casi in cui la società che istituisce il fondo pensione sia diversa dalla società che svolge l'attività di gestione dello stesso, lo schema di prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.~~

2. ~~Tutte le pagine del prospetto devono essere redatte in modo da renderne agevole la lettura e, in particolare, da rendere facilmente distinguibile all'interno dei vari paragrafi il diverso regime dell'adesione su base contrattuale collettiva e dell'adesione su base individuale. La Parte I ed il modulo di sottoscrizione dovranno essere numerati, senza interrompere la numerazione tra i due documenti, in modo sequenziale e progressivo a partire dalla prima pagina di copertina della medesima Parte. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono i due documenti (ad esempio: pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, pagina 3 di 10...).~~

3. ~~Da inserire in apposita "tasca" da predisporre in seconda pagina di copertina.~~

4. ~~In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della Parte I coinciderà con la data di inizio di operatività dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della Parte I aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno). In occasione, infine, dell'aggiornamento episodico del prospetto conseguente a modifiche dei contenuti della Parte I, il relativo termine di validità coinciderà con la data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.~~

5. ~~Da riportare sempre in prima pagina e da riquadrare.~~

6. ~~Da inserire a decorrere dal primo aggiornamento annuale.~~

7. ~~Ove, al momento del primo aggiornamento annuale, non sia disponibile il dato relativo al rendimento del fondo per l'intero anno solare, il grafico dovrà rappresentare l'andamento del valore mensile della quota, determinato nel giorno di valorizzazione, dalla data di inizio di operatività del fondo. In tal caso non dovrà essere fornito il confronto con l'andamento del benchmark.~~

8. ~~In occasione del primo deposito del prospetto le indicazioni relative all'andamento del benchmark devono essere collocate nel primo punto del "Profilo di sintesi".~~

9. ~~Da inserire a decorrere dal primo aggiornamento annuale.~~

10. ~~Indicare i limiti temporali al disinvestimento della posizione individuale.~~

11. ~~Il profilo di rischio del prodotto potrà essere illustrato identificandolo con uno dei seguenti valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto.~~

12. ~~Nel caso di fondo multicomparto, occorre descrivere il *benchmark* con riferimento ai vari comparti.~~

13. ~~Nel caso di adozione di un benchmark non comunemente noto, potranno essere richieste ulteriori informazioni in merito alla composizione, alla metodologia di costruzione dell'indice ed al soggetto incaricato della gestione dello stesso.~~

14. ~~La descrizione dei rischi specifici deve essere effettuata anche tenendo conto dei fattori di rischio indicati nell'Allegato n. 3 al Regolamento Consob n. 11522/98.~~

15. ~~Da inserire a decorrere dal primo aggiornamento annuale. Qualora il contenuto della parte della comunicazione agli iscritti di cui all'art. 17, comma 2, lett. h), del Decreto Legislativo n. 124/1993, relativa all'andamento del fondo, risulti coerente con le disposizioni di cui al presente schema, è possibile riportare all'interno del paragrafo tale parte.~~
16. ~~Ove, al momento del primo aggiornamento annuale, non sia disponibile il dato relativo al rendimento del fondo per l'intero anno solare, il grafico dovrà rappresentare l'andamento del valore mensile della quota, determinato nel giorno di valorizzazione, dalla data di inizio di operatività del fondo. In tal caso non dovrà essere fornito il confronto con l'andamento del benchmark.~~
17. ~~In occasione del primo deposito del prospetto le indicazioni relative all'andamento del benchmark devono essere collocate nel paragrafo 2 della presente Parte I nel contesto delle informazioni concernenti il benchmark stesso.~~
18. ~~Da inserire a decorrere dal primo aggiornamento annuale.~~
19. Nel caso di fondi pensione istituiti da compagnie di assicurazione, il paragrafo subirà gli adattamenti conseguenti alla circostanza che l'erogazione della rendita è operata direttamente dal soggetto gestore.
20. ~~Tale paragrafo deve essere inserito soltanto nell'eventualità in cui il fondo abbia una struttura multicomparto.~~ Le indicazioni concernenti operazioni di passaggio tra comparti devono essere riportate soltanto nell'eventualità in cui il fondo abbia una struttura multicomparto.
21. ~~Tale paragrafo deve essere inserito soltanto nell'eventualità in cui il fondo abbia una struttura multicomparto.~~
22. ~~Nel caso di fondi pensione istituiti da compagnie di assicurazione, il paragrafo subirà gli adattamenti conseguenti alla circostanza che l'erogazione della rendita è operata direttamente dal soggetto gestore.~~
23. Nel caso di fondo multicomparto, i partecipanti a ciascun comparto hanno diritto di richiedere anche le scritture contabili relative agli altri comparti indicati nel medesimo prospetto informativo.
24. ~~Da riportare soltanto ove sussista una delega di gestione ad un soggetto giuridico diverso dal soggetto che ha istituito il fondo.~~
25. ~~Da inserire nell'apposita "tasca" in seconda pagina di copertina.~~
26. ~~Da inserire in apposita "tasca" da predisporre in terza pagina di copertina.~~
27. In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della Parte II coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della Parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno). ~~In occasione dell'aggiornamento del prospetto conseguente a modifiche dei contenuti della Parte II, il relativo termine iniziale di validità coinciderà con la data di entrata in vigore delle modifiche stesse.~~
28. Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per i fondi valorizzati in un'altra valuta, occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro.
29. Nel caso in cui il fondo sia operativo da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale periodo, con un minimo di 1 anno. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si deve procedere all'azzeramento delle *performance* passate. Analogamente, la società può richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso in cui sia totalmente variata la società che gestisce. Il *benchmark* andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto.
30. Il grafico dev'essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile l'andamento del fondo per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento del *benchmark* specificando che non è necessariamente indicativo delle future *performance* del fondo.
31. Cfr. nota n. 28.
32. Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore della quota e quello del *benchmark* riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a 3 e 5 anni, occorre altresì

evidenziare che la performance del fondo riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*. Detto *benchmark* può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo..

33. Quanto sopra esposto rappresenta il contenuto minimo del punto 2. Ulteriori contenuti, anche relativi ad una sintesi degli investimenti effettuati, possono essere riportati purché non compromettano l'adeguatezza dell'esposizione del profilo di rischio/rendimento del fondo.

34. Ove del caso, specificare che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che possono aver gravato sul patrimonio del fondo in forma implicita nei prezzi delle transazioni.

35. Tale documento potrà subire il necessario adattamento in seguito all'inserzione delle informazioni riguardanti il regime fiscale.

36. Il documento deve essere predisposto per la prima volta in occasione della redazione del primo prospetto informativo redatto in conformità al presente schema, con la medesima data di validità. Successivamente, il documento deve essere tempestivamente aggiornato al variare dei dati riportati. Il documento deve essere contestualmente inviato alla Consob, con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

37. Tale paragrafo deve essere inserito soltanto nel caso in cui vengono conferite deleghe di gestione ad un soggetto diverso da quello che ha istituito il fondo pensione.

38. Nel caso di adozione di un benchmark non comunemente noto, potranno essere richieste ulteriori informazioni in merito alla composizione, alla metodologia di costruzione dell'indice ed al soggetto incaricato della gestione dello stesso.

39. La redazione di tale documento è rimessa al soggetto istitutore del fondo pensione, in quanto le informazioni in esso contenute possono essere recepite in un apposito paragrafo del documento sui soggetti che partecipano all'operazione.

40. Il documento sul regime fiscale deve essere predisposto per la prima volta in occasione della redazione del primo prospetto informativo redatto in conformità al presente schema, con la medesima data di validità. Successivamente, deve essere tempestivamente aggiornato al variare dei dati riportati. Il documento deve essere contestualmente inviato alla Consob, con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

ALLEGATO 1E

Documentazione da allegare alla comunicazione e contenuto della nota integrativa da predisporre ai fini della procedura di riconoscimento reciproco

Alla comunicazione sono allegati:

[immutato]

~~e) l'attestazione dell'avvenuto rilascio da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del Testo Unico, della dichiarazione di equipollenza dei principi di revisione adottati (ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli raccomandati in Italia~~ **l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi:**

a) la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano;

- la sostanziale equivalenza dei principi di revisione adottati (ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli raccomandati dalla Consob.

[immutato]

ALLEGATO 1G

Informazioni soggette alla procedura di aggiornamento di cui all'art. 24, comma 1, lett.a)

A. Prospetto informativo relativo ad OICR aperti

Cambio di denominazione della SGR/Sicav e/o cambio di denominazione del fondo/comparto o del sistema di fondi/comparti;

Denominazione del gruppo di appartenenza della SGR, sostituzione della banca depositaria o della società di revisione ~~e variazione ovvero inserimento della società cui sono conferite deleghe gestionali di rilievo;~~

~~par. 5~~ Misura degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo, agevolazioni finanziarie;

Variazioni attinenti ai servizi accessori offerti e ai prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo;

Variazioni attinenti al regime fiscale;

Tempistica per la valorizzazione della quota/azione;

~~par. 6~~ Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota e quotidiani sui quali viene pubblicato tale valore, procedura per la richiesta e l'invio dell'ulteriore informativa disponibile;

~~Parte II~~

~~par. 1~~ Denominazione della SGR e relativo gruppo di appartenenza, sostituzione della banca depositaria e variazione ovvero inserimento della società cui sono conferite deleghe gestionali di rilievo;

Variazione ovvero inserimento della società cui sono conferite deleghe gestionali di rilievo;

~~par. 4~~ Recapito anche telefonico cui inoltrare esposti richieste di chiarimenti, di informazioni o di documentazione (laddove non siano stati predisposti strumenti tecnici atti a consentire la comunicazione attraverso il vecchio recapito).

Altre variazioni delle informazioni contenute nella Parte II del prospetto saranno recepite in occasione dell'aggiornamento periodico della stessa.

B. Prospetto informativo relativo a fondi pensione aperti

Cambio di denominazione del soggetto che ha istituito il fondo e/o cambio di denominazione del fondo/comparto, senza cambiamento della politica d'investimento;

Denominazione del gruppo di appartenenza del soggetto che ha istituito il fondo, sostituzione della banca depositaria o della società di revisione, generalità e dati concernenti il responsabile del fondo;

~~Parte I~~

~~par. 4~~ Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota;

~~par. 6.5~~ Misura degli oneri a carico dei partecipanti e del fondo ed agevolazioni finanziarie;

Variazioni attinenti al regime fiscale;

Tempistica di valorizzazione delle quote;

Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota e quotidiani sui quali viene pubblicato il relativo valore;

~~par. 11 Procedura per la richiesta e l'invio dell'ulteriore informativa disponibileRecapito telefonico (laddove non siano stati predisposti strumenti tecnici atti a consentire la comunicazione attraverso il vecchio recapito);~~

~~par. 12 Denominazione e indicazioni relative al controllo della società e all'identità del responsabile del fondo e dei soggetti deputati alle scelte di investimento;~~

~~par. 13 Denominazione e indicazioni relative al controllo della società;~~

~~par. 14 Indicazione della banca depositaria.~~

~~Le informazioni di seguito riportate, saranno recepite all'interno del prospetto in occasione dell'aggiornamento periodico della Parte I del prospetto:~~

~~par. 12 Sede sociale e sede amministrativa principale, capitale sociale, azionisti, indicazioni relative ai componenti l'organo amministrativo;~~

~~par. 14 Denominazione, sede sociale e amministrativa principale, e sede presso cui vengono svolte le funzioni di banca depositaria;~~

~~par. 16 Indicazione della società di revisione.~~

~~Variazione ovvero inserimento della società cui sono conferite deleghe gestionali;~~

~~Recapito anche telefonico cui inoltrare esposti richieste di chiarimenti, di informazioni o di documentazione (laddove non siano stati predisposti strumenti tecnici atti a consentire la comunicazione attraverso il vecchio recapito).~~

~~Altre variazioni delle informazioni contenute nella Parte II del prospetto saranno recepite in occasione dell'aggiornamento periodico della stessa.~~

C. Documento integrativo allegato al prospetto informativo relativo ad OICR di diritto estero armonizzati

~~Cambio di denominazione dell'OICR e/o cambio di denominazione del fondo/comparto o del sistema di fondi/comparti;~~

~~par. 1.2 Misura degli oneri a carico dei partecipanti ed agevolazioni finanziarie;~~

~~Variazioni attinenti al regime fiscale;~~

~~sez. 4 Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota e dei quotidiani sui quali viene pubblicato il valore della quota;~~

~~par. 6.2 Variazione della banca corrispondente od inserimento di una ulteriore banca, sede sociale e amministrativa principale e sede presso cui vengono svolte le relative funzioni.~~

~~Variazione del soggetto depositario o del solo indirizzo della sede italiana;~~

ALLEGATO 1H

OICVM DI DIRITTO ESTERO ARMONIZZATI: DOCUMENTO INTEGRATIVO E MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

SCHEMA DI DOCUMENTO INTEGRATIVO(1) (2)

COPERTINA

Indicare, in prima pagina, la denominazione del soggetto emittente ed inserire la seguente dizione "Offerta pubblica in Italia di quote/azioni del/della.....".(3).

Inserire, sempre in prima pagina, la seguente indicazione: "Il presente documento integrativo è parte integrante e necessaria dell'ultimo prospetto informativo depositato presso la Consob in data... ed è valido a decorrere dal .../.../...(4).

A) INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE /RIMBORSO

1. SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare sinteticamente le modalità di sottoscrizione dell'OICVM, facendo espresso rimando al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.

Specificare in modo puntuale la procedura di esecuzione e valorizzazione dell'investimento. Indicare, ove possibile, i tempi previsti per l'effettuazione dell'operazione di sottoscrizione.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma.

~~Inserire riferimenti alla compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo domanda, precisando che lo stesso è riportato in allegato al prospetto, nonché al versamento dell'importo lordo della sottoscrizione ai fini dell'investimento.~~

~~Indicare le modalità di inoltro della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, la procedura di esecuzione della domanda ed il criterio di determinazione del prezzo di emissione/vendita, precisando che, nei casi in cui si applica la facoltà di recesso di cui all'art. 30 del Testo Unico, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno sette giorni dalla conclusione del contratto(5).~~

~~Indicare il termine di invio della "lettera di conferma dell'investimento", specificandone altresì i contenuti.~~

2. CONSEGNA DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare le modalità, i termini ed il luogo di consegna dei certificati nonché le modalità di deposito delle quote/azioni nei casi in cui non venga chiesto il rilascio dei relativi certificati.

3. RIMBORSO DELLE QUOTE/ AZIONI

~~Indicare riferimenti alla compilazione e sottoscrizione della domanda di rimborso.~~

~~Indicare le modalità di inoltro della domanda e la relativa procedura di esecuzione, nonché il criterio di determinazione del prezzo di rimborso e le modalità di corresponsione del relativo importo.~~

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote detenute, le modalità di richiesta, i termini e la procedura di valorizzazione e di effettuazione del rimborso, rinviando per gli eventuali oneri al riguardo previsti al par. 6.

~~Specificare, ove non puntualmente indicata nel prospetto, la misura degli eventuali oneri gravanti sul partecipante.~~

4. CONVERSIONE DELLE AZIONI/QUOTE/AZIONI (EVENTUALE)(6)

Riportare la facoltà riconosciuta al partecipante di effettuare operazioni di passaggio tra comparti di uno stesso OICVM. Riferire tale facoltà anche ai comparti successivamente inseriti nel prospetto e per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa. Descrivere sinteticamente modalità, termini e procedura di esecuzione di tali operazioni, rinviando per gli eventuali oneri al riguardo previsti al par. 6. Indicare che la sospensiva prevista dall'art. 30, comma 6, del Testo Unico non si applica a tali operazioni.

~~Indicare le modalità di inoltro della domanda e la relativa procedura di esecuzione, nonché il criterio di determinazione del prezzo di conversione e le modalità di corresponsione dell'eventuale importo.~~

~~Specificare, ove non puntualmente indicata nel prospetto, la misura degli eventuali oneri gravanti sul partecipante.~~

~~In ordine al passaggio tra comparti evidenziare la non applicazione della sospensiva prevista dall'art. 30, comma 6, del Testo Unico. Inserire una raccomandazione al partecipante ad un'attenta lettura dell'ultimo prospetto aggiornato e della documentazione contabile più recente, disponibili presso la banca corrispondente e le filiali di quest'ultima nonché presso le sedi dei soggetti collocatori.~~

5. OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EVENTUALE)

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi delle quote.

B) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

6. Oneri a carico del sottoscrittore

~~Specificare, ove non puntualmente indicato nel prospetto, la misura degli oneri a carico del sottoscrittore.~~

Descrivere gli oneri a carico del sottoscrittore, con particolare evidenziazione delle commissioni di entrata, uscita e dei diritti fissi, delle facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi, beneficio di reinvestimento).

~~Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo precisandone la misura massima applicabile e, se del caso, i destinatari cui le stesse sono riservate.~~

7. Agevolazioni finanziarie

~~Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo precisandone la misura massima applicabile. e, se del caso, i destinatari cui le stesse sono riservate.~~

8. Regime fiscale

Indicare in estrema sintesi l'imposizione sul risultato di gestione dell'OICVM.

Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni all'OICVM.

~~Indicare il regime fiscale previsto dalla normativa vigente in materia con riguardo alla imposizione diretta del fondo.~~

~~Descrivere il regime fiscale previsto dalla normativa vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo.~~

Riportare il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

9. Modalità di distribuzione dei proventi di gestione (eventuale)

{ Indicare le modalità e i termini di distribuzione dei proventi di gestione }.

10. Modalità di esercizio del diritto di voto (eventuale)

Indicare le modalità e la tempistica per garantire l'esercizio del diritto di voto da parte dei sottoscrittori residenti in Italia; il luogo in cui è possibile reperire gli eventuali moduli per il rilascio delle deleghe di voto ovvero per l'esercizio del voto per corrispondenza.

11. Modalità di diffusione di documenti ed informazioni

Indicare i documenti che devono essere consegnati, prima della sottoscrizione, unitamente al prospetto pubblicato.

Indicare gli altri documenti e le informazioni che, a termini di quanto previsto nel prospetto, devono essere pubblicate e diffuse, specificando le modalità e i termini relativi, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare la procedura da seguire per richiedere tale ulteriore informativa, i soggetti a cui la richiesta dev'essere diretta ed il termine entro cui l'OICVM procede all'invio.

Specificare che la società può inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

12. Soggetti che partecipano alla commercializzazione

a. Soggetti che partecipano al collocamento

Inserire un riferimento al fatto che il documento contenente l'elenco aggiornato dei soggetti collocatori raggruppati per categorie omogenee è messo a disposizione del pubblico presso la banca corrispondente e le filiali di quest'ultima.

b. Banca/banche corrispondente/i

Indicare la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e quella amministrativa principale se diversa, le funzioni svolte e la sede presso cui le stesse sono espletate.

c. Soggetto depositario - Sede secondaria in Italia(7)(eventuale)

Indicare la denominazione e la forma giuridica, l'indirizzo della sede secondaria e le funzioni presso quest'ultima svolte.

d. OICVM - Sede secondaria in Italia(8) (eventuale)

Indicare l'indirizzo della sede secondaria e le funzioni presso la stessa svolte.

SCHEMA DI MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Specificare, in testa al modulo, che lo stesso è ~~l'unico~~ valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote/azioni dell'OICVM.

Evidenziare l'obbligo di consegna dell'intero prospetto informativo e del documento integrativo nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione.

Indicare i mezzi di pagamento e la relativa ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare, infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'art. 30, comma 6, del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso prospetto e documento integrativo.

1. ~~Laddove siano previste differenti modalità operative in connessione a diverse reti di collocamento, è possibile predisporre più documenti integrativi. Nell'elenco dei soggetti collocatori, oltre che nel documento integrativo vanno sinteticamente precisate le differenti modalità operative connesse alle diverse reti di collocamento.~~
2. Tutte le pagine del documento integrativo (modulo di sottoscrizione incluso) devono essere redatte in modo da renderne agevole la lettura e devono essere numerate in modo sequenziale a partire dalla prima pagina di copertina. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono i due documenti (ad esempio: pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, pagina 3 di 10...).
3. Indicare la tipologia e la denominazione dell'OICVM specificandone altresì la nazionalità. ~~Nell'ipotesi di OICVM con struttura multicompartimentale e/o multiclasse, ove l'OICVM intenda commercializzare soltanto alcuni dei compartiautorizzati dall'autorità estera e indicati nel prospetto informativo, questi ultimi dovranno essere elencati sulla copertina; ciò non sarà invece necessario ove si proceda alla commercializzazione in Italia di tutti i comparti.~~ indicare in copertina i comparti o le classi oggetto di commercializzazione in Italia.
4. In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità del documento integrativo coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento del documento integrativo, il relativo termine iniziale coinciderà con ~~il decimo giorno successivo alla data di comunicazione del nulla osta alla sostituzione del precedente documento integrativo con la nuova versione aggiornata, ovvero con la diversa successiva data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.~~
5. ~~Occorre al riguardo specificare in modo puntuale, ove possibile, i tempi previsti per l'effettuazione dell'operazione. I mezzi di pagamento utilizzabili nonché la relativa valuta sono indicati esclusivamente nel modulo di sottoscrizione.~~
6. Indicare solo nell'ipotesi di OICVM multicompartimentale.
7. Indicare solo se esistenti.
8. Indicare solo se esistenti.

ALLEGATO 1I

Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione e della nota integrativa

Tavola 1

[immutato]

Infine, allo scopo di consentire alla Consob il riconoscimento di forme equivalenti di revisione, alla domanda deve essere allegata un'attestazione circa l'avvenuto rilascio da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del Testo Unico, di una dichiarazione **rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia**, che confermi:

-la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano;

-la sostanziale ~~equipollenza~~ **equivalenza** dei principi di revisione adottati (ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli raccomandati dalla Consob.

Commento

Vedi commento alle modifiche riguardanti l'Allegato 1A

Tavola 3

*Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione **di obbligazioni e altri strumenti di debito***

3.1 Obbligazioni

[immutato]

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

* * *

Per le obbligazioni sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione, suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nell'ordinamento cui l'emissione è sottoposta, nella quale venga

confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;

- non sussistono impedimenti alla osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;

- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

La dichiarazione deve inoltre contenere un'idonea attestazione dell'emittente circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari.

3.2 Obbligazioni emesse da enti locali

[immutato]

3.3 Obbligazioni convertibili in azioni

[immutato]

3.4 Obbligazioni strutturate

[immutato]

* * *

Gli emittenti di diritto estero... [immutato]

* * *

Gli emittenti obbligazioni assoggettate ad un ordinamento estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte del paragrafo n. 3.1 della presente Tavola.

[segue immutato]

[.....]

Commento:

L'integrazione proposta concerne la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione relativo ad obbligazioni sottoposte ad un ordinamento estero per le quali non si era provveduto, in sede di prima approvazione del regolamento, a disporre l'invio di documentazione specifica correlata alla particolare fattispecie. Come nel caso degli altri strumenti finanziari, la documentazione richiesta è simile a quella prevista dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A. con gli adattamenti conseguenti alle diverse competenze Consob. Nel caso specifico viene richiesto all'emittente di dichiarare la conformità degli strumenti alle leggi e regolamenti loro applicabili, l'insussistenza di impedimenti all'osservanza degli obblighi informativi e l'insussistenza di impedimenti all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.

Tavola 8

Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione;

copia dello statuto vigente dell'emittente;

bozza del prospetto di quotazione redatto secondo le modalità previste nell'Allegato 1B;

dichiarazione dell'emittente che attesti che il prospetto di quotazione contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'art. 94, comma 2, del Testo Unico;

copia delle delibere, autorizzazioni e omologazioni in base alle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno emessi;

copia delle relazioni di *rating*;

copia dell'eventuale *offering circular*;

copia della comunicazione effettuata alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 129 del D.lgs n. 385/93 e delle eventuali successive comunicazioni ovvero dichiarazione di avvenuto decorso dei termini previsti;

copia del contratto di cessione del credito;

copia della documentazione relativa alle eventuali garanzie accessorie all'operazione;

documentazione prevista dai punti 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, Tavola 3.5, Sezione IA. 1.1. delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana;

*** * ***

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola I.

*** * ***

Per gli strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata la documentazione prevista all'ultima parte della Tavola 3. Deve inoltre essere allegata una dichiarazione attestante che le attività destinate al rimborso del prestito sono state validamente cedute e non sono aggredibili né dai creditori del cedente né da quelli del cessionario.

Commento:

L'inserimento della Tavola 8 ha lo scopo di individuare la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti. Detta documentazione è stata mutuata da quella richiesta per la quotazione delle obbligazioni, con le integrazioni rese necessarie dalla specificità degli strumenti finanziari in parola (ad es. copia delle relazioni rilasciate dalle società di *rating*).

ALLEGATO 1 L

Comunicazione ai sensi dell'art. 15, comma 3

In relazione all'operazione di sollecitazione riguardante...(indicare la denominazione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione) ..., il ... (indicare la denominazione del soggetto che effettua la comunicazione) ... anche per conto di ... (indicare la denominazione dei soggetti previsti dall'art. 97, comma 2 del Testo Unico, che anno effettuato le operazioni di compravendita)..., rende noto che relativamente ai precedenti strumenti finanziari nonché a quelli collegati sono state effettuate complessivamente le seguenti operazioni di compravendita sul mercato:

1. Strumenti finanziari oggetto di sollecitazione

Strumenti	Periodo		Acquisti		Vendite	
	dal:	al:	Quantità	Controvalore	Quantità	Controvalore

2. Strumenti collegati

Strumenti	Periodo		Acquisti		Vendite	
	dal:	al:	Quantità	Controvalore	Quantità	Controvalore

**INFORMAZIONE SOCIETARIA
ASSETTI PROPRIETARI
REVISIONE CONTABILE**

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
SULLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI

**PARTE III
EMITTENTI**

**TITOLO II
INFORMAZIONE SOCIETARIA**

*Modifiche di vari articoli del Capi II, III, IV e V finalizzate ad applicare obblighi informativi
agli emittenti covered warrant e connessa modifica di norme definitorie*

Art. 2
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) "Testo Unico ": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- b) "società di gestione del mercato": la società che gestisce il mercato nel quale gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni;
- c) "depositario": il soggetto presso il quale sono depositati gli strumenti finanziari in custodia e amministrazione;
- d) "warrant": gli strumenti finanziari che conferiscono la facoltà di acquistare o di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni;
- e) **"covered warrant": gli strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante;**
- e) f) "emittenti strumenti finanziari diffusi": gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a dieci miliardi di lire e con un numero di azionisti o obbligazionisti superiore a duecento.

Art. 51
(Definizioni)

1. Nel presente Titolo si intendono per:

- a) "sponsor": l'intermediario che collabora con l'emittente nella procedura di ammissione degli strumenti finanziari.
- b) ~~"covered warrant": gli strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio,~~

ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante;

e) **b)** "obbligazioni strutturate": 1) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, secondo meccanismi che equivalgono all'assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati, dal valore o dall'andamento del valore di prodotti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici; 2) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, dal verificarsi di determinati eventi o condizioni.

Art. 65
(Definizioni)

1. Nel presente Titolo si intendono per:

[.....]

d) "emittenti covered warrant": i soggetti italiani che emettono covered warrant quotati in borsa in Italia.

Art. 75
(Emittenti obbligazioni **e covered warrant**)

1. Agli emittenti obbligazioni **e covered warrant**, in occasione di operazioni di fusione o scissione ovvero di altre modifiche dell'atto costitutivo idonee ad influire sui diritti degli obbligazionisti **dei titolari dei predetti strumenti finanziari**, si applicano l'articolo 70, commi 1 e 2, e l'articolo 72.

Art. 95
(Emittenti obbligazioni **e covered warrant**)

1. Agli emittenti obbligazioni **e covered warrant**, in occasione delle operazioni previste dall'articolo 75, si applica l'articolo 90, comma 1, e l'articolo 92.

[.....]

Art. 97
(Emittenti obbligazioni **e covered warrant**)

1. Gli emittenti obbligazioni **e covered warrant** trasmettono alla Consob, a richiesta della stessa, la documentazione richiamata dall'articolo 96, lettera a).

[.....]

Commento:

Le modifiche degli articoli sopra indicati, dei commi 3 degli articoli 105 e 106 e del comma 2 dell'art. 107, riportate più avanti, nascono dall'esigenza di enucleare un'apposita disciplina per gli emittenti *covered warrant*.

In particolare, si è inteso estendere a tali emittenti l'applicazione degli obblighi informativi previsti per gli emittenti aventi obbligazioni quotate in quanto si è ritenuto che le esigenze d'informativa dei portatori dei covered warrant o dei potenziali investitori in tali strumenti finanziari siano analoghe a quelle degli obbligazionisti o dei potenziali investitori in obbligazioni. In tal modo si è tenuto conto della rilevanza che aspetti quali la stabilità finanziaria dell'emittente o le modalità di esercizio dei diritti assumono per una corretta informazione del mercato su entrambi gli strumenti finanziari. Inoltre, si è evitato di introdurre nel regolamento un nuovo modello di informativa, specifico per i *covered warrant*.

La definizione di *covered warrant* è stata spostata dall'art. 51 (Definizioni) che detta le definizioni rilevanti per il Titolo I (Prospetto di quotazione), Parte III (Emittenti), del Regolamento, nell'art. 2, Parte I (Fonti normative e definizioni), del Regolamento, per

rendere tale definizione rilevante non solo per la disciplina relativa alla quotazione ma per l'intero Regolamento Emittenti e, quindi, anche per la disciplina dell'informativa societaria contenuta nel Titolo II.

* * *

Capo II Comunicazioni al pubblico

Sezione I Informazione su fatti rilevanti

Art. 69 (Studi e statistiche)

1. Gli emittenti strumenti finanziari, gli intermediari autorizzati ed i soggetti in rapporto di controllo con essi possono diffondere al pubblico studi o statistiche concernenti emittenti strumenti finanziari a condizione che questi:

a) siano trasmessi alla Consob entro il giorno in cui sono diffusi al pubblico;

b) siano depositati, nello stesso termine, presso la società di gestione del mercato che li mette a disposizione del pubblico;

c) riportino, **con evidenza grafica**, un'avvertenza nella quale sia indicato che ~~l'elaborato è stato redatto da un soggetto che~~ **chi li diffonde** può avere un proprio specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari e alle operazioni oggetto di analisi, **indicandone le ragioni e l'estensione**.

2. Qualora gli studi o le statistiche siano destinati ai soli soci dell'emittente o delle società in rapporto di controllo con l'emittente o ai soli clienti dell'intermediario autorizzato **o delle società in rapporto di controllo con esso**, il deposito previsto dal comma 1, lett. b) è effettuato entro **cinque** giorni da quello di inizio della diffusione.

Commento:

La produzione degli studi, nell'economia dei processi di trasmissione e diffusione delle informazioni attinenti gli emittenti quotati, rappresenta un elemento positivo destinato ad integrare e ad arricchire la *disclosure* generata dall'informazione continua sulle notizie *price sensitive*.

Il principio della *fair disclosure* che garantisce una tempestiva, generale ed omogenea conoscenza delle informazioni rilevanti da parte di tutti gli investitori, stabilito dall'art.114 del TUF anche con riferimento alle relazioni tra società emittenti e analisti finanziari e investitori istituzionali (cfr. comunicazioni Consob n. 97008479 del 24 settembre 1997 e 98090373 del 20 novembre 1998), trova infatti un'efficace realizzazione attraverso l'analisi specialistica delle informazioni e la sua diffusione al pubblico.

In tale quadro, gli studi rivestono un ruolo crescente nel determinare le scelte di investimento, assumendo essi stessi (non tanto e non solo per i loro contenuti ma per il mero fatto di essere prodotti) il ruolo di "notizia rilevante".

Appare quindi indispensabile che la produzione degli studi risponda a criteri di correttezza comportamentale che assicurino la loro completezza, indipendenza e chiarezza. A tal fine, assume una particolare importanza la problematica dei potenziali conflitti di interesse tra i soggetti che diffondono gli studi e i loro utilizzatori, considerando l'intrinseco contributo informativo che gli studi contengono.

I conflitti di interesse possono manifestarsi in una pluralità di situazioni derivanti soprattutto dall'appartenenza dei soggetti che producono e diffondono gli studi a gruppi finanziari polifunzionali. Nell'ambito di tali gruppi infatti si effettuano attività e si prestano

servizi i cui interessi possono limitare la correttezza comportamentale dell'attività di produzione di studi.

Un'efficace azione volta a limitare i conflitti di interessi richiede una complementarità tra intervento normativo e autoregolamentazione dei soggetti. Negli Stati Uniti, dove la correttezza dell'attività di produzione di studi e analisi viene considerata una componente fondamentale del funzionamento del mercato, esistono sia norme emanate dalla SEC che stringenti codici di autoregolamentazione degli analisti e degli *investor relations*, la cui efficacia è garantita in particolare dall'obbligo per chi produce gli studi di servirsi di analisti finanziari iscritti all'albo che ha emanato le regole deontologiche.

Si ritiene quindi utile limitare l'intervento regolamentare alla definizione di alcune condizioni minime di correttezza, con riferimento in particolare alla trasparenza dei conflitti di interesse e alla tempistica della diffusione al pubblico degli studi prodotti inizialmente per i propri clienti o soci. Tale scelta risponde ad una duplice esigenza.

Da un lato, l'esigenza di definire un quadro regolamentare che non danneggi l'industria (soprattutto italiana) di produzione di studi, considerato che l'ambito di applicazione definito dall'art. 58 del TUF comprende solo gli emittenti quotati, gli intermediari autorizzati e i soggetti legati da rapporti di controllo con essi e che comunque l'*enforcement* sui soggetti esteri appare difficoltosa.

Dall'altro, l'esigenza di lasciare aperto l'ambito dell'approfondimento e dell'estensione delle regole di comportamento alle iniziative di autoregolamentazione che i soggetti del mercato saranno in grado di intraprendere.

Si propone pertanto una modifica della lettera c) del citato art.69 prevedendo un richiamo di l'attenzione dei possibili utilizzatori sui conflitti di interessi attraverso una avvertenza, che deve avere una evidenza grafica, e specificando le motivazioni e l'estensione di questi ultimi.

Il secondo intervento di modifica regolamentare riguarda la tempistica della diffusione al pubblico degli studi prodotti inizialmente per i propri clienti o soci: l'evoluzione dei mezzi di comunicazione delle notizie e la sempre maggior reattività dei mercati, portano a riconsiderare i tempi (dalla loro prima diffusione) entro i quali le notizie sono destinate a perdere il loro "valore".

Pertanto, al fine di meglio tutelare la trasparenza del mercato sembra opportuno ridurre il periodo di tempo in cui è possibile effettuare una diffusione selettiva degli elaborati da 15 a 5 giorni. Viene infine precisato che il regime previsto dal comma 2 si estende anche alle società in rapporto di controllo con gli intermediari autorizzati, coerentemente con quanto previsto dal comma 1.

Art. 70 (Fusioni e scissioni)

1. [immutato]

2. [immutato]

3. ~~Nei due giorni lavorativi successivi al ricevimento della documentazione prevista dal comma 1, la Consob, secondo criteri generali predeterminati e in relazione alle caratteristiche dell'operazione, può richiedere che, dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, gli emittenti mettano a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato un documento informativo redatto in conformità all'allegato 3B.~~ **Gli stessi emittenti, in ipotesi di operazioni di fusione o scissione significative, individuate secondo criteri generali predeterminati dalla Consob, o su richiesta di quest'ultima, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, un documento informativo redatto in conformità all'allegato 3B.**

4. ~~Dell'avvenuto deposito della documentazione prevista dal comma 1 è data notizia, almeno venticinque giorni prima dell'assemblea, mediante un avviso pubblicato su almeno~~

un quotidiano a diffusione nazionale. Nel caso previsto dal comma 3 l'avviso è integrato dalla notizia che dieci giorni prima dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico il documento informativo. L'avviso contiene l'indicazione che i soci hanno la facoltà di ottenere copia della documentazione.

Art. 71
Acquisizioni e cessioni

1. In relazione alle caratteristiche dell'operazione di acquisizione o di cessione conclusa dagli emittenti azioni, la Consob, secondo criteri generali predeterminati, può richiedere che, entro quindici giorni dalla richiesta, gli emittenti stessi mettano a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato un documento informativo redatto in conformità all'allegato 3B. **Gli emittenti azioni, in ipotesi di operazioni di acquisizione o di cessione significative, individuate secondo criteri generali predeterminati dalla Consob, o su richiesta di quest'ultima, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, entro quindici giorni dalla conclusione dell'operazione, un documento informativo redatto in conformità all'allegato 3B.** Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 76
(Avviso al pubblico)

1. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è data notizia che, nei termini previsti dagli articoli **70**, 72, 73, 74 e 75, sarà depositata la documentazione richiamata dagli stessi articoli con l'indicazione che i soci hanno la facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

[.....]

Commento:

L'esperienza applicativa accumulata dalla Consob e dagli emittenti dopo l'emanazione della Comunicazione n. DIS/98081334 del 19.10.1998, con la quale sono stati resi noti i "parametri di significatività" che rendono necessaria la redazione del documento informativo, consente di sostituire la vigente previsione di una richiesta della Consob con un obbligo degli emittenti di redigere i suddetti documenti, qualora le operazioni rispondano ai criteri generali predeterminati. Accanto a tale obbligo è comunque mantenuto il potere della Consob di richiedere la pubblicazione dei documenti informativi, in relazione alle caratteristiche specifiche della singola operazione, anche in casi in cui essa non rientri nei parametri fissati in via generale.

Ovviamente, la stessa Comunicazione dovrà essere modificata, contestualmente all'entrata in vigore delle modifiche, per sostituire il riferimento al potere di richiesta della Consob con l'obbligo in capo agli emittenti di redigere i documenti nell'ipotesi in cui le operazioni rientrino nei citati parametri. Nella stessa Comunicazione verrà ribadita la possibilità per gli emittenti di richiedere alla Consob di essere dispensati dalla redazione del documento in oggetto, qualora la specificità dell'operazione renda tale documento non necessario per l'informativa al pubblico.

La modifica è anche funzionale all'estensione della disciplina dei documenti informativi per le operazioni di fusione/scissione e acquisizione/cessione significative agli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati diversi dalla borsa (cfr. più avanti, modifiche al Capo V). Per tali emittenti è infatti escluso in via generale l'invio preventivo a Consob della documentazione riguardante l'assemblea, dal quale la norma vigente fa decorrere il termine di due giorni a disposizione della Commissione per formulare la richiesta.

La modifica rende infine inutile il comma 4 dell'art. 70 che prevede l'obbligo di pubblicare un avviso a pagamento, almeno 25 giorni prima dell'assemblea, indicando la documentazione che verrà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana con i relativi termini di pubblicazione. Infatti, non essendo più previsto un tempo a disposizione della Consob, è possibile applicare alle assemblee in questione la regola valida per tutte le straordinarie (art. 76 del regolamento), in base alla quale l'informazione relativa alla documentazione da mettere a disposizione del pubblico è inserita nell'avviso di

convocazione dell'assemblea. Occorre pertanto modificare l'art. 76, comma 1, introducendo il richiamo all'art. 70.

* * *

Art. 72

(Altre modifiche dell'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni)

1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione degli amministratori redatta in conformità all'Allegato 3A.

2. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, nel termine previsto dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, anche il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e, in caso di aumenti di capitale mediante conferimenti di beni in natura, la relazione di stima prevista dall'articolo 2440 del codice civile.

3. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di conversione di azioni di una categoria in azioni di categoria diversa, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e presso i depositari, per il tramite della società di gestione accentrata e con le modalità da questa stabilite, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione, la relazione degli amministratori integrata con le informazioni necessarie per la conversione. Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. I depositari, tramite la società di gestione accentrata, comunicano giornalmente i dati sulle richieste di conversione alla società di gestione del mercato che li rende pubblici entro il giorno di borsa aperta successivo. L'emittente, entro dieci giorni dalla conclusione del periodo di conversione, rende noti i risultati della conversione con un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Commento:

Il nuovo terzo comma dell'articolo 72 introduce una disciplina speciale di trasparenza per le operazioni di conversione di azioni, che nell'esperienza concreta sono soprattutto operazioni di conversione di azioni di risparmio in azioni ordinarie. La previsione risponde ad esigenze informative particolari presenti in tal genere di operazioni a cui la Consob ha in casi precedenti sopperito anche attraverso interventi specifici ai sensi dell'art. 114 del TUF. Tali esigenze sono parzialmente comuni a quelle presenti in occasione di offerte di scambio ovvero, nell'ipotesi di conversioni con conguaglio, nelle sollecitazioni all'investimento.

Più in particolare, la nuova normativa richiede che, dopo l'approvazione della delibera di conversione da parte dell'assemblea, la relazione degli amministratori, redatta secondo uno schema inserito nell'allegato 3A ed integrata con le informazioni sulle modalità di conversione non disponibili prima della delibera, sia a messa a disposizione del pubblico, per favorire una scelta consapevole da parte degli investitori interessati allo scambio. La diffusione della documentazione avviene, oltre che con le modalità normalmente previste in materia di informazione societaria, anche tramite la messa a disposizione presso i depositari, ai quali viene trasmessa dalla società di gestione accentrata.

E', inoltre, previsto che siano fornite su base continuativa informazioni al mercato sull'andamento delle adesioni e sui risultati finali della conversione. E' stato, infatti, riscontrato nelle recenti operazioni che un elemento determinante nella scelta degli azionisti interessati è costituito dall'andamento delle conversioni in conseguenza del quale

i suddetti azionisti, in ipotesi di adesione massiccia, potrebbero decidere di partecipare all'operazione per evitare il rischio di revoca dalla quotazione dei titoli non convertiti.

Con riferimento allo schema, esso contiene, fra l'altro, informazioni di particolare interesse per gli azionisti di risparmio, quali quelle sulla perdita dei privilegi patrimoniali ovvero la riduzione di liquidità delle azioni da convertire in caso di parziale adesione alla conversione e la possibile conseguente revoca dalla quotazione dei titoli non convertiti, le variazioni di rilievo negli assetti proprietari e di controllo a seguito dell'operazione di conversione ecc. Inoltre sono state distinte le informazioni a seconda che si tratti di una conversione con conguaglio in denaro ovvero con rapporto di conversione alla pari o non alla pari.

* * *

Art. 88
(*Equivalenza delle informazioni*)

1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati anche nei mercati di altri Paesi dell'Unione Europea ~~e nei mercati di paesi extra-comunitari riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del Testo Unico~~ mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in altri paesi.

2. Gli emittenti strumenti finanziari quotati anche nei mercati di paesi extra-comunitari mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in tali paesi se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.

Commento:

Si propone d'introdurre, in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato alla citata direttiva UE n. 79/279 (schema c, punto n. 6, e schema d, punto n. 5, contenenti gli obblighi delle società con azioni e obbligazioni ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori) la precisazione secondo la quale gli emittenti strumenti finanziari quotati anche in mercati di paesi extracomunitari, mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in tali paesi, solo nell'ipotesi in cui tali informazioni possano avere importanza per la valutazione degli strumenti finanziari in Italia. Questa precisazione oltre ad adeguare il regolamento al dettato della sopracitata direttiva consente di evitare che sul mercato italiano venga diffusa un'ingente quantità di informazioni non idonee ad incidere sui prezzi di quotazione e che, pertanto, potrebbero risultare fuorvianti.

Infine, poiché l'art. 88 è riferito solo alle società italiane quotate su più mercati, per estendere la precisazione in discussione anche alle società estere quotate in Italia e su un mercato extra-comunitario sono modificati nello stesso modo anche gli artt. 114 e 116, più avanti riprodotti.

* * *

Capo III
Comunicazioni alla Consob

Sezione II
Informazione periodica

Art. 96
(*Comunicazioni periodiche*)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la documentazione prevista dall'art. 77, **comma 1, lett. a), b), e c)**, nei termini ivi indicati;

b) [immutato]

Commento:

Con la modifica del comma 1, si propone di ridurre, anche per esigenze pratiche, la trasmissione alla Consob della documentazione contabile predisposta per l'assemblea di bilancio richiedendo esclusivamente l'invio del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, ove redatto, con le relazioni concernenti il giudizio della società di revisione ed escludendo l'invio della copia integrale dei bilanci delle società controllate ovvero del prospetto riepilogativo di cui all'art. 2429 c.c. e del prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate. Tale ultima documentazione, a disposizione del pubblico presso la sede sociale ex art. 77, potrà comunque essere acquisita dalla Consob, nei casi ritenuti necessari, utilizzando il potere di cui all'art. 115 TUF.

Capo V
**Emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati diversi dalla
borsa**

Art. 105
(Operazioni straordinarie)

1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dalla Sezione II, Capo II, del presente Titolo ~~ad eccezione dell'articolo 70, comma 3, e dell'articolo 71.~~

2. Gli stessi emittenti trasmettono alla Consob:

a) il documento informativo predisposto ai sensi degli articoli 70, comma 3, 71, nonché gli avvisi di avvenuta pubblicazione dei predetti documenti, contestualmente alla diffusione al pubblico;

b) il verbale delle assemblee di cui agli articoli 70,72,73 e 74 nonché la relazione illustrativa predisposta dagli amministratori per tali assemblee, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;

c) il verbale previsto dagli articoli 2420 *ter* e 2443 del codice civile, entro trenta giorni dalla riunione consiliare.

~~2-~~ **3.** Agli emittenti obbligazioni e **covered warrant quotati** nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76.

Art. 106
(Informazione periodica)

1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 77, **78, 79, 80**, 81 e 83.

2. Gli stessi emittenti, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob la documentazione prevista dagli articoli 77, **comma 1, lettere a), b) e c)**, e 81 nonché le ulteriori informazioni contabili di carattere periodico contemplate dalla disciplina dei relativi mercati di quotazione.

3. Agli emittenti obbligazioni e **covered warrant quotati** nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 77 e 83 e dall'articolo 97, comma 1.

Art. 107
(Altre informazioni)

1. [immutato]

2. Agli emittenti obbligazioni e covered warrant quotati nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano gli articoli 84 e 88.

Commento:

1. Con riferimento agli obblighi informativi degli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati diversi della Borsa relativi alle operazioni straordinarie (art. 105), la disciplina vigente prevede solo la predisposizione, secondo determinati schemi, di relazioni degli amministratori da mettere a disposizione del pubblico; non è prevista la redazione di documenti informativi per operazioni significative di fusione/scissione o acquisizione/cessione nonché l'obbligo d'invio alla Consob della documentazione relativa alle assemblee straordinarie (l'invio preventivo della documentazione relativa alle assemblee straordinarie. è previsto solo per le società quotate in borsa, in conformità alla direttiva UE n. 79/279).

Tale scelta era stata determinata dall'esigenza di differenziare gli obblighi informativi tra vari mercati, lasciando per il momento meno regolamentata l'informazione dovuta dagli emittenti, presumibilmente a bassa capitalizzazione iniziale ed operanti in settori innovativi, che avrebbero potuto quotarsi nei nuovi mercati in fase di costituzione.

Sulla base della prima esperienza acquisita sugli emittenti quotati al Nuovo Mercato, si stabiliscono adesso in modo più preciso alcuni obblighi informativi verso il mercato e verso la Consob, essenzialmente riferibili ad operazioni straordinarie.

Rimane ferma, come principale differenza tra la Borsa e gli altri mercati, l'assenza di ipotesi nelle quali vi sia un invio dei documenti a Consob preventivo rispetto al momento in cui essi sono a disposizione del pubblico.

In particolare, considerata l'importanza per gli investitori di alcune operazioni che riguardano società quotate al nuovo mercato (si pensi all'operazione di acquisizione di World Online da parte di Tiscali) si propone di estendere la disciplina dei documenti informativi per operazioni significative di fusione/scissione, acquisizione/cessione, prevedendo l'invio alla Consob di tali documenti contestualmente alla messa a disposizione al pubblico. E' inoltre resa applicabile anche la nuova disciplina riguardante la conversione di azioni.

E' altresì previsto che vengano trasmessi a Consob, dopo le assemblee i seguenti documenti, utili allo svolgimento delle funzioni di competenza:

- le relazioni degli amministratori, per verificare se gli emittenti le hanno redatte fornendo le informazioni richieste dagli schemi del regolamento o attenendosi, ad esempio, alle raccomandazioni sulle operazioni di *stock options* (Comunicazione n. 11508 del 15.2.2000);
- i verbali delle assemblee straordinarie (anche per un riscontro delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti ex art. 120 nonché per la verifica dei soggetti votanti anche al fine di eventuali impugnative nelle ipotesi in cui tale facoltà spetti alla Consob ai sensi delle disposizioni del Testo Unico, ad es., artt. 120, comma 5, 121, comma 6 e 122, comma 4);
- i verbali dei consigli delegati ad aumentare il capitale sociale ovvero ad emettere obbligazioni.

2. L'integrazione apportata all'art. 106, comma 1, risponde ai medesimi principi indicati al punto precedente ed, in particolare, deriva dall'esigenza di estendere agli emittenti con azioni negoziate in mercati diversi dalla Borsa gli obblighi informativi relativi ai compensi e alle partecipazioni degli amministratori, sindaci e direttori generali previsti per gli emittenti con azioni quotate in Borsa dagli artt. 78 e 79 del Regolamento.

Si ritiene infatti che la *disclosure* sui compensi e sulle partecipazioni possedute dagli amministratori, direttori generali e sindaci, considerata anche l'ampia diffusione delle *stock options* per dipendenti e amministratori, sia un importante strumento di controllo per gli azionisti e i potenziali investitori che dovrebbe essere esteso a tutti i mercati regolamentati.

Inoltre nella citata disposizione viene esteso anche ai mercati diversi dalla borsa, richiamando l'art. 80, l'obbligo di leggere in assemblea il parere del collegio sindacale in merito al conferimento o la revoca dell'incarico di revisione.

Infine, l'integrazione del secondo comma è giustificata con la necessità di ridurre l'invio alla Consob della documentazione predisposta per l'assemblea che deve approvare il bilancio.

3. I commi 3 degli articoli 105 e 106 e il comma 2 dell'art. 107 contengono infine il riferimento ai *covered warrant* che, come per il caso di quotazione in borsa, sono equiparati alle obbligazioni.

* * *

CAPO VII Emittenti esteri

.....

Art. 114

(Operazioni straordinarie e informazioni periodiche)

1. Per gli emittenti strumenti finanziari quotati in borsa in Italia aventi sede legale all'estero, la Consob, all'atto della quotazione, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente nel paese di origine, le informazioni e i documenti da diffondere nonché la lingua di diffusione.
2. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nella borsa di un paese dell'Unione Europea, si applicano gli obblighi informativi vigenti in tale paese.
3. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nella borsa di un paese extra-comunitario, gli emittenti forniscono informazioni equivalenti a quelle indicate dalle disposizioni previste dalle Sezioni II e III, Capo II e dalle Sezioni I e II, Capo III del presente Titolo nonché le eventuali ulteriori informazioni richieste nel paese di quotazione **se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.**

Art. 116

(Emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani diversi dalla borsa aventi sede legale all'estero)

1. Per gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani diversi dalla borsa, aventi sede legale all'estero, la Consob, all'atto della quotazione, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente nel paese d'origine, le informazioni e i documenti da diffondere nonché la lingua di diffusione.
2. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nei mercati regolamentati di un paese dell'Unione Europea, si applicano gli obblighi informativi vigenti in tale paese.
3. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nei mercati regolamentati di un paese extra-comunitario, gli emittenti forniscono informazioni equivalenti a quelle previste dagli articoli 84, 105 e 106 e le eventuali ulteriori informazioni richieste nel paese di quotazione **se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.**

Art 116-bis

(Informazioni ulteriori in materia di bilanci)

- 1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, aventi sede legale all'estero, se il bilancio di esercizio e quello consolidato nonché la relazione degli amministratori non sono conformi alle disposizioni emanate in materia dall'Unione Europea e se i principi contabili applicati non danno una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e**

finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico le informazioni complementari necessarie.

Commento:

1. Per gli articoli 114 e 116 si veda quanto già detto a commento dell'art. 88.
2. Con l'art. 116 bis si dà attuazione alla raccomandazione della IOSCO del maggio 2000, in materia di principi contabili internazionali.

Con tale decisione l'organizzazione dei *regulators* ha invitato i propri aderenti ad accettare, ai fini dei "*cross-border listing requirements*", i bilanci redatti secondo gli IAS (*International Accounting Standards*), richiedendo eventualmente le sole integrazioni individuate nella stessa raccomandazione.

L'attuazione della raccomandazione IOSCO comporta che dovranno essere accettati bilanci redatti in conformità ai principi contabili internazionali, anche se questi fossero difformi dai criteri dettati dalle norme dell'Unione.

La nuova norma consente di chiarire con successivi interventi (ad esempio una Comunicazione) che, per gli emittenti extra-comunitari, i bilanci redatti secondo gli IAS (eventualmente integrati in conformità alla raccomandazione IOSCO), anche se non conformi alle direttive UE, forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente. Se i bilanci non saranno invece redatti secondo gli IAS, l'art. 116 bis impone la loro integrazione con le informazioni necessarie.

Infine, come prescritto dalla direttiva UE 80/390 (*direttiva per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori*) gli schemi di prospetto informativo relativi alla sollecitazione/quotazione di azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili o con warrant dovranno essere integrati nella Sezione Prima ("*Informazioni relative all'emittente gli strumenti finanziari*"), lettera H, cap IV, ("*Informazioni riguardanti il patrimonio, la situazione finanziaria ed i risultati economici dell'emittente*"), con la seguente richiesta :

"Se il bilancio di esercizio e quello consolidato nonché la relazione degli amministratori non sono conformi alle disposizioni emanate in materia dall'Unione Europea e se i principi contabili applicati non danno una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio, sono fornite le informazioni complementari necessarie."

Più precisamente la predetta frase dovrà essere introdotta, negli schemi 1 e 3, nel citato cap. IV in un apposito paragrafo 4.10-bis, nello schema 2, sempre nel cap. IV in un nuovo par. 4.2 e nello schema 4, nel cap. IV in un nuovo par. 4.3.

Tale richiesta dovrà altresì essere introdotta nello schema n. 7 di quotazione dei *covered warrant*. Poiché in tal schema non è previsto un capitolo sul patrimonio, la situazione finanziaria ed i risultati economici dell'emittente ma è previsto di riportare in appendice gli schemi di conto economico e stato patrimoniale individuali e di gruppo relativi all'ultimo esercizio chiuso a confronto con l'esercizio precedente ovvero relativi all'ultimo semestre, la suddetta frase sarà introdotta nel capitolo IX (*Appendici e documenti messi a disposizione del pubblico*), nell'ultima parte del par. 9.1., dopo aver richiesto di riportare i citati schemi.

TITOLO III ASSETTI PROPRIETARI

Capo II Patti parasociali

Art. 127
(*Soggetti obbligati e contenuto della comunicazione*)

1. [immutato]
2. [immutato]
3. Fermo il disposto del comma 2, i documenti indicati nelle lett. a) e b) dello stesso comma sono trasmessi anche mediante riproduzione su strumenti informatici, **unitamente al modello previsto dall'Allegato 4C.**

Commento:

Viene prevista l'istituzione di un Modello 122 per la comunicazione dei dati relativi ai soggetti aderenti e alle azioni ordinarie sindacate. Il modello è finalizzato a costituire una banca dati per l'elaborazione statistica di tali dati anche al fine di calcolare la quota di flottante delle società quotate.

Art. 128
(*Altre comunicazioni*)

1. [immutato]
2. Copia dell'estratto e di quanto pubblicato ai sensi dell'articolo 131 è trasmesso alla Consob, **anche mediante riproduzione su supporto informatico**, entro il giorno di pubblicazione, con indicazione del quotidiano e della data di pubblicazione. **Nelle ipotesi previste dall'articolo 131, comma 2, il supporto contiene l'ultimo estratto del patto pubblicato ai sensi dell'articolo 130, ovvero dell'articolo 131, comma 1, aggiornato con le modifiche intervenute. Ove necessario, il supporto è integrato con il modello previsto dall'Allegato 4C contenente l'indicazione dei dati aggiornati.**
3. [immutato]

Commento:

La modifica è funzionale alla predisposizione di una raccolta informatica degli estratti dei patti parasociali pubblicati dagli emittenti in un testo costantemente aggiornato, da inserire eventualmente anche nel sito Internet dell'Istituto.

In ipotesi di variazioni dei patti parasociali che comportino modifiche degli elementi informativi contenuti nel predetto modello 122 (Allegato 4C), è previsto l'invio di un supporto contenente il modello stesso aggiornato.

N.B.: Per le conseguenti modifiche e integrazioni degli allegati al regolamento v. documento sulle modifiche agli allegati del Regolamento.

**TITOLO VI
REVISIONE CONTABILE**

**Capo II
Revisione contabile dei gruppi**

Art. 152
(*Ambito temporale di applicazione*)

1. Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano alle società controllate a decorrere dall'esercizio nel corso del quale si acquisisce il controllo o si realizzano i presupposti previsti dall'art. 151, **commi 1 e 2; ovvero dall'esercizio successivo se il controllo o tali presupposti si realizzano nel secondo semestre dell'esercizio le stesse disposizioni possono applicarsi dall'esercizio successivo, se il controllo o tali presupposti si realizzano nel secondo semestre.** ~~Nel caso previsto dall'art. 151,~~

~~comma 1, le stesse disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio successivo a quello dal quale risulta, sulla base del bilancio, il verificarsi delle condizioni ivi indicate.~~

2.[immutato]

3.[immutato]

Commento:

La precedente formulazione della norma - che differenzia la decorrenza degli obblighi di revisione in funzione della data di acquisizione del controllo - ha richiesto frequenti interventi interpretativi da parte degli Uffici. Infatti, nel caso in cui gli emittenti quotati intendano sottoporre a revisione i bilanci delle società controllate nello stesso esercizio nel quale si acquisisce il controllo (come in passato è stato richiesto da diversi emittenti presenti nell'indice Mib 30), anche se tale controllo si realizza nel secondo semestre, non è chiaro se detta revisione debba considerarsi obbligatoria (ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs. 24.2.1998, 58) oppure volontaria.

I due diversi regimi di revisione comportano, come noto, rilevanti differenze nel sistema di responsabilità di sindaci e revisori. Infatti, qualora la revisione sia da considerarsi obbligatoria, le competenze dei sindaci e revisori si modificano sensibilmente e a questi ultimi viene attribuito in via esclusiva il controllo continuativo della contabilità (art. 155, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 58 del 1998).

Si ritiene pertanto opportuno modificare l'articolo stabilendo che le disposizioni della revisione obbligatoria si applicano a partire dall'esercizio di acquisizione, lasciando comunque agli emittenti la facoltà di rinviare tale applicazione all'esercizio successivo, tenuto conto degli adempimenti connessi alla revisione obbligatoria non sempre realizzabili quando l'acquisizione avviene in prossimità della chiusura dell'esercizio.

**PARTE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 153

(Trasmissione alla Consob di avvisi e comunicati)

1. Gli avvisi e i comunicati da mettere a disposizione del pubblico, ai sensi del presente regolamento, sono trasmessi alla Consob, se non diversamente stabilito, contestualmente alla loro diffusione.

2. L'obbligo di contestuale trasmissione alla Consob si considera adempiuto se la diffusione degli avvisi e dei comunicati avviene mediante il loro inserimento nei sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attivati dalla società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob.

Commento:

La disposizione in esame statuisce che tutti gli avvisi e comunicati messi a disposizione del pubblico ai sensi del regolamento siano trasmessi contestualmente alla Consob. La norma riveste carattere "residuale" e riguarda quelle fattispecie nelle quali l'obbligo di comunicazione alla Consob non è espressamente previsto da specifiche disposizioni (v., ad esempio, i comunicati ex art. 41, comma 3, relativo ai risultati dell'OPA).

Nell'esperienza operativa si è tuttavia registrato che spesso gli emittenti quotati procedono ad un'applicazione automatica di tale disposizione, inoltrando anche comunicati che già hanno formato oggetto di trasmissione ad altro titolo con una duplicazione degli invii. Inoltre, la disposizione in esame si applica anche agli avvisi previsti dagli artt. 83 e 84 del regolamento, riguardanti rispettivamente il deposito della documentazione contabile e le informazioni relative all'esercizio dei diritti da parte dei portatori dei titoli, dando così luogo alla comunicazione di un'ingente massa di documenti, che, tra l'altro, non presenta interesse primario per l'attività dell'Istituto. Per tale ragione si è ritenuto opportuno precisare che non è necessario un invio dei documenti alla Consob nel caso in cui essi

siano già disponibili nei sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attivati da Borsa Italiana s.p.a. ed, in particolare, nel NIS.

MODIFICHE AGLI ALLEGATI

ALLEGATO 3 A (NUOVO SCHEMA 6)

ALLEGATO 3F (ISTRUZIONI E SCHEMA 2)

ALLEGATO 4B

ALLEGATO 4C (NUOVO)

* * *

ALLEGATO 3A da inserire:

(...)

- schema n. 6, per le ipotesi di conversione di azioni.

SCHEMA N. 6: Relazione illustrativa degli amministratori per l'assemblea convocata per deliberare la conversione di azioni

- 1) le motivazioni della proposta di conversione;
- 2) descrizione dei diritti o privilegi spettanti alla categoria di azioni da convertire;
- 3) le criticità specifiche dell'operazione quali, ad esempio: la perdita di privilegi patrimoniali peculiari della categoria di azioni da convertire; il diverso grado di liquidità delle medesime azioni ove, una volta conclusa l'operazione di conversione, vi sia stata un'adesione parziale; l'eventuale revoca dalla quotazione delle azioni non convertite e i diritti attribuiti dallo statuto nell'ipotesi di revoca dalla quotazione delle stesse; gli effetti diluitivi della partecipazione al capitale nel caso di conversione non alla pari;
- 4) il quantitativo di azioni da convertire posseduto dall'eventuale azionista di controllo, come definito dall'art. 93 del Testo Unico;
- 5) l'intenzione da parte dell'eventuale azionista di controllo, come definito nel precedente punto, di svolgere attività di compravendita sul mercato delle azioni oggetto dell'operazione, precisando le relative finalità;
- 6) indicazione di eventuali impegni a convertire assunti dai titolari delle azioni da convertire, con particolare riguardo all'azionista di controllo;
- 7) i dividendi distribuiti negli ultimi 5 anni alle azioni oggetto della conversione;
- 8) l'eventuale conguaglio di conversione ed i relativi criteri di determinazione;
- 9) il rapporto di conversione ed i relativi criteri di determinazione;
- 10) le modalità di esercizio della conversione anche con riguardo alle ipotesi in cui le azioni da convertire provengano da acquisti effettuati in borsa entro il periodo di adesione o dall'esercizio anticipato di contratti a premio con scadenza differita;
- 11) eventuale esistenza di condizioni di efficacia della conversione (quali la previsione di quantitativi minimi o massimi per la conversione);

12) quantitativo delle azioni oggetto della conversione e di quello delle azioni offerte in conversione;

13) indicazione, anche mediante rappresentazione grafica, dell'andamento nell'ultimo semestre dei prezzi delle azioni da convertire sui mercati regolamentati ove esse sono trattate;

14) nel caso si ravvisino eventuali incentivi (ad es. il c.d. premio implicito) alla conversione, indicazione delle relative modalità di determinazione ed evidenziazione della circostanza che eventuali diverse condizioni di mercato nel periodo di conversione potrebbero anche determinare la scomparsa dei descritti incentivi alla conversione;

15) ove sussistano piani di *stock option* aventi ad oggetto le azioni da convertire, indicazione degli effetti della conversione su tali piani;

16) composizione del capitale sociale prima e dopo l'operazione di conversione, ipotizzando, in quest'ultimo caso, la conversione integrale;

17) variazioni di rilievo degli assetti proprietari in conseguenza dell'operazione di conversione nell'ipotesi di conversione integrale delle azioni;

18) principali destinazioni che l'emittente intende assegnare all'eventuale ricavato netto della conversione di azioni. Se tale netto ricavo è destinato, direttamente o indirettamente, all'acquisto di attività non rientranti nella gestione ordinaria, fornire una breve descrizione di tali attività e del loro costo; ove le medesime attività siano da acquisire da parti correlate, individuare nominativamente i soggetti cedenti, il relativo grado di correlazione rispetto all'emittente, le motivazioni economiche dell'acquisizione, i criteri di determinazione del prezzo di acquisto. Qualora il ricavato dell'operazione venga destinato alla riduzione, alla ricomposizione o all'estinzione di debiti finanziari, fornire una stima pro-forma degli effetti economici e finanziari derivanti da tale destinazione;

19) l'indicazione che la presente relazione, integrata con le informazioni necessarie per l'esercizio della conversione⁽¹⁾, sarà messa a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione.

1. Quali ad esempio: il calendario dell'operazione, la stima del prevedibile ammontare delle spese dell'operazione distintamente per l'emittente e per l'investitore, le modalità e i termini di pagamento dell'eventuale conguaglio, le modalità e i termini di comunicazione al pubblico e alla Consob dei risultati della conversione.

* * *

ALLEGATO 3F

Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni dei soggetti capigruppo

1. Comunicazioni alla Consob

1.1 I soggetti capigruppo di un gruppo, al quale appartengono emittenti italiani con strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, informano la Consob delle operazioni di compravendita aventi ad oggetto tali strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni non convertibili, e diritti di opzione ad essi relativi nonché strumenti finanziari quotati **o non quotati**, da chiunque emessi, che attribuiscono diritti di acquistare, sottoscrivere o vendere i predetti strumenti finanziari quotati ~~o non quotati~~:

a) effettuate dagli emittenti o da altri soggetti appartenenti al gruppo per proprio conto o per conto di altri soggetti appartenenti al gruppo

stesso;

b) effettuate da soggetti interposti, appositamente incaricati da soggetti appartenenti al gruppo stesso.

1.2. (...)

1.3. (...)

1.4. I soggetti capigruppo, con riferimento alle operazioni previste dal paragrafo 1 effettuate in ciascun mese, inviano alla Consob comunicazioni scritte contenenti le informazioni su base giornaliera previste dallo schema 1) e 2) allegato alle presenti istruzioni, redatto in conformità allo schema stesso. Per ciascuno strumento finanziario e per ciascun soggetto che ha effettuato operazioni devono essere inviate separate comunicazioni. Per le operazioni effettuate da intermediari autorizzati appartenenti al gruppo, ovvero delegati da società appartenenti al gruppo stesso, a copertura di posizioni precedentemente assunte relativamente a contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati ad altri strumenti finanziari o ad indici su tali strumenti finanziari, è data separata indicazione secondo il citato schema 1)

1.5. Le comunicazioni possono essere inviate anche a mezzo telex o telefax **o con altre modalità stabilite dalla Consob** e devono comunque pervenire alla stessa entro il terzo giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese.

1.6. (...).

Commento

Con la previsione contenuta nel par. 1.1 si è imposto ai capigruppo di comunicare alla Consob l'operatività effettuata sia sugli strumenti finanziari quotati sia sugli strumenti ad essi collegati (in altre parole gli strumenti che attribuiscono diritti di acquistare, sottoscrivere o vendere gli strumenti finanziari quotati). Per gli strumenti collegati si ritiene che la comunicazione debba essere effettuata anche in relazione agli strumenti collegati non quotati. La modifica proposta si rende necessaria per puntualizzare che la qualità di "quotati o non quotati", erroneamente inserita al termine del periodo, per un mero errore di scrittura, si riferisce proprio agli strumenti collegati a quelli oggetto della previsione in questione.

Con riferimento alla modifica al par. 1.5., è da tener presente che l'invio dei dati in questione, da parte dei soggetti obbligati, avviene attualmente tramite telefax. L'eventuale utilizzo di strumenti di trasmissione telematica renderebbe più agevole la raccolta ed elaborazione dei predetti dati anche in funzione di una loro eventuale successiva messa a disposizione del pubblico da parte della stessa Consob. In attuazione della previsione contenuta nel nuovo paragrafo 1.5, nei prossimi mesi si potrebbe stabilire che i soggetti obbligati (anche a scopo formativo) possano trasmettere alternativamente e facoltativamente i predetti dati mediante l'utilizzo di Internet, accedendo con apposita password direttamente al sito Consob. Dopo un congruo periodo di tempo e alla luce dei risultati ottenuti, si potrebbe quindi valutare l'opportunità di rendere obbligatorio l'utilizzo di tale sistema.

ALLEGATO 3F

Schema 2

Commento:

Lo schema in questione contiene le informazioni che i capigruppo inviano alla Consob in merito all'operatività su premi e opzioni relativi agli strumenti finanziari quotati emessi da società appartenenti al proprio gruppo. Al fine di rendere più complete le informazioni comunicate dai predetti soggetti si ritiene opportuno modificare il citato schema aggiungendo una colonna relativa alla "scadenza" dei premi e delle opzioni e sostituendo

ALLEGATO 4A
Modelli di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

[IMMUTATO]

ALLEGATO 4B
Istruzioni per l'assolvimento degli obblighi informativi ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 58/98

ALLEGATO 4 B
Istruzioni per l'assolvimento degli obblighi informativi ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 58/1998.

I. AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE

A) - LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE

1. PRECISAZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

1.1 L'assolvimento degli obblighi di cui agli art.118 e 120 del Regolamento richiede l'utilizzo esclusivo del modello 120 A ~~(che conserva la medesima struttura del modello 5)~~, secondo le modalità indicate nella seguente sezione II.

Qualora il soggetto dichiarante sia una società quotata, la comunicazione deve essere effettuata su supporto informatico secondo quanto indicato nella successiva sezione C). L'utilizzo del supporto informatico, per tali soggetti, è obbligatorio per tutte le comunicazioni la cui data operazione sia successiva al [DATA DA DEFINIRE]

L'assolvimento degli obblighi di cui all'art.119 del Regolamento richiede l'utilizzo esclusivo del modello 120 B, secondo le modalità indicate nella seguente sezione III.

1.2 I fiduciari, intestatari di azioni di società quotate per conto di terzi, e gli intermediari che effettuano l'attività di gestione collettiva o individuale del risparmio calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle azioni e dei diritti di voto oggetto di intestazione o di gestione.

1.3 La dichiarazione è dovuta anche nei casi in cui, pur non variando in misura rilevante l'ammontare della partecipazione in capo al soggetto dichiarante, si determinano variazioni nella modalità di detenzione della partecipazione stessa, secondo quanto indicato nella sezione II (causale 4).

1.4 In ipotesi di modifiche delle informazioni anagrafiche relative ai soggetti compresi in una precedente dichiarazione non sarà necessario compilare un nuovo modello ma è sufficiente comunicare tali dati alla Consob ed alla società partecipata con una nota.

1.5 Nel caso in cui ci sia avvalga della facoltà prevista dall'art.5 comma 2 del Regolamento, al fine di realizzare la completezza delle informazioni, nel modello dovranno comunque essere riportati tutti gli elementi utili che consentano di ricostruire le partecipazioni rilevanti di tutti i soggetti tenuti all'obbligo. Nel caso in cui i soggetti tenuti all'obbligo siano controllati dallo stesso soggetto o siano legati da rapporti di controllo, il dichiarante dovrà comunque essere il soggetto controllante ultimo che si pone al vertice della catena di controllo.

Nella comunicazione dovranno essere indicati, nelle annotazioni, tutti i soggetti tenuti all'obbligo diversi dal dichiarante. In tal caso la dichiarazione potrà essere firmata solo dal dichiarante.

Esempi:

a) Il soggetto A acquisisce una partecipazione del 15% nella società quotata X, tramite le sue controllate B, C e D, ognuna delle quali detiene una partecipazione diretta del 5% in A. B, C e D sono controllate da A per il tramite di F. La comunicazione dovrà comunque essere effettuata da A, che risulta essere il vertice della catena, mentre le controllate F, B, C e D, tenute all'obbligo, potranno avvalersi della facoltà prevista. In tal caso, A dovrà indicare che la dichiarazione è resa anche per conto di F, B, C e D. Nella situazione descritta, infatti, solo la dichiarazione che ha A come soggetto dichiarante contiene tutte le informazioni necessarie per ricostruire le partecipazioni rilevanti di tutti i soggetti tenuti all'obbligo.

b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio precedente, supponendo che le partecipazioni dirette di B, C e D siano state intestate fiduciariamente al soggetto Y, contestualmente all'acquisto. Il soggetto Y è tenuto all'obbligo di comunicazione avendo una partecipazione del 15%. In tal caso la dichiarazione dovrà comunque essere resa da A, mentre Y può avvalersi della facoltà prevista, in quanto A indicherà nel modello che le azioni di B, C e D sono intestate fiduciariamente a Y, a condizione Y non sia intestatario di altre azioni di X e che A che indichi che la dichiarazione è resa anche per conto di Y. La dichiarazione di Y invece non soddisferebbe la condizione di completezza dell'informazione perché non sarebbero menzionati i soggetti A e F, tenuti all'obbligo.

1.6 In occasione dell'ammissione alla quotazione, la comunicazione per il superamento delle soglie rilevanti deve essere effettuata dai soggetti tenuti, anche se non si è determinata alcuna variazione delle loro partecipazioni nelle società sulle quali vige l'obbligo di dichiarazione, dichiarando l'ammontare della partecipazione alla data di inizio delle negoziazioni. La comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il modello 120 A, anche se le stesse informazioni sono contenute nel prospetto informativo per l'ammissione a quotazione. **Nel caso di offerte pubbliche di sottoscrizione contestuali all'ammissione alla quotazione, la partecipazione deve essere calcolata sul capitale post offerta anche se l'attestazione dell'aumento di capitale non è ancora stata depositata.**

1.7 Per quanto riguarda la facoltà prevista dall'art.121, comma 3, del Regolamento, che consente agli intermediari che nell'esercizio dell'attività di gestione del risparmio acquisiscono una partecipazione compresa tra il 2% e il 5% di comunicare tale partecipazione solo in occasione della convocazione della prima assemblea successiva, tale comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello 120 A, riportando la partecipazione detenuta alla data della comunicazione, anche qualora tale partecipazione sia inferiore al 2% o uguale a 0. A tale comunicazione ~~deve essere allegata l'indicazione dell'~~ **dovranno altresì essere allegata, sempre su modello 120A, le comunicazioni relative all'** operazione che ha comportato il superamento della soglia del 2% e ~~delle~~ **alle** altre eventuali operazioni che hanno comportato la discesa entro tale limite e l'eventuale successivo superamento ~~con le relative date.~~

Esempio:

Si consideri un intermediario A che ha acquisito una partecipazione del 2,5% della società quotata X in data 1° febbraio 1999 e che successivamente è sceso entro il 2% in data 1° marzo 1999 ed è risalito al 3% in data 1° aprile 1999 per scendere di nuovo allo 0,5% in data 30 aprile 1999.

*Entro 7 giorni dalla data di convocazione (1° maggio 1999) della prima assemblea di X successiva al primo superamento del 2% da parte di A, A dovrà rendere una comunicazione alla Consob e alla società partecipata dove, utilizzando il modello 120 A, sarà riportata la sua partecipazione pari allo 0.5% detenuta alla data di comunicazione e, ~~in una nota separata allegata al modello~~ **sempre utilizzando il modello 120 A,** ~~saranno riportate le indicazioni sulle date e sulle percentuali di possesso relative alle~~ **dovrà altresì comunicare le** altre operazioni rilevanti che hanno comportato il superamento e la discesa entro il limite del 2% (2,5% in data 1° febbraio 1999, discesa entro il 2% in data 1° marzo 1999, 3% in data 1° aprile 1999, ~~0,5% in data 30 aprile 1999~~).*

2. IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE

2.1 Criteri generali

2.1.1 Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto (ad esempio, azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni per le quali il socio sia privato *ex lege* (ad esempio, azioni proprie), o per atti di disposizione negoziale (ad esempio, azioni date in garanzia), del diritto di voto sulle medesime.

2.1.2 Le azioni possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto - rappresentato da azioni con diritto di voto - quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. In ipotesi di variazione del capitale sociale, si dovrà considerare il nuovo capitale sociale a partire dalla data di efficacia dell'atto che ha determinato tale variazione, per la cui individuazione si fa riferimento a quanto indicato nell'art.98 del Regolamento.

Per le società cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

2.1.3 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno, di usufrutto e di riporto, il creditore pignoratizio, l'usufruttuario e il riportatore dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni. Nell'ipotesi di contratti di pegno che prevedono particolari clausole inerenti l'esercizio del diritto di voto in relazione agli argomenti che figurano all'ordine del giorno dell'assemblea, la comunicazione dovrà comunque essere effettuata sia dal proprietario delle azioni sia dal creditore pignoratizio specificando, nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni", le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

2.1.4 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno "indiviso" a favore di un *pool* di creditori con cessione del diritto di voto, la comunicazione per l'eventuale superamento delle soglie rilevanti deve essere effettuata *pro-quota* dai soggetti tenuti.

Qualora non fosse possibile individuare le quote spettanti a ciascun creditore pignoratizio nell'ambito del *pool*, ciascun soggetto tenuto all'obbligo dovrà dichiarare l'intero ammontare del pegno specificando nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni", che si tratta di pegno "indiviso" detenuto in *pool*, indicandovi anche il nominativo dell'eventuale soggetto capofila. Tali soggetti potranno avvalersi della facoltà prevista dall'art.121, comma 2 a condizione che nella dichiarazione resa da uno dei soggetti del *pool* relativa alla partecipazione corrispondente all'intero ammontare del pegno sia specificato che la dichiarazione è resa anche per conto degli altri soggetti (indicando il nominativo di ognuno).

2.1.5 Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto.

2.1.6 Nell'ipotesi di operazioni di prestito titoli o di riporto l'obbligo di comunicazione ricade sempre sul prestatore o riportato, mentre ricade sul prestatario o riportatore nella sola ipotesi in cui tale soggetto mantenga la proprietà ed il diritto di voto dei titoli medesimi oltre la data della liquidazione.

2.1.7 Nell'ipotesi di operazioni che prevedono particolari vincoli contrattuali secondo i quali un soggetto proprietario di una percentuale rilevante di azioni cede ad un altro soggetto il diritto di voto inerente tali azioni, l'obbligo di dichiarazione ricade su entrambi i soggetti.

2.1.8 Nell'ipotesi di più operazioni realizzate nella stessa giornata, la partecipazione da considerare ai fini dell'assolvimento degli obblighi è quella risultante dall'ultima operazione effettuata.

2.2 Criteri di calcolo per determinate soglie percentuali

2.2.1 Il superamento o la discesa entro le soglie previste dall'art.119 del Regolamento (5%, 10%, 25%, 50% e 75%) devono essere valutati con riferimento a due diversi criteri di calcolo, che danno luogo a due obblighi distinti:

a) il criterio previsto dall'art.118, applicabile a tutte le soglie di comunicazione, che considera le azioni di cui un soggetto è titolare e i diritti di voto a lui spettanti o attribuiti (partecipazione effettiva);

b) il criterio previsto dall'art.119, comma 1, che richiede di tener conto, in aggiunta alla partecipazione effettiva anche delle azioni che il soggetto può acquistare o vendere di propria iniziativa (partecipazione potenziale che è calcolata come somma algebrica della partecipazione effettiva e di quella che si può acquistare o vendere di propria iniziativa).

L'obbligo derivante dal criterio a), quando cioè una delle soglie di cui all'art.119 è superata in acquisto o in vendita in seguito a variazioni della partecipazione effettiva, deve essere assolto effettuando una comunicazione utilizzando il modello 120 A.

L'obbligo derivante dal criterio b), quando cioè una delle soglie di cui all'art.119 è superata in acquisto o in vendita in seguito a variazioni della partecipazione potenziale, deve essere assolto effettuando una comunicazione utilizzando il modello 120 B.

2.2.2 In riferimento a quanto stabilito dall'art.119, comma 2, nel caso in cui l'esercizio di diritti di conversione o di warrant sia non continuativo, il dichiarante che ha computato le azioni corrispondenti, al fine di determinare la percentuale di dichiarazione, continua a considerare tali azioni anche alla fine del periodo di esercizio se non ha esercitato tale facoltà.

Esempio

Si consideri un azionista A che detiene una partecipazione pari al 4% del capitale con diritto di voto di una società quotata X e che in data 1° gennaio 1999 acquisti delle obbligazioni convertibili il cui esercizio (effettuabile tra il 1° giugno e il 1° luglio di ogni anno) consente di acquisire azioni della società X per un ulteriore 2% del capitale. L'azionista A dovrà rendere una comunicazione, utilizzando il modello 120 B, entro 5 giorni di mercato aperto dalla data del 1° aprile 1999 (sessanta giorni prima dell'inizio del primo periodo di conversione successivo al suo acquisto) per il superamento della partecipazione del 5% ai sensi dell'art.119 del Regolamento. Se A non esercita la conversione in tale periodo, non dovrà essere effettuata una nuova dichiarazione, fino a che non si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- la vendita delle obbligazioni convertibili (in tal caso dovrà essere effettuata una comunicazione, utilizzando il modello 120B per la riduzione della partecipazione potenziale entro il limite del 5%);

- la loro conversione in un altro periodo di esercizio (in tal caso dovrà essere effettuata una comunicazione, utilizzando il modello 120A, in quanto la partecipazione effettiva ha superato la soglia del 5%);

- la loro scadenza, senza che siano state convertite (dovrà essere effettuata una comunicazione, utilizzando il modello 120B per la riduzione della partecipazione potenziale entro il limite del 5%).

3. DETERMINAZIONE DEI TERMINI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE

3.1 Nella comunicazione andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 5 giorni di mercato aperto entro il quale deve essere eseguita la comunicazione. Nel caso di operazioni di compravendita realizzate in un mercato regolamentato, il termine per l'invio della comunicazione decorre dalla data del contratto, indipendentemente dalla data di liquidazione dell'operazione.

3.2 In caso di trasferimento per successione *mortis-causa*, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, fusioni o scissioni, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

In caso di liquidazione, l'obbligo di comunicazione decorre dalla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese della richiesta di cancellazione.

3.3 In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data in cui la comunicazione della società quotata, effettuata ai sensi dell'art.98 del Regolamento, è diffusa dalla società di gestione del mercato, **fermo restando che la data dell'operazione da indicare sul modello è quella degli eventi indicati nel medesimo art.98.**

3.4 In ipotesi di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto, scambio o vendita, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data del pagamento del corrispettivo dovuto.

4. DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE E MODALITA' DI INVIO

4.1 La comunicazione è inviata alla società partecipata ed alla Consob. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state:

- a) consegnate direttamente
- b) spedite per lettera raccomandata A.R.

c) inviate mediante circuito telematico (solo per la comunicazione alla Consob).

Nei casi a) e b), sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione "contiene modelli di comunicazione ex art.120 del D.Lgs.58/1998".

4.2 Considerata l'esigenza che la comunicazione pervenga tempestivamente alla Consob al fine della sua immediata comunicazione al mercato, si raccomanda che, **nel caso si utilizzi la modalità b) di cui al punto 4.1,** la segnalazione alla Consob venga consegnata direttamente ovvero inviata anche a mezzo telefax (al numero 06/8477519 o, in caso di difficoltà di invio, ai numeri 06/8416703 o 06/8417707) e ~~trasmessa mediante circuito telematico,~~ entro il termine **suddetto dei cinque giorni di mercato aperto.**

B) LA PARTECIPAZIONI DI SOCIETA' QUOTATE IN NON QUOTATE

.....

3. COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI ALLA CONSOB

3.1 Modalità di adempimento dell'obbligo

3.1.1 Sono previste due modalità di adempimento dell'obbligo, per il quale è richiesto l'utilizzo esclusivo del modello 120 A (~~che conserva la medesima struttura del modello 5~~):

- una comunicazione "a fotografia",
- una comunicazione "per variazioni"

In occasione della comunicazione effettuata per la prima volta da un soggetto dichiarante deve sempre essere utilizzata la modalità "a fotografia".

Nel caso delle successive comunicazioni effettuate dallo stesso soggetto dichiarante potranno essere utilizzate alternativamente le due modalità, ~~la scelta tra le quali dipende dal supporto sul quale viene effettuata la comunicazione:~~

- la modalità "a fotografia" dovrà essere utilizzata esclusivamente se si utilizza il supporto informatico;

- la modalità "per variazioni" potrà invece essere adottata sia da chi utilizza il supporto informatico che da chi utilizza il supporto cartaceo.

L'utilizzo del supporto informatico è raccomandato dalla Consob, in quanto più idoneo a garantire una efficace gestione di quantità rilevanti di dati, quale quella attesa con tali dichiarazioni. **In entrambi i casi la comunicazione deve essere effettuata su supporto informatico. L'utilizzo del supporto informatico è obbligatorio per tutte le comunicazioni la cui data operazione sia successiva al 29/06/2001.**

3.1.2 La comunicazione "a fotografia" contiene, in un unico modello, tutte le partecipazioni superiori al 10% detenute dalla società quotata alla data di riferimento, indipendentemente dal fatto che le partecipazioni già dichiarate nella precedente comunicazione abbiano o meno subito variazioni.

Nel caso in cui alla data di riferimento il soggetto dichiarante non detenga alcuna partecipazione rilevante, in luogo del modello 120A deve essere inviata una nota contenente tale informazione.

3.1.3 La comunicazione "per variazioni" contiene, in un unico modello, solo:

1. le partecipazioni superiori al 10% che, alla data di riferimento, risultino variare rispetto a quanto comunicato nella precedente comunicazione;
2. le nuove partecipazioni superiori al 10% acquisite in data successiva a quella di riferimento della precedente comunicazione;
3. le partecipazioni già comunicate nella precedente comunicazione che, alla data di riferimento, risultano ridotte entro il limite del 10%.

Nel caso in cui nel periodo di riferimento non si sia determinata alcuna variazione delle partecipazioni rilevanti, in luogo del modello 120A deve essere inviata una nota contenente tale informazione.

3.1.4 Nel caso in cui ci sia avvalga della facoltà prevista dall'art.5 comma 2 del Regolamento, al fine di realizzare la completezza delle informazioni, nel modello dovranno comunque essere riportati tutti gli elementi utili che consentano di ricostruire le partecipazioni rilevanti di tutti i soggetti tenuti all'obbligo. La comunicazione potrà essere effettuata:

a) da una società quotata anche per conto delle società quotate sue controllate;

b) da una società quotata anche per conto di una o più altre società quotate che la controllano, a condizione che le partecipazioni rilevanti comunicate dal dichiarante siano detenute dalle altre società quotate che si avvalgono della facoltà per il tramite esclusivo del soggetto dichiarante.

Nella comunicazione dovranno essere indicati, nelle annotazioni, tutti i soggetti tenuti all'obbligo diversi dal dichiarante. In tal caso la dichiarazione potrà essere firmata solo dal dichiarante.

Esempi

Alla data di riferimento della comunicazione periodica, una società quotata X controlla direttamente un'altra società quotata Y, che a sua volta controlla un'altra società quotata Z. Z partecipa direttamente in misura rilevante nelle società non quotate R, S, T e U con quote del 30%. La comunicazione potrà essere resa sia da X, anche per conto delle sue controllate Y e Z, sia da Y, anche per conto della sua controllata Z e della sua controllante X, in quanto X detiene le partecipazioni rilevanti in R, S, T ed U esclusivamente per il tramite di Y, sia da Z, anche per conto delle sue controllanti X e Y, in quanto queste ultime detengono le partecipazioni rilevanti in R, S, T ed U esclusivamente per il tramite di Z.

Se invece anche Y detiene una partecipazione diretta in R e S (pari al 5%), in modo che la sua partecipazione totale in tali società sia pari al 35%, la comunicazione di Z non potrà essere effettuata anche per conto di X e Y, in quanto questi non detengono la

partecipazione in R e S esclusivamente per il tramite di Z. In tal caso la comunicazione potrà essere resa sia da X, anche per conto delle sue controllate Y e Z, sia da Y per conto di X e di Z.

3.1.5 Nel caso in cui i soggetti contenuti nella precedente dichiarazione abbiano subito una modifica nelle informazioni anagrafiche contenute nei quadri 1.3, 2.1 e 2.2 del modello 120A, comunicate nella dichiarazione precedente, nella nuova comunicazione periodica dovranno essere utilizzati i nuovi dati anagrafici nel modello 120A e dovranno essere indicate le variazioni intervenute (riportando per ogni società interessata sia i vecchi dati che i nuovi) in una nota separata allegata al modello. **Nella medesima nota allegata devono essere indicate anche le società di nuova acquisizione.**

3.1.6 Il campo "ragione sociale" relativo a tutte le società inserite nei modelli deve essere riempito secondo i seguenti criteri:

- la denominazione della società deve essere quella risultante dall'atto costitutivo senza abbreviazioni;

- la ragione sociale deve includere l'acronimo della forma giuridica senza puntini (ad es. SPA, SRL, SA e non S.P.A., S.R.L, S.A.).

3.2 Termini e modalità di invio

3.2.1 I termini per l'invio sono quelli indicati nell'art.125, comma 2 del Regolamento. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state:

a) consegnate direttamente

b) spedite per lettera raccomandata A.R.

c) inviate mediante circuito telematico.

Nei casi a) e b), sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione "contiene modelli di comunicazione ex art.120 del D.Lgs.58/1998".

4) CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI DA RENDERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 126 DEL REGOLAMENTO

4.1 Le società con azioni quotate dovranno inserire all'interno (ovvero in allegato) del progetto di bilancio, del bilancio e della relazione semestrale, un elenco delle partecipazioni rilevanti ex art. 125 del D. Lgs. N. 58/98 che contenga le seguenti informazioni:

- denominazione e forma giuridica della società partecipata, specificando lo stato di appartenenza;

- percentuale totale della partecipazione e modalità di detenzione della stessa;

- denominazione e forma giuridica delle eventuali società controllate che detengono direttamente la partecipazione nella società non quotata ed ammontare di ogni singola partecipazione detenuta da tali società.

C) INVIO SU SUPPORTO INFORMATICO DELLE COMUNICAZIONI

1. In caso di utilizzo del supporto informatico, **obbligatorio nel caso in cui il dichiarante sia una società quotata**, il modello 120 A deve essere compilato secondo il tracciato record contenuto nell'appendice 2.

2. Per l'invio su supporto informatico delle comunicazioni sono previste due modalità:

- invio tramite rete telematica.

Per trasmettere le dichiarazioni con tale modalità è necessario farne richiesta alla Consob la quale fornirà la documentazione tecnica relativa alle specifiche del sistema da impiegare, nonché l'identificativo e codice segreto per la connessione; al termine dell'invio di ciascuna dichiarazione occorrerà ritirare la ricevuta elettronica.

- invio su dischetto.

Il supporto utilizzabile è il dischetto per computer da 3,5" formattato per sistemi MS/DOS compatibili.

3. All'invio su supporto informatico delle dichiarazioni dovrà accompagnarsi l'inoltro di una lettera contenente l'identificativo della dichiarazione, il nome del dichiarante, della società oggetto di dichiarazione, la data dell'operazione e le firme dei soggetti tenuti all'obbligo. Nel caso di invio su dischetto, la lettera dovrà essere inviata congiuntamente al dischetto, citando, come identificativo della dichiarazione, il nome del file.

Nel caso di invio telematico, la lettera dovrà essere inviata entro il termine di 7 giorni dall'inoltro telematico, citando, come identificativo della dichiarazione cui si riferisce, i dati della ricevuta elettronica. La comunicazione inviata tramite rete telematica si considera eseguita nel giorno in cui è stata rilasciata la ricevuta elettronica, ma l'obbligo della dichiarazione verrà considerato assolto solo con l'invio della lettera contenente le firme dei soggetti tenuti.

Con successiva comunicazione verranno indicate le modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione mediante utilizzo della firma digitale

* * *

II. IL MODELLO 120 A

A) LA STRUTTURA DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI

Il modello 120 A si compone di quattro sezioni.

Sezione 1: DICHIARAZIONE, che comprende gli elementi essenziali sul piano normativo della comunicazione, rappresentati dall'indicazione dell'obbligo normativo cui la comunicazione si riferisce, dell'identità del soggetto "Dichiarante", che è il titolare dell'obbligo di dichiarazione in quanto possessore in via diretta o indiretta delle partecipazioni rilevanti, e delle "Società oggetto della dichiarazione", cioè le società nelle quali il soggetto dichiarante possiede le partecipazioni rilevanti.

Sezione 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO, dove sono descritti i rapporti di partecipazione tra le coppie formate da tutti i soggetti compresi nella dichiarazione e le relazioni di controllo di ogni società partecipata rispetto al soggetto dichiarante.

Sezione 3: ALLEGATI, articolati su 4 quadri aggiuntivi, contenenti elementi di specificazione dei dati contenuti nelle TAVOLE.

Sezione 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO, dove sono descritte le fusioni di società controllate dal dichiarante o vengono comunicate le società di cui il dichiarante ha perso il controllo

1. LA SEZIONE DICHIARAZIONE

Tale sezione è composta di tre quadri: il "Tipo dichiarazione", il soggetto "Dichiarante" e le "Società oggetto di dichiarazione"

1.1 Il quadro 1.1 "Tipo dichiarazione" indica il tipo di obbligo informativo cui la dichiarazione si riferisce:

A: Partecipazioni rilevanti in società quotate

B: Partecipazioni rilevanti di società quotate in società non quotate

1.2 Il quadro 1.2 "Dichiarante" contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto titolare dell'obbligo di dichiarazione. E' necessario riempire tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia.

In tale quadro deve anche essere indicata la "Data dell'operazione", che è quella idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione. **Nel caso di dichiarazione relativa a partecipazioni di società quotate in non quotate, la "Data dell'operazione" è quella di chiusura del primo semestre di esercizio o di chiusura dell'esercizio cui la dichiarazione si riferisce.**

1.3 Il quadro 1.3 "Società oggetto di dichiarazione" contiene l'indicazione delle società rispetto alle quali il soggetto dichiarante ha maturato l'obbligo di dichiarazione, individuate con le relative informazioni anagrafiche, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia.

Per ogni società oggetto di dichiarazione devono essere indicate le azioni o quote possedute direttamente e indirettamente dal dichiarante. In particolare si deve indicare:

- il numero totale di azioni o quote votanti possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione;
- il numero di azioni o quote ordinarie possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria;
- il numero delle azioni o quote votanti di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto;
- il numero delle azioni o quote ordinarie di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria.

Si deve inoltre indicare il valore nominale della singola azione o quota della società oggetto di dichiarazione e la valuta in cui queste sono espresse.

1.3.1 Nel caso in cui la società oggetto di dichiarazione sia una società a responsabilità limitata, le cui quote abbiano valore non omogeneo, la descrizione della partecipazione rilevante deve essere effettuata indicando il possesso di un numero di quote pari al valore complessivo della partecipazione, espresso nella valuta di denominazione del capitale sociale, con un valore nominale unitario.

Esempio:

Se la società quotata X raggiunge una partecipazione del 15% nella società a responsabilità limitata U, il cui capitale sociale complessivo è pari a 1000, attraverso l'acquisto di tre quote che rappresentano rispettivamente il 10%, il 3% e il 2% del capitale sociale di U, la società X effettuerà una dichiarazione che avrà U come "società oggetto di

dichiarazione", e indicherà come "numero totale quote possedute" 150 con valore nominale 1 e una percentuale del 15% rispetto al capitale sociale.

1.3.2 Nel campo "Causale della dichiarazione" deve essere indicato il motivo per cui si effettua la dichiarazione.

1.3.2.1 Per le dichiarazioni relative a partecipazioni in società quotate dovranno essere indicate le seguenti causali:

1 Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% (Prima dichiarazione);

2 Dichiarazione da effettuare per variazioni rilevanti (superamento delle ulteriori soglie previste dall'art.117 del Regolamento) di una partecipazione già comunicata, tali da non comportare la riduzione della partecipazione entro il 2% (Variazioni successive);

3 Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale di possesso entro il 2% (Riduzione entro le soglie rilevanti);

4 Dichiarazione da effettuare per variazioni nel contenuto informativo di una precedente dichiarazione senza che si determini una variazione rilevante nella percentuale di partecipazione nella società oggetto di dichiarazione detenuta dal soggetto dichiarante: una nuova dichiarazione è dovuta quando mutano i soggetti per il tramite dei quali il dichiarante detiene le partecipazioni oggetto della comunicazione, il titolo di possesso della partecipazione rilevante, la titolarità del diritto di voto o il contenuto degli allegati A, B, C e D.

5 Dichiarazione da effettuare nel momento in cui un soggetto, titolare di una partecipazione rilevante, non usufruisca più della facoltà prevista dall'art.121, comma 2 del Regolamento.

1.3.2.2 Per le dichiarazioni relative a partecipazioni di società quotate in società non quotate dovrà essere indicato:

0 nel caso in cui si adotti la comunicazione "a fotografia";

mentre per la comunicazioni "per variazioni" dovranno essere indicate le seguenti causali:

1 Dichiarazione da effettuare per una partecipazione superiore al 10%, in essere alla data di riferimento, che è stata acquisita in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (Prima dichiarazione);

2 Dichiarazione da effettuare per una partecipazione superiore al 10%, contenuta nella dichiarazione precedentemente che, alla data di riferimento, risulta variata rispetto alla dichiarazione precedente, in modo tale da non comportare la riduzione della partecipazione entro il 10% (Variazioni successive);

3 Dichiarazione da effettuare per una partecipazione contenuta nella dichiarazione precedente che si è ridotta entro il 10% in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (Riduzione entro le soglie rilevanti);

4 Dichiarazione da effettuare per una partecipazione contenuta nella dichiarazione precedente che ha subito variazioni nelle modalità con cui è detenuta senza che sia variato il suo ammontare: una nuova dichiarazione è dovuta quando mutano le informazioni relative ai soggetti per il tramite dei quali il dichiarante detiene le partecipazioni oggetto della comunicazione (loro identità o ammontare della loro partecipazione), al titolo di possesso della partecipazione rilevante, alla titolarità del diritto di voto o al contenuto degli allegati A, B, C e D.

1.3.3 In ipotesi di successione *mortis causa*, di scomparsa del soggetto dichiarante di una precedente dichiarazione a seguito di fusione o di liquidazione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1. o 2.) dovranno comunicare la riduzione entro la soglia rilevante della partecipazione in

capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la "causale" 3. Nel caso di eredità giacente tali obblighi sono da intendersi in capo al curatore. Nel caso di liquidazione della società dichiarante, gli obblighi sono da intendersi in capo al liquidatore.

1.3.4 Nel campo "Codice operazione" andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione della partecipazione rilevante facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della comunicazione:

A: Compravendita in un mercato regolamentato
B: Compravendita
C: Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
D: Successione *mortis-causa*
E: Pegno
F: Usufrutto
G: Deposito
H: Riporto o Prestito titoli
I: Altro

Per le dichiarazioni periodiche "a fotografia" (con causale 0), relative a partecipazioni di società quotate in società non quotate, dovrà essere indicato sempre il codice I.

Commento:

Le modifiche proposte hanno prevalentemente l'obiettivo di rendere obbligatorio, a partire dal 1° marzo 2001 per le partecipazioni in società quotate (Par. I, A 1.1) e dal 1° luglio 2001 per le partecipazioni in società non quotate (Par. B, 3.1.1), l'uso dello strumento informatico per l'invio delle comunicazioni ex art.120 del T.U.F. nel caso in cui il soggetto dichiarante sia una società quotata. Tale previsione consentirebbe un alleggerimento notevole del lavoro di inserimento dei dati svolto dagli Uffici e migliorerebbe la qualità dei dati grazie alla possibilità di sottoporre le informazioni a controlli automatici e all'eliminazione dei possibili errori connessi alla fase di inserimento manuale.

Si sottolinea che l'invio su supporto informatico, attualmente facoltativo, è già utilizzato da circa il 20% delle società quotate. Inoltre, la maggior parte delle società quotate che attualmente inviano la comunicazione su supporto cartaceo dispongono di programmi informatici per la gestione delle partecipazioni e appaiono quindi in condizione, con un ulteriore investimento di portata contenuta, di poter adottare anche uno strumento di comunicazione informatico.

Tale modalità di invio è d'altra parte destinata a consolidarsi ed a semplificarsi ulteriormente (ad es. con l'eliminazione del documento cartaceo che attualmente accompagna obbligatoriamente l'invio telematico) nel prossimo futuro quando verrà data attuazione presso l'Istituto all'utilizzo della firma digitale.

L'introduzione dell'obbligo di utilizzare lo strumento informatico rientra nell'ambito di discrezionalità attribuito alla Consob dall'art.120 del T.U.F. che affida al Regolamento Consob il compito di stabilire il contenuto e la modalità delle comunicazioni.

Le altre modifiche minori, sempre evidenziate in grassetto, riguardano:

a) la specificazione che, in caso di offerte di sottoscrizione finalizzate alla quotazione, il capitale di riferimento per i dichiaranti nella prima comunicazione ex art. 120 del T.U.F. è quello risultante *post offerta* (l'attestazione di avvenuto aumento di capitale è infatti in genere di molto posteriore) (Par. I, A, 1.1);

b) l'indicazione delle modalità di effettuazione della comunicazione periodica da parte degli intermediari svolgenti attività di gestione ex art. 121, comma 3, del regolamento (Par. I, A, 1.7);

c) l'indicazione dei contenuti dell'elenco periodico delle partecipazioni di società quotate in non quotate superiori al dieci per cento da inserire all'interno (ovvero in allegato) del progetto di bilancio, del bilancio e della semestrale ex artt. 125 e 126 del regolamento (Par. I, B, 4)

ALLEGATO 4 C

Modello di comunicazione dei patti parasociali ex art. 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998

MODELLO 122

**COMUNICAZIONE DEI PATTI PARASOCIALI
EX ART.122 D.LGS. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998**

QUADRO 1.1

DICHIARANTE

Se persona fisica

cognome

nome

sexso

luogo di nascita

data di nascita

codice fiscale

numero iscrizione CCIAA

sigla provincia iscrizione CCIAA
comune sede legale via

Se persona giuridica

ragione sociale

eventuale sigla sociale

forma giuridica

data di costituzione

codice fiscale

numero iscrizione CCIAA

sigla provincia iscrizione CCIAA

cap sigla provincia stato telefono

QUADRO 1.2

SOCIETA' OGGETTO DEL PATTO

ragione sociale

eventuale sigla sociale

forma giuridica

data di costituzione

codice fiscale

numero iscrizione CCIAA

sigla provincia iscrizione CCIAA
comune sede legale via

cap sigla provincia stato telefono

TOTALE AZIONI ORDINARIE SINDACATE

numero azioni

in % capitale con diritto di voto in
assemblea ordinaria

Data di stipulazione GG/MM/AAAA

Data di variazione GG/MM/AAAA

Data della dichiarazione GG/MM/AAAA

Firma del dichiarante o del legale rappresentante

N. fogli complessivi ..

Eventuali osservazioni

QUADRO 1.3

ADERENTE

Se persona fisica	Se persona giuridica
cognome	ragione sociale
nome	eventuale sigla sociale
sex	forma giuridica
luogo di nascita	data di costituzione
data di nascita	codice fiscale
codice fiscale	numero iscrizione CCIAA
numero iscrizione CCIAA	sigla provincia iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA comune sede legale via cap sigla provincia stato telefono	

AZIONI ORDINARIE SINDACATE

numero azioni	in % capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria
---------------	---

QUADRO 1.3

ADERENTE

Se persona fisica	Se persona giuridica
cognome	ragione sociale
nome	eventuale sigla sociale
sex	forma giuridica
luogo di nascita	data di costituzione
data di nascita	codice fiscale
codice fiscale	numero iscrizione CCIAA
numero iscrizione CCIAA	sigla provincia iscrizione CCIAA

sigla provincia iscrizione CCIAA
comune sede legale via cap sigla provincia stato telefono

AZIONI ORDINARIE SINDACATE

numero azioni in % capitale con diritto di voto in
assemblea ordinaria

QUADRO 1.3

ADERENTE

Se persona fisica	Se persona giuridica
cognome	ragione sociale
nome	eventuale sigla sociale
sexo	forma giuridica
luogo di nascita	data di costituzione
data di nascita	codice fiscale
codice fiscale	numero iscrizione CCIAA
numero iscrizione CCIAA	sigla provincia iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA comune sede legale	via cap sigla provincia stato telefono

AZIONI ORDINARIE SINDACATE

numero azioni in % capitale con diritto di voto in
assemblea ordinaria

Tracciato record per le comunicazioni in formato elettronico

In questo paragrafo viene descritto il tracciato record per la comunicazione relativa ai patti parasociali ai sensi dell'art 122 del Dlgs n. 58/98. in formato elettronico, dettagliando i vari tipi record, il loro contenuto informativo e la sequenza attesa per il trattamento.

PECULIARITA'

Ogni comunicazione viene inviata con un file contenente caratteri ASCII.

Il tracciato record utilizzato per le dichiarazioni in formato elettronico ricalca nelle linee generali il modello cartaceo 122.

Sono pertanto definiti i tipi record:

- **DICHIARAZIONE**
- **OGGETTO DEL PATTO**
- **ADERENTE**

L'unica eccezione rispetto al modello cartaceo è costituita dalla presenza nei record precedenti dei soli identificativi dei soggetti fisici e giuridici e non dei dati corrispondenti. Questi ultimi vengono comunicati tramite i tipi record:

- **SOGGETTO FISICO**

- **SOGGETTO GIURIDICO**

L'identificativo del soggetto è un campo alfanumerico di max 6 cifre, che individua univocamente il soggetto all'interno della comunicazione.

I tipi record definiti sono descritti di seguito in termini di:

- Campo: nome del campo
- Tipo: tipo dato (Num=Numerico, Alfa=Alfanumerico)
- Lun.: Lunghezza e precisione

(N.B. 6,3 = 6 byte di cui 3 decimali; esempio: 45,2% deve essere reso 045200)

- Valore: eventuale valore che il campo può assumere
- Null: indica se il campo può assumere valore nullo (Y) o meno (N)

N.B.

I dati di tipo Alfa vanno allineati a sinistra del campo e riempiti a destra con spazi.

I dati di tipo Num vanno allineati a destra del campo e riempiti a sinistra con zeri.

TIPO RECORD 01

DICHIARAZIONE

Contiene le informazioni relative alla dichiarazione.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	01	N
ID Dichiarante	Alfa	6		N
Data Operazione	Num	8	(*)	N
Osservazioni	Alfa	255		Y

(*) in formato DDMMYYYY

TIPO RECORD 02

OGGETTO DEL PATTO

Contiene le informazioni relative alla società oggetto del patto

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	02	N
ID Oggetto	Alfa	6		N
Numero azioni ordinarie	Num	11		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N

TIPO RECORD 03

ADERENTE

Contiene le informazioni relative alla partecipazione sindacata da ciascun aderente

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	03	N
ID Aderente	Alfa	6		N
Numero azioni ordinarie	Num	11		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N

TIPO RECORD 4

SOGGETTO FISICO

Contiene le informazioni relative a un soggetto fisico.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	04	N
ID Soggetto	Alfa	6		N
Cognome	Alfa	50		N
Nome	Alfa	30		N
Sesso	Alfa	1	M,F	N
Luogo di Nascita	Alfa	50		N
Data di Nascita	Num	8	(*)	N
Codice Fiscale	Alfa	16	(**)	Y
Numero iscrizione CCIAA	Num	10		Y
Sigla Provincia iscrizione CCIAA	Alfa	2		Y
Luogo di Residenza	Alfa	50		N
Via e frazione	Alfa	50		N
C.A.P.	Num	5		Y
Sigla Provincia	Alfa	2		Y
Stato	Alfa	50		N
Telefono	Alfa	20		N

(*) in formato DDMMYYYY

(**) obbligatorio per soggetti di cittadinanza italiana

TIPO RECORD 5

SOGGETTO GIURIDICO

Contiene le informazioni relative a un soggetto giuridico.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	05	N
ID Soggetto	Alfa	6		N
Ragione Sociale	Alfa	100		N
Sigla Sociale	Alfa	10		Y
Forma Giuridica	Alfa	6		N
Data di Costituzione	Num	8	(*)	N
Codice Fiscale	Alfa	11	(**)	Y
Numero iscrizione CCIAA	Num	10	(**)	Y
Sigla Provincia iscrizione CCIAA	Alfa	2	(**)	Y
Luogo della sede legale	Alfa	50		N
Via e frazione	Alfa	50		N
C.A.P.	Num	5		Y
Sigla Provincia	Alfa	2		Y
Stato	Alfa	50		N
Telefono	Alfa	20		N

forma giuridica del soggetto;

(*) in formato DDMMYYYY

(**) obbligatorio per i soggetti italiani;

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE (01) {1}

OGGETTO DEL PATTO (02) {1}

ADERENTI (03) {1,n}

SOGGETTO FISICO (04) {0,n}

SOGGETTO GIURIDICO (05) {1,n}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità..

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E SCAMBIO

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
SULLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI

TITOLO II OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO

Capo I Disposizioni generali

[.....]

Art. 40
(Svolgimento dell'offerta)

[.....]

2. Il periodo di adesione è concordato ~~tra un minimo di quindici e un massimo di trentacinque giorni~~ con la società di gestione del mercato o, nel caso di strumenti finanziari non quotati, con la Consob: **a) tra un minimo di trenta e un massimo di quarantacinque giorni per le offerte effettuate ai sensi degli articoli 106, comma 4, e 107 del Testo Unico; b) tra un minimo di quindici e un massimo di trentacinque giorni per le altre offerte.** La Consob, sentiti l'offerente e la società di gestione del mercato, può, con provvedimento motivato da esigenze di corretto svolgimento dell'offerta e di tutela degli investitori, prorogarne la durata fino ad un massimo di **cinquantacinque giorni**.

[.....]

7. ~~Nelle offerte totalitarie su strumenti finanziari quotati promosse da chi detiene la maggioranza assoluta di tali strumenti finanziari~~ Le adesioni **alle offerte** possono essere raccolte sul mercato regolamentato secondo ~~le modalità da concordare con~~ **indicate dal** la società di gestione del mercato **nel regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico**. ~~La procedura è utilizzabile anche nel caso di offerte promosse dall'emittente su propri strumenti finanziari.~~

Commento

Entrambe le modifiche proposte sono connesse all'esercizio da parte della società di gestione del mercato di funzioni che la Consob ha ad essa assegnato in sede regolamentare. La prima riguarda la durata del periodo di adesione; la seconda riguarda la possibilità di raccogliere le adesioni tramite l'uso delle strutture del mercato.

1. La decisione circa la durata dell'offerta non può non tenere conto delle differenze esistenti tra i diversi tipi di operazione.

Un'opa residuale può tranquillamente collocarsi sul tempo minimo; anche un'opa successiva, in ragione della posizione di rilievo già assunta dall'offerente e della natura obbligatoria dell'operazione, può essere realizzata con una durata breve senza provocare rischi per gli investitori; le offerte preventive, invece, sia per i rilevanti effetti che provocano sul futuro della società sia per la possibilità che siano promosse offerte concorrenti, richiedono che venga lasciato agli azionisti e al mercato maggior tempo di valutazione.

La semplificazione della procedura di pubblicazione del documento d'offerta realizzata con le modifiche regolamentari attuate con delibera n. 12475/2000, che dovrebbe condurre a una minore durata complessiva del periodo di offerta, rende fra l'altro più agevole stabilire regole più precise sul periodo di adesione ed in particolare un allungamento dei limiti previsti nel caso di offerte preventive finalizzate all'acquisizione di partecipazioni superiori al 30%, esplicitamente previste dagli artt. 106, comma 4, (totalitaria) e 107 (parziale) del TUF.

Si propone pertanto di stabilire tali limiti rispettivamente in 30 e 45 giorni e di portare a 55 (da 45) il termine massimo fino al quale la Consob può prorogare la durata.

2. La seconda modifica, connessa a miglioramenti tecnici del sistema di raccolta delle adesioni che la Borsa ha in programma, rende teoricamente possibile che tutte le offerte siano realizzate tramite l'uso delle strutture predisposte dal mercato regolamentato in cui gli strumenti finanziari sono trattati. La modifica proposta, attraverso il richiamo "alle modalità indicate dalla società di gestione nel regolamento ..." (che attualmente

riguardano solo le offerte previste dal vigente testo dell'art. 40, comma 7), consente un'automatica estensione a tutte le ipotesi di offerte indicate dal regolamento della Borsa s.p.a. e evita la necessità di ulteriori modifiche quando le nuove procedure saranno rese operative.

Art. 41
(Norme di trasparenza)

1. Le dichiarazioni e le comunicazioni diffuse sull'offerta indicano il soggetto che le ha rese e sono ispirate a principi di chiarezza, completezza e conoscibilità da parte di tutti i destinatari.

± **2.** Durante il periodo intercorrente fra la data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo Unico e la data indicata per il pagamento del corrispettivo:

a) i soggetti interessati diffondono dichiarazioni riguardanti l'offerta e l'emittente soltanto tramite comunicati al mercato, contestualmente trasmessi alla Consob;

b) i soggetti interessati comunicano entro la giornata alla Consob e al mercato le operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari oggetto d'offerta o che diano diritto ad acquistarli o venderli da essi compiute anche per interposta persona, indicando i corrispettivi pattuiti;

c) l'offerente e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni diffondono almeno settimanalmente i dati sulle adesioni; nelle offerte su strumenti finanziari quotati la diffusione avviene giornalmente tramite la società di gestione del mercato.

~~2. Le dichiarazioni e le comunicazioni diffuse sull'offerta sono ispirate ai principi di chiarezza, completezza e conoscibilità da parte di tutti i destinatari.~~

3. Ogni messaggio in qualsiasi forma diffuso avente carattere promozionale relativo all'offerta ovvero inteso a contrastare un'offerta deve essere riconoscibile come tale. Le informazioni in esso contenute sono espresse in modo chiaro, corretto e motivato, sono coerenti con quelle riportate nella documentazione già diffusa e non inducono in errore circa le caratteristiche dell'operazione e degli strumenti finanziari coinvolti. Copia di detti messaggi è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.

[.....]

Commento

Si propone di spostare al comma 1 il principio generale sulle comunicazioni e dichiarazioni rilasciate in corso d'offerta in modo tale da chiarire che tale principio è applicabile a tutti i soggetti che interloquiscono sull'offerta, indipendentemente dalle loro qualità personali.

Il comma 3 contiene una disciplina della comunicazione promozionale in corso d'offerta, che l'esperienza fa ritenere opportuno approntare, considerata la rilevanza che i messaggi pubblicitari hanno assunto nel corso di offerte pubbliche di acquisto o scambio.

I messaggi possono essere volti a favorire il buon esito dell'offerta o a contrastarlo e possono essere programmati in anticipo (il che avviene normalmente per quelli volti a favorire) o connessi ad eventi particolari. Essi inoltre possono assumere una forma tipicamente pubblicitaria o forme diverse, come quella dei comunicati stampa o delle interviste; la natura di tali messaggi e l'ampiezza delle ipotesi configurabili, nonché l'esigenza di una loro pronta diffusione al pubblico non consentono di ipotizzare forme di controllo preventivo. L'intervento regolamentare proposto è pertanto essenzialmente volto a garantire la riconoscibilità dei messaggi e a stabilire per essi specifiche norme di correttezza che costituiranno, quindi, parametri di riferimento per i controlli successivi della Consob. Fra queste particolare rilievo assume quella che impone che i messaggi siano coerenti con la documentazione già diffusa, quale il documento d'offerta o il comunicato dell'emittente.

Art. 42
(Norme di correttezza)

[....]

2. Se gli offerenti, nel periodo compreso tra la comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo Unico e la data del pagamento del corrispettivo, acquistano, direttamente, indirettamente

o per interposta persona, gli strumenti finanziari oggetto di offerta, ovvero il diritto ad acquistarli anche a data successiva, a prezzi superiori al corrispettivo dell'offerta, adeguano quest'ultimo al prezzo più alto pagato.

Commento

La modifica precisa che assumono rilievo, ai fini dell'applicazione della regola di correttezza che impone l'adeguamento del corrispettivo al prezzo più alto pagato nel periodo di offerta, tipica di ogni ordinamento in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio, gli acquisti effettuati dall'offerente non solo direttamente ma anche indirettamente o per interposta persona.

Si segnala che la nuova disciplina delle offerte concorrenti (cfr. successivo art. 44, comma 9) prevede ipotesi nelle quali gli acquisti a prezzo superiore non sono permessi.

Art. 43 (Modifiche dell'offerta)

1. Le offerte di aumento e le altre modifiche dell'offerta sono comunicate ai sensi dell'articolo 37 e sono pubblicate con le stesse modalità dell'offerta originaria fino a tre giorni prima della data prevista per la chiusura **del periodo di adesione**.

2. Non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto. **(ELIMINATO IL PERIODO SUCCESSIVO, CHE PREVEDEVA L'AUMENTO MINIMO DEL 2%)**.

Commento

1. La proposta di integrazione del comma 1 ha lo scopo di rendere più esplicita, in relazione alle diverse fasi in cui si articola l'offerta, l'indicazione del termine entro il quale possono essere comunicate offerte di aumento o altre modifiche dell'offerta.

2. La modifica del comma 2 rappresenta una liberalizzazione degli aumenti delle offerte pubbliche di acquisto, eliminando il limite minimo del 2%. Il cambiamento è proposto anche al successivo art. 44 in materia di rilanci in presenza di offerte concorrenti.

L'applicazione del limite minimo ha comportato in alcuni casi concreti problemi applicativi dovuti alla possibilità di pervenire ad aumenti in misura minore rispetto al limite stabilito tramite acquisti sul mercato con successivo adeguamento del prezzo in base all'art. 42.

In effetti, l'esperienza internazionale mostra che, laddove sia prevista una regola di incremento minimo per aumenti o rilanci (Francia) essa è accompagnata da una correzione della regola di correttezza sull'adeguamento del prezzo a quello più alto pagato nel senso di comportare sempre un aumento del corrispettivo almeno pari a quello previsto in caso di rilancio o aumento. D'altra parte, in altri ordinamenti (in primo luogo, quello inglese) non sono presenti regole sull'incremento minimo.

La soluzione proposta è, in primo luogo, coerente con il principio secondo cui ogni aumento del prezzo rappresenta un fatto positivo per gli investitori interessati all'operazione, già implicito nella regola generale di adeguamento dettata dall'art. 42; inoltre, nel caso di concorrenza fra più offerte, il contributo che l'attuale limite minimo di rilancio fornisce ad una più facile confrontabilità fra le diverse operazioni, appare ampiamente compensato dalla nuova regolamentazione proposta che, attraverso un meccanismo di asta competitiva, rende più ordinata e trasparente la competizione fra gli offerenti.

Art. 44 (Offerte concorrenti)

1.3. Le offerte concorrenti e i rilanci sono ammessi se il corrispettivo globale per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata è superiore a quello dell'ultima offerta o rilancio o se comportano l'eliminazione di una condizione di efficacia. Per i rilanci non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto. **(ELIMINATO IL LIMITE MINIMO DEL 2%)**.

2.1. Le offerte concorrenti sono pubblicate fino a cinque giorni prima della data prevista per la chiusura **del periodo di adesione** dell'offerta precedente e comunque, in caso di proroga, entro il cinquantesimo giorno dalla pubblicazione della prima offerta.

3. I rilanci sono effettuati mediante pubblicazione di un avviso contenente la natura e l'entità del rilancio e l'avvenuto rilascio delle garanzie integrative.

4. Fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, i rilanci debbono essere effettuati entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'offerta concorrente o di un precedente rilancio di altro offerente.

5. Nessun rilancio può essere effettuato oltre il decimo giorno anteriore alla chiusura del periodo di adesione dell'ultima offerta. L'ultimo giorno utile tutti gli offerenti, ad eccezione di quelli per i quali sia già scaduto il termine previsto dal comma precedente, possono effettuare un ulteriore rilancio, previa comunicazione alla Consob.

6. Il periodo di adesione delle offerte è allineato a quello dell'ultima offerta concorrente, salvo che gli offerenti precedenti, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'offerta concorrente, comunichino alla Consob e al mercato di voler mantenere inalterata la scadenza originaria; in tal caso essi non possono effettuare rilanci.

7. 5. Nel caso di convocazione di un'assemblea ai sensi dell'articolo 104 del Testo Unico da tenersi negli ultimi dieci giorni del periodo di adesione alle offerte indicate nel comma 4, il periodo di adesione alle stesse è prorogato di dieci giorni.

8. 6. Dopo la pubblicazione di un'offerta concorrente o di un rilancio le adesioni alle altre offerte sono revocabili. **Nei cinque giorni successivi alla pubblicazione dei risultati dell'offerta che ha prevalso possono essere conferite ad essa gli strumenti finanziari apportati alle altre offerte.**

9. In presenza di offerte concorrenti e fino alla chiusura del periodo di adesione gli offerenti non possono acquistare, direttamente, indirettamente o per interposta persona, gli strumenti finanziari oggetto di offerta, ovvero il diritto ad acquistarli anche a data successiva, a prezzi superiori al corrispettivo dell'offerta.

Commento

1. E' stato modificato l'ordine dei commi, per facilitare la leggibilità dell'articolo. Nella nuova formulazione: il primo comma stabilisce le condizioni di ammissibilità di offerta concorrente o di un rilancio; il secondo comma disciplina i termini per la presentazione di offerte concorrenti; terzo, quarto e quinto modalità e termini per l'effettuazione di rilanci; sesto e settimo gli effetti sul periodo di adesione; l'ottavo le possibilità di spostarsi da un'offerta all'altra; l'ultimo, la connessione fra rilanci e acquisti sul mercato.

2. Anche per i rilanci nelle offerte concorrenti, come in generale per gli aumenti del corrispettivo, è stato eliminato il limite minimo del 2%, per le ragioni già indicate a commento dell'art. 42.

3. La riforma proposta sui rilanci nelle offerte concorrenti realizza (nuovi commi 3, 4 e 5) un sistema ad asta, imponendo a tutti gli offerenti di dichiarare le loro intenzioni entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'ultima offerta o dell'ultimo rilancio, ferma restando per tutti la *deadline* del decimo giorno antecedente la chiusura delle offerte. In occasione di tale *deadline*, il nuovo comma 5 consente a tutti gli offerenti ancora in gioco (quelli per i quali non sia scaduto il termine di cinque giorni e quello che per ultimo ha effettuato un rilancio) di effettuare un ultimo rilancio, da pubblicare contestualmente agli altri.

A differenza del regime attuale, in cui un obbligo di dichiarazione entro tre giorni esiste solo per i precedenti offerenti in caso di pubblicazione di un'offerta concorrente ed è limitato ad una dichiarazione circa l'intenzione o meno di rilanciare, nel nuovo sistema il termine per pronunciarsi decorre anche dopo ogni rilancio ed è previsto l'obbligo di precisare i contenuti del rilancio. Il termine di cinque giorni dovrebbe comunque consentire agli offerenti di disporre al momento della pubblicazione dell'eventuale rilancio anche delle relative garanzie.

Il nuovo sistema è volto a chiarire lo svolgimento della competizione, realizzando un'alternanza fra le proposte e spingendo gli acquirenti a fornire rapidamente al mercato informazioni sulle loro effettive intenzioni, limitando, se non eliminando del tutto, indecisioni e tatticismi che creano incertezza sugli esiti della fase di concorrenza, poco compatibile con il regolare svolgimento del mercato.

Il funzionamento del sistema richiede peraltro che, spirato il termine entro il quale è possibile rilanciare, tale facoltà non possa essere fittiziamente recuperata attraverso acquisti sul mercato a prezzi superiori con conseguente adeguamento del corrispettivo offerto. Per questo, il nuovo comma 9 inserisce un divieto di effettuare acquisti a prezzo superiore durante l'intero periodo nel quale sono presenti più offerte concorrenti. La

norma, impone sostanzialmente che la concorrenza tra acquirenti avvenga esclusivamente secondo il meccanismo ordinato dell'alternanza fra offerte e rilanci.

4. Un terzo aspetto della revisione normativa riguarda la sorte degli azionisti che avevano aderito ad un'offerta successivamente risultata perdente; la proposta è fondata sul presupposto che spesso la notizia su quale delle offerte sia prevalsa è disponibile soltanto dopo la chiusura del periodo di adesione.

Si ritiene quindi utile approntare uno strumento di tutela degli azionisti che avevano deciso di vendere ma che hanno creduto fino all'ultimo alle possibilità di affermazione di un offerente che non si sono realizzate. Ad essi si consente di confermare la loro intenzione di vendita, consegnando le azioni possedute al nuovo controllante, entro un termine breve successivo alla pubblicazione dei risultati.

Capo II **Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie**

Art. 45 (*Acquisto indiretto*)

1. L'acquisto, anche di concerto, di una partecipazione che consente di detenere più del trenta per cento delle azioni ~~con diritto di voto~~ **ordinarie** di una società quotata o il controllo di una società non quotata determina l'obbligo dell'offerta pubblica, a norma dell'articolo 106, comma 3, lett. a), del Testo Unico, quando l'acquirente venga così a detenere, indirettamente o per effetto della somma di partecipazioni dirette e indirette, più del trenta per cento delle azioni ~~con diritto di voto~~ **ordinarie** di una società quotata.

[.....]

Commento

Si tratta di una correzione puramente terminologica, diretta ad uniformare la terminologia usata nella norma regolamentare a quella della legge e di altre previsioni regolamentari. E' infatti evidente che il trenta per cento a cui si fa riferimento al termine del comma è quello rilevante ai sensi dell'art. 106 del TUF e pertanto riguarda esclusivamente le azioni ordinarie, mentre è stato più volte ribadito che la percentuale che rende rilevante la partecipazione in una quotata "scatola vuota" è la medesima che il TUF considera rilevante per l'obbligo di offerta. Il riferimento ad azioni con diritto di voto presente nell'attuale testo dell'art. 45, comma 1, è pertanto da considerarsi come riferimento alle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Art. 46 (*Consolidamento della partecipazione*)

1. L'obbligo di offerta di cui all'articolo 106, comma 3, lett. b), del Testo Unico consegue all'~~acquisizione~~ **acquisto, anche indiretto ai sensi dell'articolo 45**, di più del tre per cento del capitale rappresentato da azioni ordinarie per acquisti a titolo oneroso effettuati nei dodici mesi, ovvero per sottoscrizioni o conversioni nell'esercizio di diritti negoziati nel medesimo periodo.

Commento

La modifica intende meglio precisare il contenuto della norma, anche sulla base dell'esperienza applicativa nel frattempo maturata.

L'ipotesi è quella dell'acquisto del controllo di una "scatola vuota" che detenga più del tre per cento di una quotata e che pertanto conduca l'acquirente ad incrementare indirettamente in dodici mesi la propria partecipazione nella quotata, situata tra il 30 e il 50%, per più del 3%. In tal caso si verifica pienamente quell'effetto di affievolimento dei diritti degli azionisti della quotata posta al livello inferiore della catena partecipativa, che giustifica l'obbligo di offerta.

Ancorché l'uso del termine "acquisizione" da parte dell'attuale testo dell'art. 46 del regolamento è da ritenere comprensivo anche di tale fattispecie di acquisto indiretto, sembra tuttavia opportuno chiarire espressamente che ai fini dell'incremento del 3% rilevano anche gli acquisti indiretti di azioni della quotata realizzati tramite l'acquisto di una "scatola vuota", per tale considerandosi una società rientrante nei parametri previsti dall'art. 45.

Si segnala che, ad esempio nell'esperienza inglese, quella appena accennata è l'ipotesi tipica di applicabilità dell'acquisto indiretto all'opa obbligatoria dovuta ad incremento di una partecipazione già superiore al 30% ma inferiore al 50%.

Art. 47
(Corrispettivo in strumenti finanziari)

[.....]

2. Nelle offerte previste dall'art. 106, comma 4, del Testo Unico il corrispettivo può essere costituito da strumenti finanziari se ~~quotati~~ **ammessi a quotazione** in mercati regolamentati dell'Unione Europea.

Commento

La modifica è volta a chiarire il distinto significato che il riferimento, nella norma in esame, alla quotazione degli strumenti offerti in scambio come corrispettivo assume nei due casi dell'offerta successiva (comma 1) e dell'offerta preventiva (comma 2). Nel primo caso, al fine di evitare aggiramenti delle norme sul prezzo minimo dell'Opa obbligatoria, è importante che i titoli offerti in scambio siano valutabili sulla base di elementi certi di riferimento, come il prezzo formatosi sul mercato nei dodici mesi precedenti indicati dal comma 1 dell'art. 47, che rimane invariato.

Nel secondo caso, l'offerta è promossa su base volontaria ed è sufficiente che il regolamento assicuri agli investitori la garanzia minima di liquidabilità dei titoli offerti in scambio, rappresentata dall'intervenuta ammissione su un mercato regolamentato.

Art. 49
(Esenzioni)

1. L'acquisto non comporta l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106 del Testo Unico se:

[.....]

f) è conseguente ad una operazione di fusione o scissione deliberata dalla società, nella quale è superata la soglia, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, esclusi dal computo dei soci presenti e votanti i soci che acquisiscono, anche di concerto, la partecipazione e quelli che detengono, anche di concerto, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa superiore al trenta per cento delle azioni ordinarie.

[.....]

Commento

1. Si ipotizza un mutamento significativo dell'esenzione dall'obbligo di offerta connessa ad operazioni di fusione o scissione.

L'elemento distintivo che si propone come determinante ai fini dell'esenzione è, in luogo dell'esistenza di "razionalizzazioni o sinergie industriali", l'esistenza di una delibera di fusione o scissione adottata dall'assemblea della società quotata nella quale la soglia rilevante viene superata. Si propongono inoltre alcune cautele riguardanti il peso che l'acquirente o il precedente controllante possono aver avuto nell'assunzione della delibera.

In proposito sia l'esperienza finora maturata sia quella internazionale confermano che la previsione dell'esenzione è connessa a due elementi di fondo: la diretta consequenzialità fra efficacia dell'operazione societaria e superamento della soglia; l'avvenuta approvazione della stessa operazione da parte degli azionisti della società quotata. Soltanto tale ultima condizione garantisce l'applicabilità agli azionisti delle speciali tutele (di origine comunitaria) previste dalla normativa societaria in materia di fusione e scissione.

In tal senso depongono i tre casi finora esaminati dalla Commissione: è stata esentata un'operazione che presentava entrambe le caratteristiche sopra indicate (Seat/Tin.IT), mentre non sono state esentate un'operazione nella quale il superamento della soglia avveniva per effetto di un patto parasociale contestuale alla fusione (Siber/Vemer Elettronica) ed un'operazione nella quale la società quotata di cui muta il controllo non è chiamata a deliberare l'operazione (San Paolo IMI/Banco di Napoli).

Nella medesima direzione sono orientate le normative francese ed inglese.

La prima (art. 5-5-7, lett. c, del Règlement Général del CMF), prevede che possano essere esentate le operazioni di fusione o di conferimento di attivo (fra le quali è compresa anche la scissione) "sottomesse all'approvazione dell'assemblea generale degli azionisti".

La seconda prevede, come principale ipotesi di esenzione codificata nel City Code, la procedura di *whitewash* (disciplinata dalla *Appendix 1*), applicabile a tutte le operazioni che comportino un aumento di capitale a seguito del quale un nuovo azionista (o più azionisti operanti di concerto) superano la soglia rilevante. Il punto di fondo della procedura è che l'operazione societaria sia stata approvata dall'assemblea delle società interessata, debba o non debba la stessa essere normalmente convocata per deliberare il tipo di operazione in questione. Altro aspetto di rilievo è che non siano state compiute nei dodici mesi precedenti *disqualifying transactions*, per tali intendendosi essenzialmente acquisti di azioni sul mercato successivi all'avvio delle negoziazioni per la definizione dell'operazione.

2. Con il nuovo testo proposto, nel caso in cui l'acquisizione della partecipazione sia l'effetto di una operazione di fusione o scissione non deliberata dall'assemblea della società interessata ma da quelle di società che vi partecipano, l'obbligo di offerta sussisterà se si verificano i presupposti rilevanti in via generale, ed in particolare i presupposti per l'effettuazione di un'OPA c.d. "a cascata" previsti dall'articolo 45 del regolamento⁽⁴⁾.

Se invece la società quotata è una di quelle che hanno deliberato l'operazione per effetto della quale vi sarà un nuovo azionista sopra il 30% (o altra soglia rilevante) l'obbligo non vi sarà, in quanto gli azionisti sono tutelati attraverso l'esercizio del diritto di voto e le protezioni informative e procedurali previste dal codice civile, con le eccezioni di seguito indicate.

3. L'applicabilità dell'esenzione in caso di delibera da parte della società quotata deve tener conto della possibilità che la decisione abbia risentito del voto determinante di azionisti in conflitto d'interessi.

Tale considerazione è presente nelle normative estere citate, anche se in forme e misure diverse.

In particolare, in Francia il CMF accorda l'esenzione tenendo anche in considerazione "la ripartizione del capitale e dei diritti di voto e le condizioni nelle quali, ..., l'operazione ha costituito o costituirà oggetto di un'approvazione da parte dell'assemblea generale degli azionisti della società interessata" (art. 5-5-6, secondo comma, del *Règlement General*).

Nel *City Code* è invece esplicitamente chiarito che l'approvazione deve essere compiuta tramite un voto indipendente; uno dei punti chiave per assicurare l'indipendenza del voto è l'esclusione dal calcolo dei voti rilevanti in assemblea di quelli detenuti dalla persona o gruppo che chiede l'esenzione e di ogni *altranon-independent party* (*Appendix 1, Section 2, punti d ed e*).

Il diverso meccanismo previsto dal nostro ordinamento richiede che eventuali cautele circa la possibilità di esenzione dall'obbligo, connesse alle modalità di adozione della delibera, siano dettagliatamente indicate dalla norma regolamentare.

Ovviamente le previsioni in questione riguarderebbero soltanto i presupposti dell'esenzione e non avrebbero alcun effetto sulla validità della delibera di fusione o scissione, che rimane disciplinata esclusivamente dal codice civile e dall'art. 126 del TUF.

L'ipotesi prevista nel testo proposto è fondata sul presupposto che il quorum deliberativo dei 2/3 dei presenti, previsto in via generale per le assemblee straordinarie delle quotate dall'art. 126 del TUF, rappresenta già uno strumento di tutela degli interessi degli azionisti di minoranza; non sembra pertanto necessario prevedere quorum più restrittivi per l'esenzione dall'OPA mentre una maggioranza più bassa si giustifica, ai fini dell'esecuzione dell'obbligo di offerta, prevedendo l'esclusione di determinati azionisti dal computo dei voti presenti e votanti.

Tale esclusione è ipotizzata nel testo per due categorie di azionisti:

- l'azionista o gli azionisti operanti di concerto (i nuovi controllanti) che potrebbero usufruire dell'esenzione, il cui conflitto d'interessi è evidente;
- coloro che detengono una partecipazione di controllo (i vecchi controllanti), che, in linea con le presunzioni presenti nella normativa Opa, potrebbe semplicemente essere individuata in una partecipazione superiore al 30% delle azioni ordinarie, che sia almeno di maggioranza relativa. Per tali azionisti il conflitto d'interessi

sussisterebbe nel presupposto che essi abbiano preventivamente concordato l'operazione con i nuovi controllanti e che essi possano riceverne vantaggi diversi da quelli riconosciuti a tutti gli azionisti.

1. In termini generali, ferme restando le particolarità delle singole fattispecie, può affermarsi che se la partecipazione nella quotata che comporta il superamento della soglia rilevante per l'obbligo di offerta rappresenta, secondo i parametri stabiliti dall'art. 45, la parte prevalente del patrimonio acquisito dall'incorporante o dalla società destinataria vi sarà obbligo di acquisto; in caso contrario non vi sarà come non vi sarebbe stato nel caso di semplice trasferimento della partecipazione.

TITOLO II
DISCIPLINA DEI MERCATI REGOLAMENTATI

Capo II
Obblighi di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati

Art. 6
(Definizioni)

1. Nel presente Capo l'espressione:

a) [immutato]

b) [immutato]

c) [immutato]

d) «blocco» indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di:

1) obbligazioni, titoli di Stato o altri titoli di debito il cui controvalore sia non inferiore a 200 mila euro;

e) [immutato]

Commento:

La modifica in esame si limita ad apportare una correzione formale al precedente testo. Infatti con riferimento ai titoli di Stato la definizione di blocco appare irrilevante non applicandosi ad essi la regola della concentrazione

Art. 7
(Obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati)

1. Gli intermediari autorizzati eseguono o fanno eseguire le negoziazioni di strumenti finanziari, **diversi da quelli derivati indicati all'art. 1, comma 3 del T.U.F.**, esclusivamente nei mercati regolamentati, fatto salvo quanto espressamente previsto ai successivi articoli 8 e 9.

Commento:

L'attuale regolamentazione in materia di mercati (reg. n. 11768/98) prevede l'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati (capo II) e obblighi di registrazione e comunicazione delle operazioni effettuate nei mercati regolamentati (capo III). Tali obblighi, con esplicita esclusione dei c.d. blocchi, riguardano tutti gli strumenti finanziari indicati all'art. 1, comma 2, del TUF, ivi compresi gli strumenti finanziari derivati.

Tuttavia, il principio della concentrazione degli scambi di strumenti derivati non ha in realtà trovato sino ad ora applicazione alle transazioni di contratti derivati fuori dai mercati regolamentati (definite comunemente negoziazioni *over-the-counter* o *OTC*). Per analogia agli strumenti finanziari non derivati, infatti, ogni transazione di derivati effettuata sul mercato OTC su strumenti del tutto identici ai derivati trattati sui mercati regolamentati (FIB30, MIBO30, ecc.) dovrebbe essere oggetto di comunicazione al mercato regolamentato sul quale tali contratti sono negoziati.

Tuttavia, l'interposizione nelle transazioni di derivati sul mercato regolamentato della Cassa di compensazione e garanzia rende di per sé diverso un contratto derivato negoziato sul tale mercato da un qualunque altro contratto, con le medesime caratteristiche, scambiato bilateralmente sul mercato OTC. Infatti, gli effetti che tale interposizione determina sui rapporti contrattuali e, soprattutto, sugli obblighi di liquidazione e di garanzia dei contraenti, sono tali che essi rappresentano a pieno titolo elementi essenziali del contratto. Ne consegue, pertanto, che le transazioni OTC su strumenti derivati anche con caratteristiche del tutto uguali a quelle dei contratti negoziati sui mercati domestici derivati (IDEM e MIF) non sono, di fatto, oggetto di concentrazione né di comunicazione ai sensi del citato art. 11 del regolamento n. 11768/98.

Inoltre, si consideri anche che, quando riferito ai contratti derivati, il concetto di negoziazione fuori dal mercato regolamentato assume un diverso rilievo rispetto a quello relativo alle negoziazioni degli altri strumenti finanziari. Infatti:

1. l'attività OTC in derivati è di gran lunga più rilevante di quella svolta sui mercati regolamentati, diversamente dai titoli, quale quelli azionari, per i quali le operazioni fuori-mercato rappresentano una percentuale ridotta degli scambi sul mercato;

2. la natura contrattuale degli strumenti finanziari derivati - diversamente da quella dei titoli azionari - consente sul mercato OTC la più ampia libertà contrattuale; conseguentemente, anche minime differenze contrattuali rendono diversi nella forma prodotti derivati che assolvono la medesima funzione economica (si pensi ad esempio ad una differenza di un giorno nella scadenza);

Tali caratteristiche - la preponderanza del mercato OTC rispetto a quello regolamentato e l'estrema segmentazione dell'attività fuori mercato in contratti tra loro differenti - rendono meno efficace la concentrazione, sia delle negoziazioni che quella informativa. Si consideri infatti che l'elemento che più di altri ha rilevanza tra le informazioni da comunicare è, certamente, il prezzo. Ma la valenza informativa di un prezzo che per sua natura, come nei derivati, è sensibilmente dipendente dalle caratteristiche contrattuali - ad esempio la scadenza, il prezzo di esercizio, ecc. - si riduce fortemente considerata l'elevata frammentazione del processo di formazione dei prezzi su strumenti tra loro diversi.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene opportuno prevedere che gli obblighi in parola siano espressamente limitati agli strumenti finanziari non derivati, introducendo nel testo regolamentare una specifica deroga al principio della concentrazione riguardante tutti gli strumenti derivati di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 58/98.

Capo III

Obblighi di registrazione e comunicazione delle operazioni effettuate nei mercati regolamentati

Art. 11

(Obblighi di comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguite fuori da tale mercato)

1. Per ogni singola negoziazione avente ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguita fuori da tale mercato, gli intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di negoziazione comunicano alla società di gestione interessata, entro il termine di ~~cinque~~ **quindici** minuti dal momento dell'esecuzione, i seguenti elementi informativi:

- a) strumento finanziario oggetto dell'operazione;
- b) data e ora di esecuzione dell'operazione;
- c) tipo di operazione;
- d) prezzo unitario al netto delle eventuali commissioni;
- e) quantità;
- f) controparte;
- g) indicazione se l'operazione è stata conclusa per conto proprio o per conto terzi.

2. [immutato]

3. [immutato]

4. [immutato]

5. [immutato]

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle negoziazioni aventi ad oggetto:

- titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri;
- titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;

- spezzature;

- **strumenti finanziari derivati indicati all'art. 1, comma 3 del T.U.F. .**

Commento:

La modifica del comma 1, modifica del termine da cinque a quindici minuti per la segnalazione delle operazioni fuori mercato, trova giustificazione nel fatto che gli intermediari non ammessi alle negoziazioni nel mercato di borsa effettuano la comunicazione tramite un fax trasmesso alla SIA (la società che gestisce i sistemi telematici della borsa) che a sua volta provvede ad inserirlo (manualmente) nel sistema informatico dedicato alla diffusione di tali informazioni. L'esperienza ha dimostrato che in questi casi i cinque minuti attualmente previsti non sono sufficienti per l'adempimento degli obblighi di comunicazione. Al fine di evitare di comminare sanzioni per ritardi effettivamente non imputabili ai soggetti tenuti alla comunicazione si è ritenuto opportuno prolungare il termine per la comunicazione.

La modifica del comma 6, invece, si giustifica in relazione all'esclusione dell'obbligo di concentrazione per gli strumenti finanziari derivati, discussa precedentemente.

Capo V
Realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri

Art. 18-bis
(Comunicazioni alla Consob)

1. [immutato]

2. [immutato]

3. [immutato]

4. **Ai fini del presente articolo** si intende per collegamento telematico ogni tipo di connessione effettuata attraverso strutture informatiche che consenta il diretto inserimento nel mercato **estero** di proposte negoziali. ~~da parte dei membri dello stesso mercato o dei loro clienti. Non costituiscono "collegamenti telematici" le connessioni mediante le quali si trasmettono soltanto ordini di acquisto o di vendita al negoziatore.~~

5. [immutato]

6. [immutato]

Commento:

Il periodo cancellato nel comma 4, aveva l'intenzione di escludere dall'obbligo di comunicazione i soli sistemi di "order routing", cioè quei sistemi telematici di trasmissione degli ordini, alternativi al fax o al telefono, che non consentono la diretta immissione dell'ordine per l'esecuzione sul mercato. Tuttavia la formulazione adottata secondo la quale <<non costituiscono "collegamenti telematici" le connessioni mediante le quali si trasmettono soltanto ordini di acquisto o di vendita al negoziatore>> ha dato luogo a qualche problema interpretativo. Si ritiene pertanto opportuno non aggiungere un' ulteriore specificazione, tenuto conto che la definizione di collegamento telematico già contiene l'elemento di distinzione rispetto ai sistemi di "order routing". Tale elemento consiste infatti nella specificazione che il sistema deve consentire "il diretto" inserimento nel mercato delle proposte negoziali (cioè senza l'intervento di soggetti terzi).